

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

---

**Doc. CCXIV**  
**n. 4**

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI  
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DI CITTADINI E  
IMPRESE

(Anno 2020)

*(Articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n.180)*

**Presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione**

(BRUNETTA)

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 2 aprile 2021**  
—————

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE**

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI  
A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE**

Anno 2020

*(Articolo 7, comma 3, legge 11 novembre 2011, n. 180)*

## Premessa

La Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è prevista dall'art. 7, comma 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*”.

Queste disposizioni hanno la finalità di prevenire l'introduzione di nuove complicazioni burocratiche attraverso meccanismi di controllo *ex ante* sull'introduzione di nuovi oneri informativi. Esse prevedono che i regolamenti ministeriali o interministeriali e i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato (al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, l'accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici), che impongono o modificano gli adempimenti a carico di cittadini e imprese siano corredati da un elenco degli oneri introdotti o eliminati<sup>1</sup> da pubblicare sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione e, ove previsto, in Gazzetta Ufficiale.

L'obbligo di redigere l'elenco, di allegarlo all'atto e di pubblicarlo risponde ad una duplice finalità:

- 1) responsabilizzare le amministrazioni nell'individuazione degli adempimenti introdotti, in modo da prevenire l'introduzione o il mantenimento di oneri eccessivi o sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- 2) rendere immediatamente conoscibili gli adempimenti introdotti o eliminati legati al provvedimento adottato, in modo da assicurare certezza all'applicazione delle nuove disposizioni

L'obbligo di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati era previsto anche dalla normativa in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33<sup>2</sup>, che, all'articolo 34, disponeva la pubblicazione degli elenchi degli oneri sui siti web delle amministrazioni. Tale disposizione è stata abrogata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97<sup>3</sup>.

In parallelo alle previsioni dell'articolo 7 della legge n. 180 del 2011, l'articolo 8 della stessa legge prevede anche l'obbligo per le amministrazioni statali di redigere entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sugli oneri amministrativi introdotti o eliminati con gli atti normativi sulla base della quale il Dipartimento

<sup>1</sup> Articolo 7, comma 1, della legge n. 180 del 2011

<sup>2</sup> “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”. L'obbligo di pubblicazione è contenuto nell'articolo 34, rubricato “*Trasparenza degli oneri informativi*”, che rinvia espressamente ai criteri e alle modalità di pubblicazione, disciplinati con apposito regolamento.

<sup>3</sup> “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

della Funzione Pubblica predisporre una relazione complessiva recante il bilancio annuale degli oneri introdotti eliminati con gli atti normativi.

In vista della predisposizione della Relazione, come previsto dall'articolo 7, comma 3 dello Statuto delle imprese, sono state consultate le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale e le associazioni imprenditoriali, che hanno dato indicazioni sui provvedimenti ritenuti più rilevanti in termini di oneri a carico di cittadini e imprese.

La relazione è articolata come segue: il paragrafo 1 descrive sinteticamente i criteri e le modalità per la predisposizione e la pubblicazione degli elenchi degli oneri; il paragrafo 2 descrive le attività di verifica e illustra i risultati del monitoraggio dell'attuazione degli adempimenti da parte delle amministrazioni coinvolte; il paragrafo 3, infine, è dedicato ad una valutazione dell'impatto delle disposizioni oggetto della relazione in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese. In allegato alla Relazione l'elenco dei provvedimenti che menzionano oneri, monitorati per l'anno 2020.

## 1. Criteri e modalità per la predisposizione e la pubblicazione degli elenchi

Un apposito regolamento (d.P.C.M. n. 252 del 14 novembre 2012) ha disciplinato i criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi degli oneri.

Esso prevede che gli elenchi degli oneri informativi introdotti o eliminati siano predisposti e pubblicati con i criteri e le modalità individuati dalle linee guida allegate al provvedimento stesso, in modo da assicurare che rispondano a criteri di trasparenza, chiarezza e accessibilità. L'omogeneità tra gli elenchi redatti dalle diverse amministrazioni, infatti, è necessaria per assicurare quella trasparenza che consente forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

### **BOX 1 - La nozione di onere informativo**

In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle previsioni delle disposizioni in materia, per onere informativo si intende l'obbligo giuridico di fornire informazioni e dati ad autorità pubbliche.

Un onere informativo si configura quindi ogni qualvolta una norma imponga a determinate categorie di cittadini o di imprese (o alla generalità degli stessi) di raccogliere, produrre, elaborare, trasmettere o conservare informazioni e documenti. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di

comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti da fornire su richiesta o verificate in caso di ispezione ecc.

Non rientrano nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale, ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali ad esempio l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

La responsabilità della predisposizione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati è in capo al dirigente che adotta l'atto a cui si riferisce l'elenco, mentre, per gli atti ministeriali o interministeriali, essa è in capo al soggetto responsabile dell'istruttoria del provvedimento<sup>4</sup>.

La responsabilità della loro pubblicazione, invece, è in capo ai soggetti che sono individuati dall'amministrazione di riferimento<sup>5</sup>. Le amministrazioni pubblicano gli elenchi nella sezione del proprio sito dedicata alla "Normativa", oppure in "Amministrazione trasparente".

Per assicurare l'omogeneità tra gli elenchi redatti dalle diverse amministrazioni, inoltre, le linee guida recano uno schema standard (si veda box 2) e forniscono indicazioni di carattere metodologico e procedurale per la compilazione dell'elenco da allegare all'atto. Si tratta di una vera e propria guida operativa, corredata da esempi e da una semplice "lista di controllo", per verificare che il provvedimento non contenga oneri non necessari.

### BOX 2 - Modello per la predisposizione degli elenchi

#### ONERI ELIMINATI

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento                      normativo                      interno                      (articolo                      e                      comma<sup>1</sup>):

Comunicazione e dichiarazione Domanda

Documentazione da conservare

Altro



<sup>4</sup> Articolo 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 252/2012.

<sup>5</sup> Articolo 43, decreto legislativo 14 marzo 2013, e delibere Anac n. 50 del 4 luglio 2013 e n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

---

---

---

**ONERI INTRODOTTI**

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma<sup>1</sup>):

---

<i>Comunicazione e dichiarazione</i>	<i>Domanda</i>	<i>Documentazione da conservare</i>	<i>Altro</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

---

---

---

<sup>1</sup> da inserire solo nel caso di atti complessi

## 2. Le attività di verifica e monitoraggio

L'Ufficio per la semplificazione e la sburocraizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha svolto un'attività sistematica al fine di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese.

Questo monitoraggio prende in considerazione, per ogni provvedimento, i seguenti elementi:

- estremi della Gazzetta Ufficiale di pubblicazione;
- amministrazione/i competente/i;
- tipologia di provvedimento;
- oggetto;
- pubblicazione dell'elenco degli oneri (in G.U. e/o sul sito);
- descrizione degli oneri introdotti e/o eliminati da ciascun provvedimento monitorato.

In particolare, per ogni provvedimento che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7 della legge n. 180/2011, l'Ufficio svolge un'analisi volta ad individuare gli oneri informativi introdotti o eliminati al fine di verificare il rispetto da parte dell'amministrazione dell'obbligo di pubblicazione del relativo elenco.

La verifica sulla pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati è stata effettuata attraverso:

- il monitoraggio sistematico dei provvedimenti pubblicati sulle Gazzette Ufficiali;
- la verifica dei provvedimenti adottati dalle singole Amministrazioni e pubblicati sui propri siti istituzionali.

Il monitoraggio dei siti web, e in particolare della sezione "Normativa", delle amministrazioni è risultato essenziale:

- per identificare i provvedimenti adottati dalle amministrazioni che prevedono oneri a carico di cittadini e imprese non pubblicati in Gazzetta Ufficiale o pubblicati solo "per comunicato" (notizia dell'avvenuta adozione del provvedimento)<sup>6</sup>;
- per individuare tutti i casi in cui i provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (ad esempio, decreti ministeriali), che introducono ed eliminano oneri, ne rinviando l'attuazione ad ulteriori atti (ad esempio, circolari, decreti direttoriali), non sempre pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

### 2.1 Il monitoraggio sulle Gazzette Ufficiali

La ricognizione sulle Gazzette Ufficiali svolta ha consentito di individuare 97 provvedimenti pubblicati (regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale finalizzati a regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, l'accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici) che menzionano oneri informativi. A questi si devono aggiungere 5 ulteriori provvedimenti (3 decreti direttoriali, 1 avviso, 1 circolare direttoriale)<sup>7</sup>, pubblicati dalle amministrazioni interessate solo sul proprio sito istituzionale.

<sup>6</sup> Su un totale di 100 provvedimenti che menzionano oneri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, 18 di questi sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale "per comunicato" e 5 sono stati pubblicati solo sul sito istituzionale dell'amministrazione.

<sup>7</sup> Si tratta: dell'Avviso 20/05/2020, n. 1 ("Finanziamento di attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017 n. 205")

Il totale dei provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni nel 2020 che menzionano oneri è pari, pertanto, a 102 (TAVOLA 1).

**TAVOLA 1** – *Provvedimenti pubblicati nel 2020 che recano oneri per tipologia*

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI	NUMERO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	4
Decreto ministeriale	58
Decreto direttoriale, Delibera, Direttiva e Ordinanza	30
Circolare	4
Avviso	6
<b>TOTALE</b>	<b>102</b>

Ai fini di questa Relazione rilevano solo i provvedimenti che introducono o eliminano oneri. Infatti, l'obbligo di pubblicare l'elenco degli oneri è previsto solo per i provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri, mentre non vi è l'obbligo per i provvedimenti che si limitano a richiamare adempimenti già previsti da disciplina previgente.

Per questa ragione il Dipartimento della funzione pubblica ha richiesto alle Amministrazioni che hanno pubblicato provvedimenti senza l'elenco di specificare se gli oneri recati siano introdotti, eliminati o modificati o, in caso di mera ripetizione di oneri già previsti, di indicare gli estremi della normativa previgente che li aveva disciplinati.

La condivisione dei risultati delle verifiche con le Amministrazioni interessate ha reso l'attività di monitoraggio più efficace in quanto ha rappresentato un'utile sollecitazione all'adempimento della compilazione e pubblicazione degli elenchi degli oneri. In questa attività, l'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione ha supportato le singole Amministrazioni sia nell'individuazione degli oneri introdotti, eliminati o modificati, sia nella compilazione della relativa scheda.

I risultati dell'attività di monitoraggio relativamente ai provvedimenti adottati nel 2020 sono stati trasmessi dal Dipartimento della funzione pubblica anche alle associazioni imprenditoriali e dei consumatori rappresentative a livello nazionale, per raccogliere indicazioni basate sull'esperienza diretta dei destinatari<sup>8</sup>.

In continuità con la collaborazione già consolidata nel corso della predisposizione delle Relazioni per gli anni precedenti, le associazioni consultate hanno fornito un importante contributo, segnalando i

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; della Circolare direttoriale 23/06/2020 (“*Circolare attuativa del decreto interministeriale 30 dicembre 2019, recante la determinazione annuale delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché l'individuazione dei requisiti per l'attribuzione delle borse di studio per l'anno 2019. Istruzioni operative per la presentazione delle domande e per la trasmissione dei dati da parte degli Uffici giudiziari*”) del Ministero della Giustizia; del decreto-direttoriale 10/02/2020, n. 147 (“*Istituzione di nuove università non statali*”) dell'allora Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca; del Decreto-direttoriale 29/12/2020 (“*Bando per l'anno 2020 per l'assegnazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale*”) del Dipartimento per l'informazione e l'editoria; del Decreto-direttoriale 13/11/2020 (“*Fondo emittenti locali. Modalità di presentazione delle domande*”) del Ministero dello sviluppo economico.

<sup>8</sup> Ai fini della predisposizione della presente Relazione, gli elenchi dei provvedimenti relativi all'anno 2020 che menzionano oneri è stata inviata alle associazioni riconosciute del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti (riunite in Rete Imprese Italia) e Confindustria.

provvedimenti considerati più rilevanti, sia dal punto di vista dell'onerosità degli adempimenti introdotti, sia per l'impatto sulla platea dei destinatari.

Per il dettaglio dei contributi pervenuti dalle associazioni si rinvia all'Allegato 1.<sup>9</sup>

L'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione, ha svolto un ulteriore approfondimento volto all'individuazione dei provvedimenti tra loro collegati, ovvero che menzionano gli stessi oneri. Il caso tipico è quello di un decreto ministeriale che enuncia oneri che verranno dettagliatamente disciplinati da un successivo provvedimento attuativo, cui rinvia.

Rispetto ai provvedimenti pubblicati nel 2020, sono stati individuati 17 casi di provvedimenti tra loro collegati. Pertanto, al netto delle "duplicazioni" relative ai provvedimenti che menzionano i medesimi oneri, i provvedimenti che menzionano effettivamente oneri nel 2020 sono 85 (TAVOLA 2).

**TAVOLA 2** – *Provvedimenti pubblicati nel 2020 che menzionano oneri al netto di quelli collegati*

PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI	NUMERO
Provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri	36
Provvedimenti che prevedono oneri già disciplinati dalla normativa previgente	28
Provvedimenti per i quali non si hanno ancora indicazioni dalle Amministrazioni di competenza	21
<b>TOTALE</b>	<b>85</b>

Dalla tavola 2 si evince che, alla data del 25 marzo 2021, le amministrazioni non hanno fornito informazioni su 21 provvedimenti; di conseguenza, non è stato possibile individuare con completezza tutti i provvedimenti che hanno introdotto, eliminato o modificato gli oneri.

All'esito del monitoraggio, si evidenzia il seguente quadro (Tavola 3):

- i provvedimenti che, nel 2020, hanno introdotto, modificato o eliminato adempimenti e che rientrano, pertanto, nel campo di applicazione dell'articolo 7 dello Statuto delle imprese sono 36 (pari al 56,25% del totale di quelli pubblicati nel 2020 che menzionano oneri, al netto dei 21 provvedimenti per i quali non è stato ricevuto un riscontro);
- i restanti 28 provvedimenti (pari al 43,75% del totale di quelli pubblicati nel 2020 che menzionano oneri, al netto di quelli non riscontrati) menzionano oneri già disciplinati dalla normativa previgente e non rientrano pertanto nel campo di applicazione del citato articolo 7.

**TAVOLA 3** – *Provvedimenti pubblicati nel 2020 che menzionano oneri (al netto di quello che non hanno fornito riscontro)*

PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI	NUMERO
Provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri	36
Provvedimenti che prevedono oneri già disciplinati dalla normativa previgente	28
<b>TOTALE</b>	<b>64</b>

<sup>9</sup> Le associazioni imprenditoriali sono state audite il 5 marzo 2021: all'incontro, oltre ai referenti del Dipartimento della funzione pubblica, erano presenti: CNA; Confartigianato; Confcommercio; Confindustria. Le associazioni dei consumatori sono state audite il 16 marzo 2021. A quest'ultimo incontro erano presenti: Adiconsum Nazionale e Associazione Consumatori Utenti.

La TAVOLA 4 che segue riporta un quadro dei provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri, distinti per Amministrazione che li ha adottati.

**TAVOLA 4** – *Provvedimenti pubblicati nel 2020 che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione*

AMMINISTRAZIONI	PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO, MODIFICANO O ELIMINANO ONERI (NUMERO)
Ministero dell'economia e delle finanze	3
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	2
Ministero della Salute	-
Ministero della Giustizia	3
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili <sup>1</sup>	2
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	7
Ministero dell'Interno	2
Ministero dello Sviluppo Economico	14
Ministero dell'Istruzione <sup>2</sup>	-
Ministero dell'Università e della Ricerca <sup>2</sup>	-
Ministero della Cultura <sup>3</sup>	-
Ministero della transizione ecologica <sup>4</sup>	-
PCM - Dipartimento per le politiche antidroga	1
PCM - Dipartimento per l'informazione e l'editoria	2
PCM - Dipartimento della Protezione Civile	-
<b>TOTALE</b>	<b>36</b>

<sup>1</sup> Nel 2020 l'Amministrazione aveva il nome di "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

<sup>2</sup> Nel 2020 il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca costituivano insieme il "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

<sup>3</sup> Nel 2020 l'attuale Ministero della Cultura assumeva il nome di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

<sup>4</sup> Nel 2020 l'attuale Ministero della transizione ecologica assumeva il nome di "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

## 2.2 Il monitoraggio della pubblicazione degli elenchi degli oneri

Dei 36 provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri, quelli per i quali sono stati pubblicati i relativi elenchi, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, dello Statuto delle imprese, sono solo 9, pari al 25% (TAVOLA 5).

Di questi, come si evince dalla tavola 5 che segue:

- 2 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (5,56%);
- 7 (19,44%) sia sulla Gazzetta Ufficiale sia sul sito *web* dell'Amministrazione competente.

**TAVOLA 5** – *Pubblicazione degli elenchi relativi a provvedimenti che menzionano oneri*

AMMINISTRAZIONE	PROVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI			PROVEDIMENTI CHE INTRODUCONO MODIFICANO E/O ELIMINANO ONERI PER I QUALI SONO PUBBLICATI I RELATIVI ELENCHI
	Introdotti, modificati o eliminati	Già esistenti	Totale	
Ministero dell'economia e delle finanze	3	1	4	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	2	1	3	-
Ministero della Salute	-	3	3	-
Ministero della Giustizia	3	1	4	-
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	2	4	6	-
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	7	1	8	1
Ministero dell'Interno	2	-	2	1
Ministero dello Sviluppo Economico	14	11	25	7
Ministero dell'Istruzione	-	1	1	-
Ministero dell'Università e della Ricerca	-	3	3	-
Ministero della Cultura	-	1	1	-
Ministero della transizione ecologica	-	-	-	-
PCM - Dipartimento per le politiche antidroga	1	-	1	-
PCM - Dipartimento per l'informazione e l'editoria	2	-	2	-
PCM - Dipartimento della Protezione Civile	-	1	1	-
<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>64</b>	<b>9</b>

TAVOLA 6 – Elenchi degli oneri pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sui siti web. Anni 2013-2020

Fonte	Elenchi degli oneri pubblicati (numero)															
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %
G.U.	1	4,00%	8	11,43%	16	22,86%	2	3,45%	1	3,03%	2*	5,56%	6*	23,08%	2	5,56%
Sito web	3	12,00%	40	57,14%	30	42,86%	12	20,69%	8	24,24%	7	19,44%	7	26,92%	7**	19,44%
<b>Tasso di pubblicazione elenchi</b>	<b>16,00%</b>		<b>68,57%</b>		<b>65,72%</b>		<b>24,14%</b>		<b>27,27%</b>		<b>25,00%</b>		<b>50,00%</b>		<b>25,00%</b>	

\* Nel caso di un provvedimento, l'elenco degli oneri è stato pubblicato anche sul sito web dell'Amministrazione

\*\* Per tutti i 7 provvedimenti, il relativo elenco degli oneri è stato pubblicato sia sul sito sia in Gazzetta Ufficiale

### 2.3 Il monitoraggio dei siti web delle amministrazioni

Come già evidenziato in premessa, nel corso del 2016 il legislatore è intervenuto, con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, sulla disciplina in materia di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, disponendo, per quel che riguarda i temi oggetto della presente Relazione, l'abrogazione dell'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Tale norma prevedeva la pubblicazione degli elenchi degli oneri in una specifica sezione dei siti web delle amministrazioni, raggiungibile con il seguente percorso: “*Amministrazione Trasparente*” → “*Disposizioni generali*” → “*Oneri informativi per cittadini e imprese*”.

Per effetto di tale abrogazione, le amministrazioni hanno ridotto, sensibilmente, le attività di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti o eliminati sui propri siti istituzionali. In particolare:

- molte amministrazioni non hanno più provveduto all'aggiornamento della specifica sezione del sito web (“*Oneri introdotti ed eliminati*”) specificando, nella maggior parte dei casi, che si tratta di “*dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria per intervenuta abrogazione dell'articolo 34 del d.lgs. n. 33/2013, ai sensi del d.lgs. n. 97/2016*”<sup>10</sup>;
- altre hanno eliminato la sezione o comunque la sezione esiste ma è completamente vuota nei contenuti (non vengono riportati dati neanche con riferimento ai provvedimenti adottati precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 97/2016)<sup>11</sup>;
- altre ancora, hanno trasferito i contenuti informativi pubblicati nella specifica sezione “*Oneri introdotti ed eliminati*” in quella dedicata alla “*Normativa*”<sup>12</sup>.

Nonostante ciò, si conferma anche per il 2020, che il sito web costituisce la modalità più frequentemente utilizzata dalle Amministrazioni per pubblicare gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

### 3. Conclusioni: la valutazione dell'impatto in termini di semplificazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri

Nel 2020, l'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento della funzione pubblica evidenzia, rispetto al 2019, un netto calo della pubblicazione degli elenchi. In particolare, da un tasso di pubblicazione del 50% rilevato nel 2019 si passa a uno del 25% nel 2020.

Nonostante si possa riscontrare un modesto miglioramento della capacità delle amministrazioni di individuare gli oneri introdotti ed eliminati (supportato dall'attività di verifica svolta dal Dipartimento della funzione pubblica), l'impatto delle disposizioni risulta nettamente insoddisfacente: solo il 25% dei provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri informativi è stato pubblicato corredato dai relativi elenchi.

<sup>10</sup> Rientrano tra queste: [Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili](#); [Ministero dell'Interno](#); [Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali](#); [Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali](#); [Ministero della Giustizia](#); [Ministero dell'economia e delle finanze](#); [Ministero della cultura](#); [Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare](#).

<sup>11</sup> Tra queste: la [Presidenza del Consiglio dei Ministri](#); il [Ministero della Difesa](#).

<sup>12</sup> Si tratta, ad esempio, del [Ministero dello Sviluppo Economico](#) che, recependo il senso della norma, continua a predisporre e pubblicare, in allegato ai provvedimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 7 della legge n. 180/2011, l'elenco degli oneri introdotti ed eliminati.

A ciò si aggiunge la disomogeneità dei comportamenti delle amministrazioni nella predisposizione e pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati in termini di esaustività e di qualità delle informazioni fornite. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si rileva, accanto ad un positivo impegno di alcune amministrazioni, il persistere di “resistenze” delle amministrazioni e di un approccio che continua a considerare la pubblicazione degli oneri introdotti ed eliminati come un mero adempimento formale.

Un altro elemento da considerare è il *trend* della numerosità dei provvedimenti che citano oneri amministrativi tra il 2013 e il 2020 (Tav. 7).

**TAVOLA 7 - Provvedimenti che recano oneri (anni 2013 – 2020)**

Anno	Provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri	Totale dei provvedimenti che menzionano oneri	% dei provvedimenti che introducono modificano o eliminano oneri sul totale dei provvedimenti che menzionano oneri
2013	25	47	53%
2014	70	133	53%
2015	70	121	58%
2016	58	111	52%
2017	33	99	33%
2018	36	64	56%
2019	30	73	41%
2020	36	85	42%

Si può notare che la numerosità di questi provvedimenti, sebbene caratterizzata da una variazione nel corso degli anni, non è particolarmente elevata e mostra un trend di riduzione, che può essere ricondotto in larga misura, come evidenziato dalle associazioni imprenditoriali, all'esclusione dal campo di applicazione delle disposizioni in oggetto degli adempimenti fiscali e previdenziali, che possono essere invece particolarmente onerosi per cittadini e imprese.

Un'ulteriore criticità è costituita dalle sovrapposizioni con la relazione di cui all'art. 8: i regolamenti ministeriali sono oggetto di entrambe le relazioni.

Dopo nove anni di applicazione, si conferma che lo strumento di monitoraggio e trasparenza degli oneri, introdotto con l'art. 7 della legge n.180 del 2011 ha avuto uno scarso impatto e non ha consentito di raggiungere l'obiettivo di assicurare la piena conoscibilità dei nuovi oneri per i cittadini e le imprese e di indurre le amministrazioni a prevenire l'introduzione di nuove complicazioni.

La diversificazione degli strumenti per perseguire tali obiettivi, previsti dalla legge n. 180 del 2011, che prevede un mero elenco per gli atti amministrativi e una vera e propria quantificazione degli oneri per gli atti normativi si fondava sul presupposto, rivelatosi erroneo, di una maggiore numerosità degli atti amministrativi rispetto a quelli normativi. Tale diversificazione mirava ad assicurare una maggiore sostenibilità della rilevazione degli oneri introdotti con gli atti amministrativi. In realtà, prendendo ad esempio il 2020, si evidenzia che il numero di atti normativi oggetto della relazione prevista all' articolo 8 della legge n. 180 è stato superiore a quello degli atti amministrativi monitorati con la relazione di cui all'articolo 7.

Inoltre la semplice elencazione degli oneri introdotti ed eliminati non consente un approfondimento qualitativo e quantitativo del loro impatto su cittadini e imprese.

È necessaria una riflessione su come perseguire più efficacemente le finalità alla base delle disposizioni del 2011. L'indicazione emersa progressivamente dal confronto con le associazioni imprenditoriali è quella di coordinare le disposizioni in materia di bilancio degli oneri introdotti ed eliminati (art. 8) e quelle in materia di trasparenza (art. 7), in modo da rendere più efficace l'impegno per prevenire l'introduzione di nuovi costi amministrativi.

Per realizzare tale coordinamento potrebbe essere necessaria una modifica normativa che estenda la quantificazione monetaria agli oneri introdotti ed eliminati dagli atti amministrativi. Tale estensione (il cui impatto complessivo andrebbe comunque valutato alla luce dei risultati dei monitoraggi più recenti) potrebbe essere resa sostenibile grazie a due interventi, da combinare tra loro.

Il primo consiste nel rendere l'impegno di misurazione più selettivo, escludendo gli oneri di minore rilevanza in termini di impatto sui destinatari. Si tratta di una modifica alle linee guida disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, che ha escluso dal Bilancio gli adempimenti a "basso impatto", definiti sulla base della numerosità dei destinatari e dell'entità dell'onere.

Il secondo intervento, ancora allo studio, riguarda il potenziamento del supporto alle amministrazioni non solo *ex post*, in fase di redazione del bilancio, ma anche *in itinere*, tramite l'istituzione, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria di un "Osservatorio sui costi della burocrazia" che accompagni le amministrazioni nelle attività di individuazione e di stima degli oneri.

Inoltre, nell'ottica del supporto alle amministrazioni è possibile immaginare un potenziamento delle attività di formazione.

Inoltre, come da tempo evidenziato dalle associazioni imprenditoriali, il campo di applicazione delle disposizioni in materia di oneri dovrebbe essere esteso ai settori oggi esclusi (adempimenti in materia fiscale e creditizia e quelli verso terzi).

In tutti i casi il Dipartimento della funzione pubblica è impegnato ad accrescere il coordinamento delle azioni di verifica e supporto alle amministrazioni e, soprattutto, il coinvolgimento degli stakeholder, che contribuiscono in modo determinante alle attività oggetto della presente relazione.

**Monitoraggio degli oneri introdotti ed eliminati, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 della legge n. 180/2011. Anno 2020**

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	GU del 10-01-2020, n.7	DM	25/10/2019, n. 989	Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati.	X			Il decreto definisce le linee generali d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2019-2021 e i relativi indicatori per la valutazione dei risultati. <b>Ai fini del presente monitoraggio degli oneri introdotti ed eliminati, di cui all'articolo 7, comma 3 della legge n. 180/2011, rilevano solo gli oneri a carico delle Università non statali.</b> Secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto, le Università già ammesse al contributo di cui alla legge n. 243/1991, entro l'anno 2018 (Fondo di finanziamento ordinario), possono concorrere per l'assegnazione delle risorse messe a disposizione per la programmazione adottando e inviando al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: a) il documento di programmazione strategica dell'Ateneo; b) un programma con la scelta di un numero massimo di due obiettivi tra quelli indicati nella tabella 1 allegata al decreto e almeno due indicatori con i relativi target per ogni obiettivo scelto, assicurando la coerenza tra azioni e indicatori selezionati; c) l'importo massimo richiesto.	Oneri già previsti Si tratta di mera ripetizione di oneri già previsti nei precedenti DM di programmazione triennale adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, DPR 25/1998; articolo 1-ter DL 7/2005 conv. L 43/2005; d.lgs. 19/2012.	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		D. Dirett.	10/02/2020, n. 147	Istituzione di nuove università non statali.				Secondo quanto disposto dall'articolo 6 del DM 25/10/2019 n. 989 e precisato dal relativo decreto direttoriale attuativo n.147 del 10/02/2020 (articolo 1), ai fini	Si tratta di un provvedimento attuativo del DM n. 989/2019. Non	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
SITA' E DELLA RICERCA								<p>dell'istituzione di nuove sedi e dei corsi di studi, le Università non statali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la seguente documentazione: a) documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori; b) offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale; c) piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica del progetto formativo e di sviluppo della sede, indipendentemente da qualsiasi contribuzione statale anche a regime. A tale documentazione va aggiunto il parere del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio e, per le classi di area medico sanitaria (medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria; professioni sanitarie), il parere della Regione.</p> <p>Le documentate istanze sono trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esclusivamente con modalità telematica. Alla procedura telematica si accede attraverso apposite credenziali, che gli interessati provvedono direttamente a richiedere al primo accesso al sito Internet.</p>	<p>introduce nuovi oneri rispetto a tale decreto ma fornisce le indicazioni operative ai soggetti interessati per la presentazione e la valutazione delle istanze di nuove università non statali. Si tratta di ripetizione di oneri già previsti in precedenti programmazioni.</p>	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U. del 24-01-2020, n.19	DM	20/09/2019, n. 170	Regolamento recante la disciplina delle modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro	X (eliminati)			<p>Il regolamento stabilisce le modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, la richiesta di iscrizione è redatta in originale tramite l'utilizzo di appositi strumenti software in conformità a quanto previsto dal codice informatico dell'amministrazione digitale. Il documento informatico che contiene la richiesta è sottoscritto personalmente dal capo</p>	<p><b>Oneri eliminati</b> Il Regolamento ha modificato le modalità di adempimenti dell'onere informativo relativo all'obbligo di iscrizione degli atti di ultima volontà nel Registro generale dei testamenti,</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall'articolo 12, comma 7, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.				<p>dell'archivio notarile mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e, dai notai, mediante firma digitale. La richiesta di iscrizione deve essere trasmessa in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata. Il notaio e il capo dell'archivio notarile, ai quali non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro ore dall'invio, devono trasmettere nuovamente la richiesta di iscrizione in via telematica ovvero su supporto cartaceo. L'articolo 6 del decreto prevede inoltre che i documenti informatici e quelli su supporto cartaceo contenenti le richieste di iscrizione devono essere trasmessi e conservati con modalità conformi alle idonee misure di sicurezza. Ai sensi dell'articolo 8, peraltro, si attende un provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili con il quale verranno stabiliti, tra l'altro, i seguenti elementi: a) la data a decorrere dalla quale la richiesta d'iscrizione può essere eseguita per via telematica; b) le modalità tecnico-operative per la redazione, sottoscrizione, trasmissione e conservazione delle richieste di iscrizione; c) i requisiti di legittimazione e le credenziali di autenticazione con le quali il personale degli archivi notarili può consultare in via telematica i dati inseriti nel registro generale dei testamenti; d) le modalità informatiche e telematiche di consultazione dei dati dell'indice gli atti di ultima volontà. Si attende decreto attuativo (Direttore generale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili).</p>	<p>introdotto dall'art. 5-bis della L. n. 307/1981. In particolare, è stata sostituita la modalità di trasmissione della richiesta di iscrizione su modulo redatto su supporto cartaceo (con consegna all'Archivio notarile competente), con la trasmissione telematica del modello direttamente al Registro generale dei testamenti, istituito presso l'Ufficio Centrale degli archivi notarili. Il Dm n. 170/2019 prevede al secondo comma dell'art. 6 che con provvedimento del direttore generale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili siano fissate: a) le modalità tecnico-operative per la redazione sottoscrittione, trasmissione e conservazione delle richieste di iscrizione, nonché delle</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>comunicazioni che gli archivi notarili devono effettuare all'Ufficio centrale degli archivi notarili in merito ai versamenti eseguiti dai notai, per la gestione e conservazione dei dati e per assicurare la loro segretezza; b) i requisiti di legittimazione e le credenziali di autenticazione con le quali il personale degli archivi notarili può consultare in via telematica i dati inseriti nel registro generale dei testamenti; c) le modalità informatiche e telematiche di consultazione dei dati dell'indice previsto dal terzo comma dell'art. 154 del Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e all'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	G.U. del 24-01-2020, n.19	DM	04/12/2019	Disciplina dei dispositivi segnaletici da apporre sui veicoli.				Il decreto reca le disposizioni sull'omologazione dei pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico, prevedendo che, ai fini di una loro commercializzazione, è necessario predisporre una dichiarazione di prestazione di prodotto, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 305/2011.	1737, convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562; d) la data a decorrere dalla quale la richiesta di iscrizione può essere eseguita per via telematica; e) la data a decorrere dalla quale le nuove modalità di cui alla lett. a) sono operative.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U. del 30-1-2020, n.24	Circolare e direttoriale (pubblica per comuni cato)	16/01/2020, n. 10088	Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.	X	X	X (Sito web, sezione normativa)	Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 agosto 2019 stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, demandando ad un'apposita circolare esplicativa la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto. La circolare è finalizzata, pertanto, a fornire ulteriori specificazioni relative ai criteri e alle modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla	<b>Oneri già previsti.</b> Si tratta di oneri preesistenti per i quali è indicata di seguito la normativa da cui derivano gli obblighi medesimi:- Legge 15 maggio 1989, n. 181; Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015; Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2017; Decreto del Ministro	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>legge n. 181 del 15 maggio 1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale. In particolare, la Circolare, <b>al punto 9</b>, prevede che, ai fini della concessione delle agevolazioni, la domanda è redatta secondo lo schema disponibile nell'apposita sezione del sito del Soggetto gestore, <a href="http://www.initalia.it">www.initalia.it</a>, nel sito del Ministero, <a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a> e sulla piattaforma <a href="http://www.incentivi.gov.it">www.incentivi.gov.it</a>. Alla domanda, firmata digitalmente e trasmessa per via elettronica al Soggetto gestore, devono essere allegati i seguenti documenti: a) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante: 1) l'eventuale ricevimento di aiuti di Stato, per i quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi dell'articolo 8 del DPCM 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007; 2) la classificazione del soggetto proponente quale impresa di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel DM 18/04/2005; 3) il possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 4 del DM 30/08/2019; b) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dello stesso Soggetto gestore, dell'informazione antimafia; c) nel</p>	dello sviluppo economico 30 agosto 2019.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>caso in cui l'impresa non sia definibile come Newco, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28/12/2000, n. 445; d) atto costitutivo e statuto; e) piano d'impresa. L'impresa è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione</p> <p><b>Il punto 10</b> prevede che l'impresa è tenuta a inviare al Soggetto gestore eventuali precisazioni o chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione presentati entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.</p> <p><b>Il punto 12</b> prevede che l'impresa è tenuta a trasmettere al Soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento della delibera di concessione delle agevolazioni, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del contratto di finanziamento agevolato.</p> <p><b>Il punto 13</b> prevede che la domanda di erogazione è trasmessa per via elettronica dall'impresa al Soggetto gestore con le seguenti modalità: A. utilizzo dello schema disponibile nei siti <a href="http://www.invitalia.it">www.invitalia.it</a>, <a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a> e sulla piattaforma <a href="http://www.incentivi.gov.it">www.incentivi.gov.it</a>; B. firma digitale del legale rappresentante; C. allegazione della documentazione aggiuntiva riportata al punto 13.7 della circolare.</p> <p>Solo in caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota dell'agevolazione, l'impresa allegata alla</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>domanda i seguenti documenti: a) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria; b) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, in merito all'invarianza, rispetto alle precedenti fasi del procedimento, dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ovvero, nel caso ci sia stata una variazione di tali soggetti, la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dello stesso Soggetto gestore, dell'informazione antimafia.</p> <p>L'impresa beneficiaria deve presentare, inoltre, entro il termine di 6 mesi dalla erogazione dell'ultimo stato avanzamenti lavori, la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso di tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per il regolare esercizio dell'attività oggetto del programma di investimento e l'avvenuto adempimento degli oneri previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p><b>Il punto 14</b> prevede che l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Soggetto gestore le eventuali modifiche sostanziali del programma o variazioni del soggetto</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U. del 01-02-2020, n.26	Avviso	20/12/2019	Avviso pubblico per il finanziamento di interventi per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia		X		<p>beneficiario, fornendo una documentata motivazione</p> <p><b>Il punto 15</b> prevede che l'impresa è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. In particolare, a partire dalla data di stipula del contratto di contributo conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del contratto di finanziamento agevolato, l'impresa rende al Soggetto gestore, con cadenza semestrale e fino al quinto, ovvero (nel caso di piccole e medie imprese) al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, , per il tramite del proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, una dichiarazione attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate.</p> <p>L'avviso pubblico determina l'ammontare delle risorse disponibili e disciplina i requisiti di accesso dei soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità, i costi ammissibili, i termini, le modalità e la procedura per la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di interventi di costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento di infrastrutture per la distribuzione e per la realizzazione di reti intelligenti (smart grid), finalizzati ad incrementare direttamente la quota di</p>		
									<p><b>Oneri già previsti</b></p> <p>Oneri già previsti nel Bando del MISE-DGMEREN - Div. VIII del 20.03.2017 sulle infrastrutture elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid) nei territori</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				(smart grid) nei territori delle regioni meno sviluppate.				<p>fabbisogno energetico coperta da generazione distribuita da fonti rinnovabili nei territori delle regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria Campania, Puglia e Sicilia. Possono accedere alle agevolazioni di cui all'avviso pubblico esclusivamente i concessionari del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria Campania, Puglia e Sicilia).</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti interessati sono tenuti a presentare la domanda di agevolazione, completa di tutti i suoi allegati, in conformità al modello accluso all'avviso pubblico, allegato 1. La presentazione della domanda di agevolazione deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma informatica raggiungibile dal seguente link:  <a href="http://www.ponic.gov.it/DGAECE.Impresa">http://www.ponic.gov.it/DGAECE.Impresa</a></p>	<p>delle regioni meno sviluppate – Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 Fesr, Asse IV, Azione 4.3.1".</p> <p>Gli oneri informativi sono quelli usualmente indicati nei bandi derivanti dall'impiego di risorse comunitarie e consistono in una procedura informatizzata che consente l'eliminazione del cartaceo e lo snellimento delle fasi istruttorie.</p>	
								<p>L'articolo 11, precisa, inoltre, che, qualora nel corso delle verifiche dei requisiti di ammissibilità o delle proposte progettuali risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, la Commissione di valutazione, tramite gli uffici competenti del MISE DGAECE, ne farà richiesta al proponente, assegnando il termine, perentorio e non prorogabile, di 30 giorni per fornire il riscontro richiesto. Tutte le comunicazioni avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Secondo quanto previsto dal successivo articolo 15, i beneficiari possono richiedere l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 40% del contributo concesso per ciascun progetto ammesso alle agevolazioni. Gli anticipi richiesti devono essere garantiti, per il loro intero importo, da fidejussione rilasciata da una banca o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente (articolo 131, comma 4, del regolamento (UE) 1303/2013). Tali anticipi devono riferirsi, per il loro intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo. Per l'erogazione delle quote di contributo, fino ad un importo pari al 90% del contributo complessivo, incluso l'eventuale anticipo, i beneficiari presentano una richiesta corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e da una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto ammesso a contributo. Si prevede, poi, che la rendicontazione finale deve essere: 1. presentata entro 6 mesi dalla data di completamento degli interventi; 2. riferita al complesso delle spese sostenute; 3. accompagnata dalla relazione finale di progetto - che deve contenere la valutazione del grado di raggiungimento degli specifici obiettivi prefissati, riferiti al singolo progetto ammesso a contributo - e dalla documentazione di collaudo delle opere eseguite.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G.U del 07-02-2020, n.31	DM	26/11/2019	Disposizioni attuative in materia di privativa di nuova varietà vegetale.		X		Il decreto definisce le modalità di deposito di una domanda di privativa di nuova varietà vegetale prevedendo che essa deve essere redatta in lingua italiana e può essere depositata: A) online, tramite il sistema di deposito dell'UJBM, <a href="https://servizionline.uibm.gov.it">https://servizionline.uibm.gov.it</a> , previa registrazione al sistema stesso; B) in modalità cartacea, presso le Camere di commercio o inviata mediante servizio postale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni: a) identificazione del richiedente (costitutore) e anche dell'eventuale mandatario; b) la denominazione proposta e indicazione in italiano e in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene; c) nome e nazionalità dell'autore della varietà vegetale; d) eventuale rivendicazione della priorità. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti: a) descrizione della varietà; b) riproduzione fotografica della varietà; c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda; d) dichiarazione del costitutore (di cui all'articolo 165 del CPI) in merito alla novità della varietà e all'esistenza di eventuali diritti da parte di terzi; e) documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate; f) attestazione di pagamento della tassa prevista.	<b>Oneri già previsti</b> Il decreto, in attuazione, dell'articolo 170 comma 3- <i>nonies</i> del Codice di Proprietà Industriale, abroga e sostituisce il precedente decreto 16 maggio 2012. Non aggiunge nuovi oneri a carico di cittadini e imprese, già definiti con il detto Codice e il vigente decreto, ma specifica meglio i compiti delle due Amministrazioni coinvolte nel procedimento di valutazione delle domande di privativa per nuove varietà vegetali: il Ministero dello Sviluppo economico - UJBM e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto	G.U del 10-02-2020, n.33	DM	09/10/2019, n. 175	Regolamento recante la disciplina delle modalità di utilizzo del	X (introdotti)			Il regolamento disciplina l'utilizzo del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, istituito dall'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio	<b>Oneri di nuova introduzione</b>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				contributo a valere sul fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020».				pluriennale per il triennio 2018 - 2020". Possono accedere alle risorse di tale fondo tutti i soggetti costituiti in forma di associazione che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. In caso di realizzazione dei progetti in partenariato, l'associazione individuata quale soggetto capofila dagli altri componenti è considerata soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione.		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità		Avviso	20/05/2020, n. 1	Finanziamento di attività di assistenza psicologica psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da				In attuazione dell'articolo 8, comma 1 del DM 175/2019, l'Avviso n. 1/2020 individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento. In particolare, l'Avviso prevede, al punto 2, che i soggetti beneficiari devono presentare, pena l'esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il Modello A allegato all'Avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante, accompagnata		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
à sociale delle imprese).				malattia oncologica e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.				da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità. In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta solo dal soggetto capofila ed accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il Modello A1 attestante la volontà di partecipare al partenariato. Detta dichiarazione deve essere presentata anche per le collaborazioni gratuite secondo il Modello A2. La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal Modello B contenente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione. Al fine di evidenziare l'esperienza pregressa e specifica maturata, al Modello B è allegato il Modello B1, recante l'elenco degli interventi realizzati nel triennio 2017-2019 nelle aree di attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. Tutti gli enti partecipanti dovranno altresì produrre copia dello statuto aggiornato e dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari o in alternativa, indicare che gli stessi sono pubblicati sul proprio sito Internet, fornendo l'URL (indirizzo) di riferimento di entrambi. In caso di partenariato, il citato Modello B deve essere presentato da ciascun partner. Inoltre, per ogni proposta progettuale dovrà essere presentata la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte dal soggetto proponente e da		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U del 11-02-2020, n.34	DM	16/12/2019	Criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto.	X (introdotti)			<p>ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il Modello C. La proposta progettuale deve essere elaborata utilizzando il Modello D. Il piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando il Modello E.</p> <p>La suddetta documentazione, intestata al proponente, dovrà essere inviata sia in formato PDF, che in formato WORD ed EXCEL (aperto).</p> <p>Il decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione della pensione di inabilità ai lavoratori in servizio o cessati dall'attività alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 250-bis dell'articolo 1, legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto-correlata, di origine professionale, accertata e riconosciuta che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, ai fini del godimento della pensione, i soggetti interessati devono presentare domanda di accesso all'INPS.</p>		
									<p><b>Oneri di nuova introduzione</b></p> <p>Secondo quanto rappresentato dalla Direzione generale del Ministero il provvedimento introduce nuovi oneri – il cui elenco è in corso di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione - trattandosi di un provvedimento attuativo di disposizioni che individuano ulteriori soggetti aventi diritto al riconoscimento della pensione di inabilità.</p> <p>Come generalmente previsto per la fruizione dei benefici di natura pensionistica, è</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>richiesta la presentazione di apposita domanda. I soggetti interessati devono presentare all'INPS, entro il 31 marzo di ciascun anno, domanda di riconoscimento delle condizioni legittimanti l'accesso alla prestazione. La pensione di inabilità è concessa ai soggetti affetti da patologie asbesto-correlate, derivanti da esposizione all'amianto, a condizione che siano riconosciute di origine professionale con apposita certificazione rilasciata dall'INAIL ed allegata alla domanda di certificazione del diritto. È, inoltre, richiesto il possesso da parte dell'interessato di almeno cinque anni di contributi nell'arco dell'intera vita lavorativa.</p> <p>L'iter istruttorio di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U del 17-02-2020, n.39	DM	28/01/2020	Modalità di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono. Nel caso di acquisti di più dispositivi per lo stesso minore, il contributo è riconosciuto limitatamente ad un solo dispositivo. Il contributo è erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l'acquisto del dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore. Secondo quanto disposto dall'articolo 4, per beneficiare del contributo, il richiedente, prima di procedere all'acquisto del dispositivo, presenta istanza, mediante procedura di registrazione sulla piattaforma informatica, accessibile, dal 20 febbraio 2020, direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'identità dei	X (introdotti)			Il decreto disciplina le modalità di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono. Il contributo o il rimborso è richiesto da uno dei genitori o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale su un minore che non abbia compiuto il quarto anno di età al momento dell'acquisto del dispositivo antiabbandono. Nel caso di acquisti di più dispositivi per lo stesso minore, il contributo è riconosciuto limitatamente ad un solo dispositivo. Il contributo è erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l'acquisto del dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore. Secondo quanto disposto dall'articolo 4, per beneficiare del contributo, il richiedente, prima di procedere all'acquisto del dispositivo, presenta istanza, mediante procedura di registrazione sulla piattaforma informatica, accessibile, dal 20 febbraio 2020, direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'identità dei	<p>ricoscimento ed erogazione della prestazione è gestito dall'INPS che con la circolare del 9 marzo 2020, n. 34 ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso alla pensione di inabilità.</p> <p><b>Oneri di nuova introduzione</b> L'iniziativa è terminata il 31/12/2020 e prevedeva oneri di nuova introduzione per il cittadino e per l'esercente. L'onere di nuova introduzione per il cittadino è consistito nella compilazione on-line dei campi proposti da un'applicazione web realizzata ad hoc ("bonuseggiolino.it") in cui, a seguito di accesso via SPID, era necessario dichiarare di essere genitore o di esercitare le funzioni di responsabilità genitoriale per il</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>richiedenti è verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, di seguito AGID. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identità digitale. Il richiedente, successivamente alla registrazione, provvede ad inserire i dati identificativi del minore (nome, cognome e codice fiscale).</p>	<p>bambino per il quale veniva richiesto il bonus. Successivamente il richiedente si recava presso uno degli esercizi commerciali registrati sulla piattaforma per poter usufruire dello sconto di 30 euro sul prezzo di acquisto. Per richiedere, invece, il rimborso per dispositivi già acquistati prima dell'entrata in esercizio della citata applicazione web (28 febbraio 2020) era necessario caricare sulla medesima piattaforma copia dello scontrino/fattura di acquisto del dispositivo. Il rimborso avveniva con accredito sull'IBAN indicato sulla piattaforma. L'onere di nuova introduzione per l'esercente è stato invece quello di registrarsi sulla piattaforma tramite</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate e, successivamente, emettere le relative fatture e caricarle sul Sistema Elettronico di Interscambio per poter essere rimborsato dell'importo dei bonus utilizzati presso il proprio esercizio commerciale, fisico o immateriale.</p>		
								<p>Secondo quanto disposto dall'articolo 5, le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali è possibile utilizzare il buono elettronico sono inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso l'applicazione web dedicata. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati si registrano sull'applicazione web a decorrere dal 1° febbraio 2020.</p> <p>La registrazione, basata su un sistema di cooperazione informatica, tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia dei sistemi antiabbondono conformi alle specifiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019,</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 17-02-2020, n.39	Circular e	05/02/2020, n. 30711	Modalità e termini di presentazione e delle istanze di accesso alle agevolazioni		X		<p>n. 122, nonché la dichiarazione che i buoni elettronici sono accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.</p> <p>L'avvenuta registrazione determina l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione del buono elettronico di spesa. Per gli acquisti dei dispositivi antiabbandono effettuati in data antecedente al 20 febbraio 2020, l'articolo 7 prevede un rimborso pari a trenta euro per ogni dispositivo acquistato. Per ottenere il rimborso i richiedenti devono presentare istanza entro sessanta giorni dall'operatività della piattaforma dedicata. All'istanza di rimborso è allegata copia dei giustificativi di spesa, scontrino fiscale o fattura, attestante l'acquisto del dispositivo antiabbandono.</p> <p>Qualora il giustificativo di spesa non riporti la specifica di acquisto «dispositivo anti abbandono» è allegata una dichiarazione del richiedente, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, e secondo il modello disponibile sulla piattaforma, da cui risultano i dati identificativi del minore (nome, cognome e codice fiscale) e che il giustificativo di spesa è relativo all'acquisto di un dispositivo antiabbandono.</p> <p>La circolare definisce le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-</p>		
									<p><b>Oneri già previsti</b> Si tratta di oneri preesistenti per i quali è indicata di seguito la normativa da cui derivano gli obblighi medesimi:</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013.				19 novembre 2013 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013. Secondo quanto previsto dal punto 7 della Circolare, le istanze per l'accesso alle agevolazioni firmate digitalmente devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico <a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a> . L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima. Il rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica. Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accredito degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo <a href="mailto:zfu@pec.mise.gov.it">zfu@pec.mise.gov.it</a> . La richiesta deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell'eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.	- Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 marzo 2018.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U del 19-02-2020, n.41	DM	24/12/2019, n. 177	Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.		X		<p>L'istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto che compila e presenta l'istanza. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa proponente è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.</p> <p>Inoltre, secondo quanto disposto dal punto 12, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.</p> <p>Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riconosce a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, l'assegnazione di una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.</p> <p>I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identità digitale.</p> <p>Il decreto disciplina i criteri e le modalità di</p>	<p><b>Oneri già previsti</b></p> <p>Il DM n. 177/2019 conferma gli oneri già disciplinati dal DPCM 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, introducendo all'articolo 7, comma 5, a carico degli esercenti inseriti nell'elenco di comma 1 del medesimo articolo, l'obbligo della tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica.	in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con la Carta.	
								<p>L'articolo 5 dispone che, ai fini dell'attivazione della Carta, i soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo <a href="https://www.18app.it/it/">https://www.18app.it/it/</a>.</p> <p>L'articolo 7 prevede le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco. Ai fini dell'inserimento in tale elenco, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2020, sulla piattaforma informatica dedicata.</p> <p>La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G.U del 19-02-2020, n.41	DM (pubblico per comuni cato)	20/12/2019, n. 41184	Secondo avviso pubblico per la presentazione e selezione delle proposte progettuali per il periodo 2020-2023 nell'ambito della sottomisura 10.2 del PSRN 2014-2020: sostegno per la conservazione e, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura - Attività di caratterizzazioni oneri delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità.				Il decreto approva l'Avviso pubblico per la presentazione e selezione dei progetti per il periodo 2020-2023 inerenti la sottomisura 10.2 "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura" del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 (PSRN), approvato dalla Commissione europea con Decisione n. (C2015) 8312 del 20 novembre 2015. Gli obiettivi della sottomisura 10.2 sono la conservazione e caratterizzazione del patrimonio genetico animale e il mantenimento della variabilità genetica attraverso una serie di azioni finalizzate alla caratterizzazione, raccolta ed utilizzo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, al fine di conoscerne e valorizzarne l'unicità genetica e le connesse potenzialità produttive attuali e future, in considerazione dell'importanza rivestita ai fini scientifici, economici, ecologici, storici e culturali. <b>Ai fini del presente monitoraggio degli oneri introdotti ed eliminati, di cui all'articolo 7, comma 3 della legge n. 180/2011, rilevano solo gli oneri a carico degli Enti di natura privatistica.</b> Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 dell'Avviso, per la presentazione della domanda di sostegno è necessario che ciascun proponente abbia preventivamente costituito o aggiornato il proprio "Fascicolo aziendale" presso l'organismo pagatore (da ora in poi anche OP) territorialmente competente in base alla Regione dove è ubicata la sede legale del proponente stesso. I soggetti che intendono accedere alle		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>agevolazioni finanziarie di cui all'avviso, in forma individuale o associata, presentano domanda di sostegno all'Autorità di Gestione. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo pagatore AGEA, secondo una delle seguenti modalità:</p> <p>a. direttamente sul sito <a href="http://www.agea.gov.it">www.agea.gov.it</a>, sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica mediante codice One Time Password (OTP), previa registrazione della propria posizione anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati); b. in modalità assistita sul Portale SIAN <a href="http://www.sian.it">www.sian.it</a> per coloro che hanno conferito mandato a un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'Organismo pagatore AGEA, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, previa registrazione della propria posizione anagrafica sul portale AGEA. La domanda di sostegno deve indicare con chiarezza il comparto per il quale il proponente intende accedere alle agevolazioni finanziarie. Un proponente può presentare una sola domanda di sostegno e per un unico comparto.</p> <p>Nella domanda di sostegno il proponente dovrà sottoscrivere, tramite firma elettronica, le dichiarazioni di cui all'allegato 2 rese ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Unitamente alla domanda di sostegno, ciascun proponente dovrà allegare in formato elettronico la seguente documentazione:</p> <p><b>1.</b> atto costitutivo e/o Statuto dell'ente</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>proponente da cui risultino finalità compatibili con le attività previste dalla sottomisura 10.2 del PSRN nonché eventuali documenti necessari a comprovare l'ambito operativo; <b>2.</b> documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del proponente, firmatario della domanda; <b>3.</b> progetto delle attività, che deve coinvolgere almeno il 40 % delle razze del comparto, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 dell'avviso; <b>4.</b> dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al regime IVA (allegato n. 2A); <b>5.</b> certificazione ISO 9000 oppure certificazione di sistemi simili pertinenti, qualora il proponente intenda avvalersi del punteggio; <b>6.</b> documenti probanti il possesso del requisito di cui ai punti f.1 o f.2 di cui all'articolo 9, tabella 1 (esperienza documentata almeno quinquennale di almeno 3 tecnici stabilmente impiegati per la durata del progetto nell'attività di caratterizzazione e valutazione genetica e/o salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale tra cui almeno 1 laureato nelle pertinenti discipline scientifiche (scienze agrarie, veterinarie, ed equipollenti); esperienza documentata almeno triennale di almeno 2 tecnici stabilmente impiegati per la durata del progetto nell'attività di caratterizzazione e valutazione genetica e/o salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale). tale certificazione può essere prodotta anche come dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell'Organizzazione/Ente presso cui è stata maturata l'esperienza; <b>6.</b> documenti probanti il possesso del requisito</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>di cui al punto g.1 di cui all'articolo 9, tabella 1 (soggetti senza fine di lucro in possesso della personalità giuridica ai sensi della legislazione vigente nei singoli Stati membri della UE), qualora il proponente intenda avvalersi del relativo punteggio.</p> <p><u>domanda di sostegno progetto collettivo</u></p> <p>In caso di progetto collettivo, oltre alla documentazione precedentemente elencata, con l'esclusione della descrizione dell'organizzazione del proponente e della struttura adibita alla realizzazione del progetto, idonea a soddisfare il requisito delle capacità tecnico-scientifiche e con un'autonoma capacità di gestione amministrativo-contabile, il capofila dovrà allegare anche la seguente documentazione:</p> <p><b>1.</b> atto costitutivo del capofila dal quale si possa individuare la forma giuridica del proponente, le sue finalità rispondenti alle finalità del progetto, i soggetti partecipanti con i ruoli e responsabilità di ciascuno e ogni altro elemento atto ad individuare la presenza dei requisiti di ammissibilità; <b>2.</b> schema riepilogativo del progetto collettivo delle attività, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1.1, atto ad individuare i requisiti di ammissibilità nonché il punteggio attribuibile al progetto collettivo nel suo complesso; <b>3.</b> riepilogo generale delle voci di costo redatto secondo lo schema dell'allegato 1.B</p> <p>Il punto 7.2 dell'Avviso precisa che al fine di garantire la congruità e ragionevolezza della spesa, dovrà essere preventivamente svolta un'indagine di mercato attraverso il reperimento di almeno tre preventivi di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>spesa, indipendenti e comparabili tra di loro, da allegare alla domanda di sostegno, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1.D e in caso di eventuali modifiche progettuali, unitamente ad una dichiarazione nella quale sia indicato il preventivo prescelto e le motivazioni tecnico economiche della scelta. Per i beni, i servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.</p>		
								<p>Come stabilito dal punto 7.3, affinché una spesa sia ammissibile deve, tra l'altro, essere supportata da documenti giustificativi (fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente).</p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 10, inoltre, nel caso in cui un beneficiario necessiti di apportare al progetto approvato una variante di importo superiore (variante sostanziale, ovvero comportante variazioni compensative tra singole voci di spesa superiori al 10% di ciascuna voce), deve presentare domanda all'Autorità di Gestione secondo una delle seguenti modalità: a. direttamente sul sito <a href="http://www.agea.gov.it">www.agea.gov.it</a>, sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica mediante codice OTP; b. in modalità assistita sul Portale SIAN <a href="http://www.sian.it">www.sian.it</a> per coloro che hanno conferito mandato a un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'Organismo Pagatore AGEA, sottoscrivendo l'atto tramite firma</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>elettronica mediante codice OTP.</p> <p>La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a) relazione tecnico-amministrativa; b) piano finanziario (con indicazione importi ex-ante ed ex post); c) eventuale altra documentazione a corredo.</p> <p>A seguito del provvedimento di concessione emesso dall' Autorità di Gestione e successivamente alla realizzazione delle attività e delle relative spese, il beneficiario, al fine di richiedere l'erogazione del contributo pubblico, presenta apposita domanda di pagamento all' Organismo Pagatore. Qualora il beneficiario intenda sottoporre alla Commissione una relazione atta ad illustrare il raggiungimento degli obiettivi, deve inviare preventivamente la stessa all'Organismo Pagatore e per conoscenza all'Autorità di Gestione tramite PEC. Le domande sono presentate esclusivamente in forma telematica in una delle seguenti modalità: a. direttamente sul sito <a href="http://www.agea.gov.it">www.agea.gov.it</a>: sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP sul portale AGEA, previa registrazione della propria anagrafica sul suddetto portale come utenti qualificati; b. in modalità assistita sul Portale SIAN <a href="http://www.sian.it">www.sian.it</a>: per i beneficiari che hanno conferito mandato a un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'Organismo Pagatore AGEA, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, previa registrazione della propria posizione anagrafica sul portale AGEA.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 21-02-2020, n.43	DM	20/12/2019	Regime di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale essenziali per la sicurezza nazionale.				La domanda di pagamento è compilata conformemente al modello definito dall'Organismo Pagatore e alla stessa deve essere allegato quanto segue: a) la documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata; b) la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti che devono essere effettuati dai beneficiari tramite Bonifico o ricevuta bancaria (Riba) ed attraverso un conto corrente esclusivamente dedicato alle attività oggetto di contributo pubblico e intestato al beneficiario; c) relazione sullo stato di avanzamento delle attività; d) fidejussione a favore di AGEA, a garanzia della buona esecuzione delle attività finanziate, pari all'importo del contributo richiesto per ogni stato di avanzamento. Nel caso di progetti collettivi le domande di pagamento sono presentate singolarmente da ciascun beneficiario partecipante a tali progetti, ciascuna per le spese di propria competenza.		
								Il decreto definisce i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale essenziali per la sicurezza nazionale. Il finanziamento si rivolge alle imprese che nei due esercizi precedenti la presentazione della domanda di finanziamento abbiano avuto un fatturato medio di almeno il 50% per le grandi imprese o di almeno il 25% per le PMI da attività di costruzione e trasformazione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici. L'articolo 6 rimanda l'attivazione delle procedure a bando per la presentazione dei	<b>Si attende decreto attuativo.</b> L'articolo 6 del decreto rimanda a un successivo decreto del Direttore della DGPIPMI l'attivazione delle procedure a bando per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento. Per il 2020, non vi sono	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 24-02-2020, n.46	DM	10/01/2020	Disciplina dell'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale nonché di individuazione del logo «Marchio storico di interesse nazionale».				progetti e delle relative domande di finanziamento, la definizione dei criteri e delle modalità di calcolo dei costi/spese ammissibili, nonché delle percentuali di finanziamento dei costi/spese del progetto a un decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese. Si attende decreto attuativo.	quindi oneri informativi per le imprese collegati al DM 20/12/2019; le richieste di informazione alle imprese saranno infatti dettagliate con successivo decreto direttoriale (bando) che indicherà modalità e criteri di presentazione delle domande.	
								L'articolo 31 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 giugno 2019, n. 58, ha previsto che i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 gennaio 2020, ha istituito il logo «Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel registro possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali e ne ha definito i criteri per l'utilizzo.	Il decreto detta disposizioni generali indicando i contenuti dell'istanza di iscrizione al Registro dei marchi storici e fa rinvio a un successivo provvedimento per le ulteriori disposizioni attuative; sembra, pertanto, introdurre nuovi oneri amministrativi che tuttavia sono meglio dettagliati nel successivo decreto direttoriale 27 febbraio 2020.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO	G.U del 07-04-	D. Dirett.	27/02/2020	Modalità applicative per	X (introdotti)			<p>L'articolo 1 prevede che l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale è effettuata attraverso istanza recante le seguenti indicazioni:</p> <p>a) i dati anagrafici del richiedente;</p> <p>b) la qualifica dell'istante, precisando se si tratta del titolare del marchio o del licenziatario esclusivo;</p> <p>c) gli estremi della prima registrazione nonché dei rinnovi successivi, ove si tratti di un marchio registrato, oppure la documentazione di cui all'articolo 178, comma 4 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e all'articolo 53, comma 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, ove si tratti di un marchio non registrato, a dimostrazione del suo uso effettivo e continuativo per almeno cinquanta anni, precisando i prodotti e servizi cui lo stesso si riferisce secondo la classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza; detta documentazione può consistere nella presentazione di campioni di imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari;</p> <p>d) una dichiarazione sostitutiva, da cui risulti che il marchio di impresa di cui si chiede l'iscrizione nel registro speciale sia utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.</p>		
								<p>Con Decreto del Direttore Generale per la Tutela della Proprietà Industriale, sono state definite le modalità attuative e gli aspetti</p>	<b>Oneri di nuova introduzione</b> Il decreto definisce in	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
SVILUPPO ECONOMICO	2020, n.92			l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.				<p>procedurali relativi alla presentazione delle istanze per l'iscrizione dei marchi storici al registro.</p> <p>Come stabilito dall'articolo 1 del DM 10/01/2020 e dagli articoli 2 e seguenti del relativo decreto attuativo, l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale è effettuata attraverso presentazione dell'istanza presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi esclusivamente in via telematica, attraverso il portale on line raggiungibile al link <a href="https://servizioline.uibm.gov.it">https://servizioline.uibm.gov.it</a> a cui è possibile accedere previa registrazione.</p> <p>L'istanza di iscrizione, per i marchi registrati, è accompagnata dal verbale di primo deposito in Italia o dal verbale di rinnovazione meno recente disponibile, dalla riproduzione dell'esemplare del marchio nonché da tutta la documentazione inerente alle modifiche (limitazioni o rinunce parziali) dei prodotti/servizi protetti. L'istanza di iscrizione, per i marchi non registrati, è accompagnata dalla riproduzione dell'esemplare del marchio e dalla documentazione attestante l'uso effettivo e continuativo per almeno cinquanta anni, precisando i prodotti e servizi cui si riferisce secondo la classificazione internazionale di Nizza.</p> <p>L'iscrizione ha durata illimitata, non è soggetta a rinnovo e può essere oggetto di richiesta di cancellazione da parte del titolare o del licenziatario tramite apposita istanza di rinuncia, da depositare con le medesime modalità di deposito dell'istanza di iscrizione.</p>	modo dettagliato gli adempimenti a carico dei soggetti che intendono ottenere l'iscrizione al Registro speciale dei marchi storici. Sembra pertanto introdurre nuovi oneri amministrativi.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 28-02-2020, n.50	Circolare e direttoriale (pubblicità per comuni catò)	10/02/2020, n. 34751	Termini e modalità di presentazione e della richiesta di sospensione e/o rinegoziazione e dei finanziamenti agevolati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2019.	X			La circolare fissa i termini e le modalità di presentazione della richiesta di sospensione e rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi dei decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010 (bandi "investimenti innovativi"), 13 dicembre 2011 (bando "biomasse") e 5 dicembre 2013 (bando "efficienza energetica 2013"). Le richieste di rinegoziazione dei finanziamenti agevolati, concessi dal Ministero ai sensi dei decreti del 6 agosto 2010, del 13 dicembre 2011 e del 5 dicembre 2013 possono essere presentate dalle imprese beneficiarie che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione dei progetti ammessi o che siano state revocate per il solo mancato pagamento delle rate di Finanziamento agevolato. Secondo quanto disposto dal testo della circolare, nei punti 4 e 5, il Soggetto beneficiario può richiedere al Soggetto gestore, oltre che una sospensione del pagamento delle rate di capitale, una rimodulazione della durata della restituzione del finanziamento. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa corredata di copia del documento d'identità, dovrà essere inviata all'indirizzo PEC <a href="mailto:postergazionecredito@postacert.initalia.it">postergazionecredito@postacert.initalia.it</a> .	<b>Oneri già previsti</b> Si tratta di oneri preesistenti per i quali è indicata di seguito la normativa da cui derivano gli obblighi medesimi: - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010; - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011; - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013; - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2019.	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMO	G.U del 28-02-2020, n.50	DM	30/12/2019	Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione e di borse di studio per lo	X			Il decreto definisce l'ammontare delle risorse destinate, per l'Anno 2019, all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e stabilisce i requisiti per la presentazione delle domande. Secondo quanto disposto dall'articolo 3, la domanda di assegnazione della borsa di	<b>Oneri già previsti</b> Gli oneri informativi previsti a carico dei cittadini (tirocinanti richiedenti l'erogazione della borsa di studio di cui	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MIA E DELLE FINANZE				svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione e delle domande - Anno 2019.				studio deve contenere, con dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/00 e successive modificazioni: a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente; b) il codice fiscale; c) la data di inizio del tirocinio; d) il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario; e) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria presso il quale è svolto il tirocinio formativo.	all'articolo 3 del DM 30/12/2019 e all'articolo 73 del DL n. 69/2013 non ha subito alcuna modifica e integrazione rispetto a quanto previsto in passato ma solo nelle modalità di presentazione della domanda essendo stata prevista la facoltà di trasmissione della medesima anche a mezzo email pec.	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		Circular e direttoriale	23/06/2020	Circular attuativa del decreto interministeriale 30 dicembre 2019, recante la determinazione annuale delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 73 del decreto				La circolare, attuativa del decreto interministeriale 30/12/2019, precisa, con riferimento alle modalità operative di presentazione della domanda, i seguenti aspetti: - non potrà essere ritenuta sufficiente la mera allegazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) o dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda volta ad ottenere l'attestazione del valore ISEE-U al CAF, all'INPS o ad altro ente autorizzato al rilascio; - non sarà valido l'esito di una mera simulazione di calcolo ISEE-U, che non costituisce certificazione; - la richiesta di borsa di studio potrà, ai sensi dell'articolo 38, DPR 28 n. 445/2000, essere sottoscritta dall'interessato in presenza del		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché l'individuazione dei requisiti per l'attribuzione delle borse di studio per l'anno 2019. Istruzioni operative per la presentazione e delle domande e per la trasmissione dei dati da parte degli Uffici giudiziari				<p>dipendente addetto, ovvero essere sottoscritta e presentata o spedita all'Ufficio giudiziario ove viene svolto il tirocinio, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso, al fine del rispetto del termine, vale la data di spedizione.</p> <p>La Circolare prevede, inoltre, che la domanda, qualora non depositata con modalità cartacee, potrà essere presentata in modalità telematica (email pec) mediante le seguenti operazioni: a) invio da indirizzo email pec nella titolarità del tirocinante istante (mittente) all'indirizzo email pec istituzionale dell'ufficio giudiziario di svolgimento del tirocinio (destinatario). L'utilizzo delle email pec sia per l'invio che per la ricezione della domanda telematica è indispensabile, e non suscettibile di sistemi sostitutivi, al fine di garantire l'autenticazione del mittente e la certezza della data di spedizione e ricezione della domanda di assegnazione della borsa di studio; b) allegazione alla email pec in formato pdf dei documenti sopra indicati (modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto, attestazione ISEE-U, copia del documento di identità); c) indicazione nell'oggetto della mail della dicitura "domanda borsa di studio" seguita dal cognome e nome del mittente (es. "domanda borsa di studio (Rossi Maria)").</p>		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	G.U del 04-03-2020, n.55	DM	15/01/2020, n. 383	Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione				In attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, il decreto disciplina le misure eccezionali di sostegno del mercato delle uova e delle carni di pollame in Italia.		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
ALIMENTARI E FORESTALI	(UE) n. 2019/1323 della Commissione, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.							<p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, i soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al decreto presentano apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa. Le domande sono redatte in carta semplice o in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati e sono supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate. Tale documentazione può essere costituita dai registri ufficiali detenuti dalle aziende o da altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime.</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 12-03-2020, n.65	DM	15/01/2020	Agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani.				<p>Il decreto costituisce attuazione dell'articolo 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inerente l'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani.</p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione le associazioni rappresentative delle categorie produttive. Sono ammissibili all'agevolazione le seguenti iniziative finalizzate alla promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani: a) partecipazione a fiere e saloni internazionali; b) eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali; c) incontri bilaterali con associazioni estere; d) seminari in Italia con operatori esteri e all'estero; e) azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line.</p>	<p>Con questo decreto non sono aggiunti nuovi oneri a carico dei soggetti interessati. I requisiti previsti per i regolamenti d'uso dei marchi collettivi e di certificazione sono infatti già previsti dal Codice di proprietà industriale (d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Secondo quanto disposto dall'articolo 3, la domanda volta ad ottenere l'agevolazione può essere presentata se il soggetto beneficiario ha depositato una domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione oppure una domanda di conversione del marchio collettivo precedentemente registrato.</p> <p>Unitamente alla domanda di marchio collettivo o di certificazione volontari italiani viene consegnato, contestualmente o nei due mesi successivi, anche un regolamento specifico (c.d. DISCIPLINARE) che deve contenere le informazioni di seguito specificate.</p> <p><u>Regolamento d'uso dei marchi collettivi:</u>  a) il nome del richiedente; b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico; c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico; d) le condizioni di ammissione dei membri; e) la rappresentazione del marchio collettivo; f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo; g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari; h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini; i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 28-11-2020, n.296	D. Dirett.	20/11/2020	Criteri e modalità di applicazione dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione	X (introdotti)			<p><u>Regolamento d'uso dei marchi di certificazione</u></p> <p>a) il nome del richiedente; b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di proprietà industriale; c) la rappresentazione del marchio di certificazione; d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione; e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione; f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari; g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione; h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.</p> <p>Da ultimo, l'articolo 8 rimanda la definizione delle modalità di presentazione della domanda di agevolazione, i criteri di valutazione delle stesse, le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione dell'agevolazione, i controlli, le sanzioni e le revoche a una successiva circolare applicativa del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi.</p>		
								<p>In attuazione dell'articolo 8 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 gennaio 2020, il decreto definisce i termini di apertura e modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni dirette a sostenere la</p>	<p><b>Oneri di nuova introduzione</b> Con tale decreto sono stati aperti i termini per chiedere l'agevolazione e sono stati indicati gli</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani - Termini di apertura e modalità di presentazione e delle domande, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni.				promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani. Ai sensi dell'articolo 7 del bando, le domande di agevolazione devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC dell'associazione al seguente indirizzo PEC: marchicollettivi@legalmail.it indicando nell'oggetto «Agevolazioni per marchi collettivi/certificazione». Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente. Si assume quale data di presentazione la data di ricezione, a mezzo PEC, della domanda di agevolazione. La domanda di agevolazione, redatta secondo il modello allegato (allegato 1) e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione - secondo le modalità indicate dall'articolo 38 del DPR n. 445/2000 contiene: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione possiede i requisiti previsti dalla normativa; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione ha sede legale in Italia; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione è iscritta al registro delle persone giuridiche (solo in caso di associazioni riconosciute); d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione: 1. abbia depositato una domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione; o 2. abbia depositato una domanda di conversione del marchio collettivo o di certificazione precedentemente registrato; e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione non ha in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita	adempimenti a tal fine necessari da parte dei soggetti beneficiari. Sembra pertanto introdurre nuovi oneri amministrativi.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>percezione di risorse pubbliche; f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che non sono state assunte delibere di scioglimento dell'associazione; g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i servizi oggetto della domanda di agevolazione non saranno forniti da amministratori o loro prossimi congiunti o da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori dell'associazione; h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio.</p> <p>Alla domanda di agevolazione deve essere allegata idonea documentazione (statuto, atto costitutivo, ecc.) da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda. La domanda di agevolazione (allegato 1) deve essere corredata dal Progetto di promozione del marchio, (allegato 2), con l'indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati.</p> <p>La domanda e i relativi allegati devono essere inviati in formato PDF unicamente dall'indirizzo PEC dell'associazione richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso occorre allegare la relativa procura speciale, in formato PDF, come da modello allegato (allegato 3). Nell'oggetto della PEC si deve riportare il nome dell'associazione richiedente l'agevolazione.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 9, l'erogazione delle agevolazioni avviene a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute,</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>accertate sulla base delle fatture quietanzate, e del raggiungimento degli obiettivi del progetto. La documentazione finale delle spese sostenute, di seguito elencate, deve essere inviata - entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto - dall'associazione a Unioncamere tramite PEC all'indirizzo <a href="mailto:marchicollectivi@legalmail.it">marchicollectivi@legalmail.it</a>: a) relazione dettagliata dei risultati conseguiti corredata degli output riferibili alle singole spese sostenute; b) copia conforme dei titoli di spesa quietanzati con una descrizione puntuale dei servizi svolti in coerenza con le spese approvate; c) attestazioni dei pagamenti che dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, bonifico postale o RIBA da cui si evinca l'avvenuto pagamento della spesa, l'importo e il nominativo del ricevente, a pena della non ammissibilità della spesa stessa; d) preventivi di spesa per i servizi acquisiti; e) curriculum del fornitore che evidenzia l'adeguatezza delle capacità tecnico professionali ed organizzative rispetto alla fornitura del servizio. Nel caso di un servizio reso da professionista questi dovrà essere titolare di partita IVA coerente con l'attività svolta.</p> <p>L'articolo 10 precisa poi che le associazioni beneficiarie sono tenute a rispondere alle eventuali richieste di informazioni e dati avanzate da Unioncamere allo scopo di agevolare il monitoraggio dei progetti. L'associazione beneficiaria, inoltre, si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di agevolazione, tutta la</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
PCM - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA ENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	G.U del 24-03-2020, n.78	Ordinanza, n. 4	23/03/2020	Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19.				documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa alla realizzazione del progetto. Ai sensi dell'articolo 11, qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare all'agevolazione concessa devono darne immediata comunicazione a Unioncamere tramite PEC al seguente indirizzo: marchicollectivi@legalmail.it riportando nell'oggetto della PEC la dicitura «Rinuncia» e il numero di protocollo della comunicazione di concessione.		<b>Confartigianato</b> Il provvedimento introduce nuovi oneri.

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>anagrafici dell'impresa richiedente, ivi inclusi gli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla realizzazione del programma e sul quale verranno erogate le agevolazioni di cui all'ordinanza; b) dichiarazione del legale rappresentante, resa secondo le modalità stabilite dalla prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dell'Agenzia delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica; c) dichiarazione possesso requisiti; d) la descrizione del soggetto proponente, il piano degli investimenti e le previsioni di copertura dei costi, con indicazione delle modalità di apporto dei mezzi propri e/o dei finanziamenti di terzi; e) relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, attestante la capacità produttiva giornaliera dell'impresa ante e post investimento richiesto, la funzionalità, la pertinenza e la congruità del programma d'investimento e delle spese ad esso riferite rispetto agli obiettivi produttivi del programma stesso, nonché le caratteristiche tecniche dei dispositivi, ivi incluso l'eventuale possesso di certificazioni di prodotto. La relazione deve inoltre esplicitare gli eventuali necessari adempimenti autorizzativi e la relativa tempistica di ottenimento al fine di attestare la cantierabilità del programma; f) l'impegno alla messa a disposizione dei dispositivi prodotti in favore del Commissario straordinario al fine della relativa acquisizione, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019; g) ultimi due bilanci di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>esercizio approvati o documentazione equipollente.</p> <p>La domanda di agevolazione deve, inoltre, essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mediante firma digitale.</p> <p>L'articolo 10 disciplina, poi, le modalità di concessione ed erogazione dell'agevolazione stabilendo che le agevolazioni sono concesse dall'agenzia in seguito a un provvedimento di ammissione che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalla beneficiaria entro cinque giorni dalla relativa notifica.</p> <p>A seguito dell'erogazione della quota a saldo riferita al programma degli investimenti, la beneficiaria potrà presentare la richiesta di erogazione della quota di contributo riferita al capitale circolante sulla base della documentazione che sarà indicata sul sito dell'agenzia. A conclusione del programma l'impresa dovrà presentare apposita dichiarazione di entrata in produzione degli investimenti agevolati e della messa a disposizione del Commissario dei dispositivi.</p> <p>Secondo quanto stabilito dall'articolo 11, eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, ovvero variazioni del programma d'investimento devono essere tempestivamente comunicate all'agenzia. La comunicazione deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa.</p> <p>L'impresa beneficiaria, secondo quanto disposto dall'articolo 12, è tenuta inoltre a: a) tenere a disposizione tutti i documenti giustificati relativi alle spese rendicontate per i cinque anni successivi al completamento del</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	G.U del 26-03-2020, n.80	D. Dirett.	16/03/2020	Istruzioni operative di accesso ai contributi per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinate ad interventi a sostegno del trasporto		X		<p>programma; b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, le ispezioni ed i monitoraggi finalizzati a verificare le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; c) corrispondere a tutte le richieste formulate dall'agenzia di informazioni, dati e rapporti tecnici.</p>		
								<p>Il decreto disciplina le modalità operative per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.</p> <p>Le domande di accesso ai contributi a sostegno del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato devono pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it">incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it</a></p> <p>Le domande di accesso, secondo quanto disposto dall'articolo 1, devono essere indirizzate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale</p>	<p><b>Oneri già previsti</b></p> <p>Sono previsti i medesimi oneri già indicati dalla norma (Decreto 14 luglio 2017, n. 125 "Regolamento ferrobonus" e D.D. n. 89 del 17 agosto 2017 "decreto di attuazione") per le annualità precedenti.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				ferroviario intermodale.				<p>- Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, utilizzando per la presentazione i modelli allegati al provvedimento, ovvero: a. l'allegato 1a contenente la domanda di accesso ai contributi o, in alternativa, l'allegato 1b nel caso di imprese già beneficiarie dei contributi nelle annualità 2017 e 2018; b. l'allegato 2 contenente la dichiarazione sostitutiva relativa ai treni* km commissionati nel triennio 2012 - 2013 - 2014 (solo per le imprese che presentano l'allegato 1a); c. l'allegato 3 esclusivamente per le imprese beneficiarie configurabili come operatori di trasporto combinato (MTO).</p> <p>Il diritto al contributo dovrà essere comprovato, nel corso delle due annualità, a consuntivo di ciascuno periodo di dodici mesi di riferimento (31 agosto 2019 - 30 agosto 2020, 31 agosto 2020 - 30 agosto 2021), in ragione dei treni* km effettuati - previa presentazione del modello di cui all'allegato 4 (modello di rendicontazione) e con l'acquisizione di contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi.</p> <p>Ai fini del monitoraggio dell'obbligo di mantenimento, per ulteriori 24 mesi, del volume di traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo, il quale si intende, per le imprese aderenti alla misura per le annualità 2020 e 2021, decorrente dal 30 agosto 2021, le imprese trasmettono al Ministero l'elenco dei treni* chilometro effettuati e ulteriori elementi che saranno</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 31-03-2020, n.86	Avviso (pubblico) per comuni (cato)	05/03/2020	Avviso pubblico per l'acquisizione di proposte progettuali finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture stradali nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G.	X (introdotti)			richiesti dal Ministero ai fini del monitoraggio. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il tramite del soggetto gestore, renderà disponibili in formato elettronico, i modelli utili per la raccolta dei dati. Con Decreto Ministeriale del 25 settembre 2019 recante "Modalità di attuazione per il finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza stradale nell'area territoriale di Genova con sperimentazioni in tecnologia 5G" sono state disciplinate le modalità di attuazione per accedere e fruire del finanziamento per i progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte degli operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Con la comunicazione COM (2016) 588 del 14 settembre 2016 (c.d. 5G Action Plan) la Commissione Europea ha individuato il dispiegamento tempestivo del 5G come un'opportunità strategica per l'Europa. In attuazione del Decreto ministeriale del 25 settembre 2019 sopra citato, l'avviso ha come obiettivo l'individuazione e la selezione di progetti atti a favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori. <b>Ai fini del presente monitoraggio degli oneri introdotti ed eliminati, di cui all'articolo 7, comma 3 della legge n. 180/2011, rilevano solo gli oneri a carico degli Enti di natura privatistica.</b>		
									<b>Oneri di nuova introduzione</b> Trattasi di nuovi oneri informativi necessariamente connessi alla partecipazione a un bando di gara. Nello specifico il bando, relativo al finanziamento di progetti sperimentali per il 5G, consegue dall'applicazione di quanto disposto con Decreto Ministeriale del 25 settembre 2019 recante "Modalità di attuazione per il finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza stradale nell'area territoriale di Genova con sperimentazioni in tecnologia 5G".	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Secondo quanto disposto dal punto 6 dell'Avviso, la domanda, recante la dicitura "Progetto 5G Genova", nonché l'indicazione degli eventuali partners del soggetto proponente, redatta in lingua italiana ed in carta legale, sottoscritta nelle forme di cui al DPR 445/00, dal titolare dell'impresa proponente, anche in qualità di capofila, ovvero dal legale rappresentante o da persona munita dei relativi poteri, deve essere presentata a mano, in plico chiuso e sigillato, al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali. La domanda deve, altresì, essere inviata, entro il medesimo termine al seguente indirizzo PEC: <a href="mailto:dgscecp.div02@pec.gov.it">dgscecp.div02@pec.gov.it</a></p> <p>La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:</p> <p>a) dichiarazione del soggetto partecipante (in caso di soggetti partecipanti ad una forma di intesa tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti, tranne le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici): 1. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del sopracitato decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159: la dichiarazione va resa con riferimento al</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>titolare, se si tratta di impresa individuale, ai soci se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale e, comunque, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio: la dichiarazione va resa con riferimento al titolare se si tratta di un'impresa individuale, dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al socio unico ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;</p> <p>b) dichiarazione con la quale il partecipante afferma di aver preso conoscenza delle</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>disposizioni dell'avviso, di accettarle integralmente ed incondizionatamente;</p> <p>c) idonea documentazione attestante la sussistenza dei poteri in capo al soggetto, ovvero ai soggetti, sottoscrittori della domanda e della documentazione alla stessa allegata: oltre all'originale o copia autentica della eventuale procura, bisogna presentare una copia dello statuto, ovvero copia in carta semplice del libro dei verbali dell'organo societario che ha conferito i necessari poteri, in caso di società o consorzio.</p> <p>Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rilasciate nelle forme di cui al DPR445/00, e devono essere sottoscritte dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante o dalla persona munita dei relativi poteri. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in una forma di intesa le dichiarazioni dovranno essere rilasciate e sottoscritte da ciascuno dei soggetti. Le dichiarazioni rilasciate nelle forme di cui al DPR 445/00 devono essere accompagnate da fotocopia (leggibile) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.</p> <p>L'articolo 12 disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti prevedendo che, a seguito dell'aggiudicazione dei progetti, il MISE provvederà al trasferimento delle risorse secondo le seguenti modalità:</p> <p>a. un'anticipazione, ove richiesta, di una prima quota di importo non superiore al 30% del contributo concesso, previa trasmissione, da parte del Proponente, della seguente documentazione: provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'INTERNO	G.U del 31-03-2020, n.86	DM	17/02/2020, n. 20	Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il	X (introdotti)		X (G.U.)	(RUP) con i relativi contatti (indirizzo, telefono ed e-mail); nominativo del referente di progetto (se diverso dal RUP), con i relativi contatti (indirizzo, telefono ed e-mail); codice identificativo del progetto (CUP) generato; dichiarazione del conto corrente dedicato; b. pagamenti intermedi fino al 60% del finanziamento concesso a presentazione ed approvazione, da parte del MISE, degli stati di avanzamento lavori a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute; c. il restante 10% a saldo, o il minore importo necessario, a seguito del completamento del progetto, previa presentazione di una relazione descrittiva delle attività svolte, degli obiettivi raggiunti e della quantificazione degli indicatori di output e di risultato previsti dal suddetto progetto, previa approvazione da parte dell'Amministrazione. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e certificare le spese effettivamente sostenute nel periodo. L'Avviso precisa inoltre, all'articolo 16, che i progetti selezionati sono soggetti al monitoraggio e alla verifica dello sviluppo e dello stato di avanzamento per tutta la loro durata secondo la lista delle attività, possibilmente organizzata in fasi di verifica, e il piano operativo presentati dal proponente. Il regolamento disciplina l'acquisto, la detenzione, il porto, il trasporto e l'utilizzo degli strumenti marcatori, aventi le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 che possono essere		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 02-04-2020, n.88	DM	20/12/2019, n. 181	trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica.				<p>impiegati a fini amatoriali e agonistici. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di verifica della conformità dei prototipi dei suddetti strumenti marcatori a cura del Banco Nazionale di prova.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica - invia preliminarmente i prototipi al Banco Nazionale di prova, che ne verifica la conformità alle caratteristiche tecniche ed escluda la natura di armi;</p> <p>- rilascia, per ciascun esemplare, idonea attestazione dalla quale risulti che l'esemplare medesimo è conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformità da parte del Banco nazionale di prova.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 6, l'utilizzo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica è consentito esclusivamente nei campi attrezzati. Ove i campi attrezzati siano realizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il loro utilizzo deve essere autorizzato. Di ogni evento i promotori devono darne avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza.</p> <p>L'autorizzazione, così come copia della comunicazione, devono essere conservati a cura del titolare per essere esibiti, a richiesta, agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.</p> <p>Il decreto disciplina le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».</p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 4 del</p>		
				Regolamento recante le condizioni per il rilascio					La disposizione reca, in primo luogo, una mera facoltà in capo al pubblico	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLA SALUTE	G.U del 06-04-2020, n.91	DM	02/04/2020	Modalità semplificate da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope.		X		regolamento, i pubblici esercizi e i circoli privati interessati all'utilizzo del logo «No Slot» presentano telematicamente la segnalazione allo Sportello unico delle attività produttive del Comune del territorio in cui hanno sede i locali nei quali si intende esporre il logo. Nella segnalazione, i soggetti interessati indicano la volontà di esporre il logo «No Slot» e l'ubicazione dei locali nei quali si procederà all'esposizione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/00, secondo il modello riportato all'allegato 2, relativa: a) al possesso dei requisiti per richiedere l'esposizione del logo «No Slot»; b) alla descrizione dei locali, corredata da idonea documentazione fotografica, e dei flussi di pubblico; c) al tipo di attività e di utenza dei locali presso i quali sarà apposto il logo «No Slot». L'utilizzo del logo può essere iniziato dalla data di presentazione della segnalazione e ha durata annuale. Al relativo rinnovo si provvede con la presentazione di una nuova SCIA.	esercente, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri generalizzati. Inoltre, la procedura risulta in linea con gli obiettivi di semplificazione che richiedono la presentazione di una semplice SCIA. Non si ritiene, pertanto, siano stati introdotti generalizzati oneri amministrativi o informativi a carico degli operatori economici.	
				Modalità semplificate da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope.				In ragione dell'emergenza COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il seguente decreto indica le modalità semplificate per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare, l'articolo 1 prevede che i permessi di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope sono rilasciati in modalità elettronica all'indirizzo di posta indicato dal richiedente in sole tre copie numerate stampabili e	<b>Oneri già previsti</b> Trattasi di ripetizione di oneri già previsti dal decreto del Ministro della salute 27 maggio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2015, recante «Nuove modalità da osservare per ottenere il permesso	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>utilizzabili una sola volta per le operazioni richieste, firmate con firma elettronicamente riprodotta e non autografa del direttore dell'Ufficio centrale stupefacenti della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico.</p> <p>Le richieste di autorizzazione all'importazione, esportazione e transito possono essere presentate dalle aziende previamente autorizzate e dalle farmacie ospedaliere, per l'importazione di medicinali carenti o non autorizzati all'immissione in commercio in Italia per singoli pazienti o cumulative, utilizzando i modelli per le richieste di rilascio dei permessi di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti in forma elettronica, pubblicate sul sito del Ministero della salute.</p> <p>Inoltre, è previsto che durante il periodo dell'emergenza COVID-19, per garantire la continuità della fornitura e distribuzione dei medicinali stupefacenti e psicotropi alle farmacie e agli ospedali, i rinnovi delle autorizzazioni di cui al comma 2 sono trasmessi alle imprese autorizzate solo per posta elettronica certificata, firmati con firma elettronicamente riprodotta e non autografa del direttore dell'Ufficio centrale stupefacenti della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico.</p>	<p>di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope». Gli oneri riguardano le modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Al fine di una semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori autorizzati a svolgere tali attività, il nuovo DM 02/04/2020 stabilisce che la trasmissione all'Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della salute delle richieste, avvenga in formato elettronico in luogo della precedente trasmissione in cartaceo via posta ordinaria. L'atto resta in vigore solo limitatamente all'emergenza COVID, alla fine della quale il decreto decade e si</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G.U del 07-04-2020, n.92	D. Dirett.	04/03/2020	Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la direttiva di esecuzione 2008/90/CE, in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE, il decreto dispone, all'articolo 2, i materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis) sono commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore. Il documento del fornitore non è simile e non va confuso con il documento di accompagnamento. Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni: a) la dicitura «norme e regole UE»; b) il nome dello Stato membro in cui il documento è stato redatto o il relativo codice; c) l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice; d) il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile; e) il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita; f) la denominazione botanica; g) la dicitura «materiali CAC»; h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà: il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle						ritorna ai permessi cartacei in uso precedentemente.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	G.U del 08-04-2020, n.93	DM	19/11/2019, n. 182	Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.				<p>varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospenso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospenso»; i) la data di emissione del documento.</p> <p>Qualora sia apposto ai materiali CAC, il documento del fornitore è di colore giallo. Il documento del fornitore, inoltre, è stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, chiaramente visibile e leggibile.</p>		<p>CNA</p> <p>Si segnalano i seguenti elementi:          Introdotta l'obbligo di gestione anche per produttori esteri tramite la figura del rappresentante autorizzato: rappresenta un nuovo onere "positivo" poiché è volto a garantire maggiore trasparenza e parità di concorrenza tra imprese italiane ed estere</p> <p>Rimangono sostanzialmente invariate, con qualche modifica sulle tempistiche, le dichiarazioni di produttori e importatori</p> <p>Viene prevista l'introduzione, anche in questo caso con un obiettivo di trasparenza,</p>

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>del primo anno solare di attività, mediante il modulo di cui all'Allegato IV.</p> <p>Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di:</p> <p>a) fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) gestiti nel corso dell'anno solare precedente;</p> <p>b) inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio, corredata da una relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati, nella quale sono evidenziate, in modo chiaro e separato, le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi specifici cui è preposto, ovvero, se non tenuti alla redazione del bilancio, documentazione contabile dalla quale devono evincersi gli specifici utilizzi del contributo ambientale nonché l'eventuale avanzo di gestione conseguito.</p>		<p>di un Registro Nazionale produttori (non ancora operativo)</p> <p>Vengono modificati i parametri tecnici per la determinazione del contributo sulle diverse classi di PFU. Questa novità sta impattando significativamente sui gommisti.</p> <p>Al di là del tema oneri, occorre evidenziare che il DM aveva l'obiettivo di intervenire sulla disciplina dei PFU per superare le notevoli criticità emerse nel tempo, in particolare al fine di rendere più trasparente ed efficiente il vecchio modello. Da questo punto di vista, dopo quasi un anno si evidenzia che gli obiettivi non sono stati raggiunti e la gestione dei PFU presenta molte zone d'ombra che si ripercuotono negativamente sui gommisti che, a causa delle criticità nella raccolta, si ritrovano con i piazzali pieni di pneumatici fuori uso. 7 Si evidenzia inoltre che il DM ha inaspettatamente</p>

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
										<p>soppresso il Tavolo permanente di consultazione della gestione dei PFU; effettivamente questo Tavolo, previsto dal precedente DM, era rimasto di fatto inattivo, ma in merito la CNA aveva chiesto al Ministero di ampliarlo e rafforzario per renderlo un utile luogo di confronto sul tema.</p> <p>Un altro aspetto particolare è determinato dall'articolo 3, comma 4, del DM n. 182/2019 che impone ai produttori o importatori di pneumatici di specificare la tipologia di pneumatico in base al peso, sulla base di una classificazione stabilita dal Ministero nell'Allegato 1.</p> <p>Questa specifica si traduce in una grossa complicazione nella gestione del lavoro del gommista, soprattutto perché su ogni tipologia di gomma e di peso, i sistemi collettivi deputati alla raccolta applicano un importo differente del PFU (importo che serve a coprire i costi di</p>

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Secondo quanto disposto dall'articolo 4, i produttori e gli importatori di pneumatici che intendono adempiere in forma associata all'obbligo di provvedere alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, costituiscono uno o più consorzi o società consortili. Entro 30 giorni dalla costituzione, il legale rappresentante della forma associata di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornendo al medesimo un elenco dei consorziati e trasmette contestualmente l'atto costitutivo e lo statuto. Ogni variazione della compagine sociale e dei relativi quantitativi degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio, deve essere comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla comunicazione è allegato un progetto descrittivo (Allegato VI), idoneo a dimostrare che il sistema è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed è effettivamente in grado di adempiere all'obbligo di assicurare la gestione su tutto il territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta. Ogni variazione dello statuto o dei contenuti del progetto è comunicata, entro 30 giorni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione fermo restando che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di richiedere</p>		smaltimento del rifiuto speciale).

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>aggiornamenti sullo svolgimento delle attività indicate nel progetto.</p> <p>Le forme associate di gestione si dotano, inoltre, di un sito Internet nel quale devono essere reperibili lo statuto ed i principali dati e informazioni oggetto di rendicontazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali la relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati, le attività e le finalità dei progetti di ricerca e sviluppo e i relativi esiti, nonché le informazioni relative al valore del contributo applicato per le diverse tipologie degli pneumatici immesse sul mercato, all'organigramma con la definizione di ruoli e responsabilità. Sono altresì indicati gli eventuali sistemi di certificazione ambientale e di qualità adottati.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 5, i produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono o intendono adempiere in forma individuale all'obbligo di provvedere alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedono a comunicare tale scelta di gestione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato II. Alla comunicazione va allegato un progetto descrittivo idoneo a dimostrare che il sistema è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e che lo stesso è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale. Il progetto deve contenere gli elementi di cui all'Allegato VI.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>I produttori o gli importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici inferiori a 200 tonnellate annue dimostrano, con idonea documentazione, che il sistema individuale di gestione è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché che il sistema medesimo è effettivamente e autonomamente funzionante ed è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati.</p> <p>I produttori o gli importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici almeno pari a 200 tonnellate annue dichiarano entro il 31 maggio di ogni anno, mediante il modulo di cui all'Allegato VII, da inserire nel Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici, le quantità degli PFU raccolte dai punti di generazione nell'anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato V, nonché la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo di raccolta.</p>		
								<p>L'articolo 6 stabilisce che entro il 31 ottobre di ogni anno i produttori e gli importatori di pneumatici, nonché le loro forme associate di gestione, comunicano, mediante il modulo di cui all'Allegato VIII, da inserire nel Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici, il contributo ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti. I produttori e gli importatori neo operanti effettuano tale comunicazione contestualmente all'inizio dell'attività e applicano il contributo ambientale risultante</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	G.U del 16-04-2020, n.100	Delibera	10/04/2020, n. 1	Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2019.		X		<p>dalla comunicazione predetta a partire dal medesimo anno solare di inizio attività, utilizzando per la gestione degli PFU nel medesimo anno solare.</p> <p>L'articolo 7 dispone, poi, che i produttori e gli importatori che esercitano l'attività di gestione in forma individuale si iscrivono al Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici mediante la comunicazione con la quale informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della scelta gestionale.</p> <p>Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali si articola in due fasi: fase 1 - prenotazione della domanda; fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma e invio della domanda.</p> <p>Con la Delibera del MIT 10.04.2020 è stato disposto l'avvio per la prenotazione/presentazione delle domande di rimborso dei pedaggi autostradali dal 20 al 27 aprile 2020 (c.d. "fase 1").</p> <p>La delibera n. 1/2020 precisa che il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali è esperibile attraverso l'apposito applicativo «pedaggi» presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet <a href="https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi">https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi</a>. A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso Portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <a href="https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscritti">https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscritti</a>. Le attività attraverso le quali</p>		
								<p>Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali si articola in due fasi: fase 1 - prenotazione della domanda; fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma e invio della domanda.</p> <p>Con la Delibera del MIT 10.04.2020 è stato disposto l'avvio per la prenotazione/presentazione delle domande di rimborso dei pedaggi autostradali dal 20 al 27 aprile 2020 (c.d. "fase 1").</p> <p>La delibera n. 1/2020 precisa che il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali è esperibile attraverso l'apposito applicativo «pedaggi» presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet <a href="https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi">https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi</a>. A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso Portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <a href="https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscritti">https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscritti</a>. Le attività attraverso le quali</p>	<p><b>Oneri già previsti</b></p> <p>Oneri già previsti con delibera del Comitato Centrale del 26/06/2019, n. 4</p> <p>"Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nel 2018".</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	G.U del 29-04-2020, n.110	Delibera	24/04/2020, n. 2	Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2019.				<p>l'utente deve utilizzare il predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalità indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link dell'applicativo.</p> <p>Nella fase 1 - prenotazione della domanda - il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi.</p> <p>Con la delibera n. 2/2020 vengono stabiliti criteri, modalità e termini per la "fase 2" della procedura di rimborso dei pedaggi autostradali concernente l'inserimento dei dati relativi alla domanda e firma e invio della stessa nel relativo file, previo abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati da Telepass a seguito della conclusione della fase 1.</p> <p>Il beneficio può essere richiesto per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dall'1.01.2019 al 31.12.2019, dai soggetti con veicoli posseduti a titolo di proprietà o in disponibilità ed utilizzati per servizi di autotrasporto di cose (in conto proprio e in conto terzi), che appartengono alla classe ecologica EuroIII, EuroIV, EuroV, EuroVI o superiore e/o alimentazione alternativa o elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4 - se volumetrico.</p> <p>La riduzione compensata è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>sostenuti per i pedaggi, purché pari almeno ad euro 200.000,00. La riduzione compensata non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo. Fermo restando il tale limite, è prevista un'ulteriore riduzione compensata se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne: ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale riduzione spetta ai soggetti che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto costo per i pedaggi nelle predette ore notturne. La delibera ribadisce che possono beneficiare della riduzione, i soggetti, di seguito indicati, che alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel corso dell'anno 2019 risultavano come: a) imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla L. 298/1974; b) cooperative aventi i requisiti mutualistici oppure consorzi o società consortili, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori; c) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'UE risultavano titolari di licenza comunitaria (rilasciata sulla base Regolamento CE 881/92; d) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercanti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio; e) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione Europea, esercitavano l'attività di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G.U del 05-05-2020, n.114	DM	03/04/2020, n. 3432	Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere.	X (introdotti)			<p>autotrasporto in conto proprio. I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori dopo il 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.</p> <p>Il decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo istituito con le finalità di: a) per favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare; b) favorire lo sviluppo e gli investimenti delle filiere; c) valorizzare i contratti di filiera nel comparto maiale e delle proteine vegetali (legumi e soia); d) sostenere e destagionalizzare nella filiera ovina la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di carni ovine; e) sostenere e valorizzare la filiera del latte bufalino in conseguenza della diffusione del COVID-19.</p> <p>Il decreto definisce in particolare i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e relativa entità dello stesso; la procedura per l'ammissione all'aiuto; i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, il soggetto beneficiario (individuabile in: impresa agricola, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva</p>		
									<b>Oneri di nuova introduzione</b>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>mais e/o proteine vegetali (legumi e soia) rispettando le clausole previste negli appositi contratti di filiera; l'impresa agricola di allevamento di ovini, che rispetti le condizioni di cui al decreto; l'impresa, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni ovine che investa in processi di destagionalizzazione e di innovazione di prodotto; l'impresa di trasformazione del latte bufalino che abbia acquistato, congelato e utilizzato per la produzione latte di bufala) presenta al soggetto gestore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA) apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, corredata dalla seguente documentazione: a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/00, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni; b) per le imprese agricole che hanno già sottoscritto entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale alle quali è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia): copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l'organizzazione di produttori e l'impresa</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U del 05-05-2020, n.114	DM	07/04/2020	Istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura.	X (introdotti)			agricola socia; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/00 riportante: c1. i. gli identificativi catastali delle particelle coltivate a mais, e proteine vegetali (legumi e soia) e la relativa superficie espressa in ettari (per le imprese di cui al punto b); c2. per le imprese agricole di allevamento di ovini, il numero di capi ovini macellati e certificati IGP e/o dei capi ovini nati allevati e macellati in Italia come registrato nella Banca dati nazionale del sistema informativo sanitario del Ministero della salute; c3. il numero di litri di latte di bufala così come risultanti dal sistema di tracciabilità e la documentazione fiscale relativa all'acquisto del latte per cui si richiede l'aiuto.		
								Il decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo istituito per le seguenti finalità: a) fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini; b) garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo; c) rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore; d) potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, e) a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti; f) promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, le imprese che intendono avvalersi dell'aiuto presentano domanda al Ministero delle		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	G.U del 05-05-2020, n.114	DM	21/04/2020, n. 321	Requisiti per la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per i fornitori di servizi autorizzati ad effettuare detti interventi.				politiche agricole alimentari e forestali. Alla domanda va allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/00, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni; b) copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera riguarda cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, esso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di fornitura che riguarda la singola impresa d'allevamento socia.		
								Il decreto disciplina la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio, installati a bordo delle navi nazionali. Al sensi di quanto disposto dall'articolo 4, la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione sui dispositivi di salvataggio sono effettuati da un fornitore di servizio autorizzato da un Organismo riconosciuto. Per ottenere l'autorizzazione il fornitore di servizio richiede ed ottiene l'approvazione da un Organismo riconosciuto. L'autorizzazione consiste nel «documento di approvazione» emesso da un Organismo riconosciuto, recante l'annotazione che l'Organismo agisce in nome e per conto dello Stato di bandiera della nave e che contenga una lista di marchi e tipi di dispositivi di salvataggio per cui un fornitore di servizio può effettuare le attività oggetto del decreto in commento. L'approvazione ha una validità di anni tre		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U del 09-05-2020, n.118	DM	22/04/2020	Tracciabilità degli oli lubrificanti di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 26	X (introdotti)			<p>dalla data del suo rilascio.</p> <p>L'articolo 7 precisa che nei casi in cui un fornitore di servizio non sia in grado di intervenire ovvero nei casi in cui il costruttore non sia più esistente o non possa fornire assistenza tecnica, la Compagnia (armatore della nave o qualsiasi altra entità o persona, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, si siano dichiarati d'accordo a rilevare tutti gli obblighi e responsabilità) può richiedere all'Amministrazione che l'intervento tecnico sia eseguito da un fornitore di servizio non approvato. Per tali scopi, la Compagnia avanza istanza in bollo al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, anche via posta elettronica certificata, dando evidenza documentale dell'impossibilità di intervento da parte di un fornitore di servizio autorizzato e richiedendo l'autorizzazione ad avvalersi di un fornitore di servizio non approvato, per l'esecuzione di un intervento tecnico a bordo. La domanda deve contenere marca e tipo del dispositivo di salvataggio in esame e la natura dell'intervento da effettuarsi (es. esame annuale e prova funzionale oppure esame quinquennale e prova funzionale ecc.).</p> <p>Il decreto introduce il nuovo sistema di tracciabilità che trova applicazione per la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale nei casi in cui questi ultimi provengano da un altro Stato membro dell'Unione europea e siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale ovvero transitino sul territorio per</p>		
									<b>Oneri di nuova introduzione</b> <b>1. Registrazione degli operatori (articoli 2 e 9):</b> i soggetti interessati dalla procedura di tracciabilità sul	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminatori	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise).				<p>essere immessi in consumo altrove. Esso disciplina, inoltre, le modalità per l'emissione del Codice amministrativo di riscontro (CAR), rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per ogni singola operazione di trasferimento dei prodotti lubrificanti.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 2, i soggetti mittenti (soggetti operanti in un altro Stato membro dell'Unione europea che intendono introdurre prodotti lubrificanti nel territorio dello Stato) e i soggetti autorizzati (soggetti in possesso della licenza fiscale rilasciata ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera d), del Testo Unico Accise, che intendono ricevere nel territorio nazionale prodotti lubrificanti provenienti da altri Paesi dell'Unione europea) che intendono, rispettivamente, introdurre nel territorio nazionale e ricevere nello stesso territorio prodotti lubrificanti, chiedono preventivamente di essere registrati utilizzando l'apposita procedura telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli (ADM).</p> <p>Il soggetto mittente indica nella richiesta telematica la denominazione, la sede e la partita IVA dell'impresa, i dati identificativi del legale rappresentante e l'ubicazione di eventuali propri depositi di prodotti lubrificanti nonché l'indirizzo di posta elettronica presso il quale il medesimo soggetto chiede di ricevere ogni comunicazione. Alla richiesta telematica è allegata la copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.</p> <p>Il soggetto autorizzato, utilizzando le credenziali SPID, indica nella richiesta</p>	<p>territorio nazionale dei prodotti lubrificanti di cui ai commi 1 e 7 del D. Lgs. 504/1995 (Testo unico accise – TUA) devono registrarsi presso il cosiddetto “applicativo LUB” dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), con le prescritte modalità, al fine di ottenere il cosiddetto Codice amministrativo di riscontro (CAR). Tale obbligo sussiste con riferimento a determinate soglie capacitive dei contenitori in cui i prodotti lubrificanti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea sono trasportati; esso è escluso nei casi di cui all'articolo 9 del decreto in parola;</p> <p><b>2. Comunicazione relativa alla variazione dei dati indicati nella richiesta telematica (articolo 2, c. 6):</b></p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>telematica, il codice della licenza fiscale in suo possesso, rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli nonché l'indirizzo della propria casella di PEC già comunicata all'ADM.</p> <p>Ricevuta la richiesta telematica e verificata la completezza e la regolarità degli elementi richiesti, l'ADM, qualora ne ricorrano le condizioni, rilascia al soggetto mittente e al soggetto autorizzato un identificativo univoco (IU). I soggetti in possesso dell'IU comunicano all'ADM ogni eventuale variazione dei dati contenuti nella richiesta telematica entro cinque giorni lavorativi dal suo verificarsi.</p>	<p>soggetti registrati sono tenuti a comunicare all'ADM (Agenzia delle Dogane e dei monopoli) ogni eventuale variazione dei dati indicati all'atto della registrazione cinque giorni lavorativi dal suo verificarsi.</p>	
								<p>Secondo quanto disposto dall'articolo 7, poi, per la movimentazione di prodotti lubrificanti il CAR è richiesto, mediante l'applicativo LUB, dal soggetto autorizzato che deve ricevere i medesimi prodotti. A tal fine lo stesso soggetto autorizzato accede con le proprie credenziali SPID all'applicativo LUB, indicando: a) l'IU del soggetto mittente dei prodotti lubrificanti; b) i quantitativi dei prodotti lubrificanti che intende ricevere, indicando se si tratta di prodotti sfusi o condizionati; c) i codici di nomenclatura combinata relativi ai prodotti di cui alla lettera b); d) l'ubicazione dell'impianto, relativo alla licenza di esercizio, cui si riferisce l'IU, presso il quale intende ricevere i prodotti lubrificanti.</p> <p>La procedura telematica finalizzata all'emissione del CAR, è integrata dal soggetto mittente, il quale, accedendo con il proprio IU e con il proprio codice operativo all'applicativo LUB, verifica l'esattezza dei dati indicati dal soggetto autorizzato indicando: a)</p>	<p><b>3. Richiesta CAR (articoli 3 e 4):</b> la richiesta del CAR, che prevede la partecipazione attiva sia del soggetto autorizzato che del soggetto mittente, va completata tra le 12 e le 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale, con riferimento ad ogni singola operazione di trasferimento degli stessi effettuata con un singolo veicolo, munito di un eventuale rimorchio. I medesimi vincoli</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>il luogo da cui i prodotti lubrificanti saranno introdotti nel territorio nazionale; b) la data e l'ora previste per l'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale; c) il tipo e la targa del veicolo e dell'eventuale rimorchio che saranno utilizzati per il trasferimento dei prodotti lubrificanti; d) l'itinerario che il veicolo con l'eventuale rimorchio seguirà nel territorio nazionale; e) la denominazione e la partita IVA dell'eventuale operatore della logistica al quale saranno consegnati, per il proseguimento della movimentazione nel territorio nazionale, i prodotti lubrificanti, che il soggetto autorizzato intende ricevere; f) la durata prevista per il trasporto nel territorio nazionale.</p>	<p>temporali sono previsti anche nel caso in cui con un unico veicolo, munito di un eventuale rimorchio, siano spedite più partite di prodotti lubrificanti che devono essere ricevute da soggetti diversi. In tali casi occorrerà un CAR per ciascuna partita movimentata. Se la circolazione dei prodotti lubrificanti avviene anche con l'utilizzo della rete ferroviaria nazionale, il soggetto mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni indicate al comma 9 del decreto in argomento, provvede ad indicare, ai fini dell'emissione del relativo CAR, oltre alla targa del veicolo e dell'eventuale rimorchio (qualora utilizzati) anche l'identificativo del container o del tank-container adoperato per il trasporto.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Per l'esportazione dei prodotti lubrificanti, il CAR è richiesto dal soggetto mittente dei prodotti stessi mediante l'applicativo LUB. A tal fine il medesimo soggetto accede con il proprio IU e con il proprio codice operativo all'applicativo LUB, indicando: a) i dati identificativi del destinatario dei prodotti lubrificanti e, per le sole movimentazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la partita IVA del destinatario; b) i quantitativi dei prodotti lubrificanti spediti, indicando se si tratta di prodotti sfusi o condizionati; c) i codici di nomenclatura combinata; d) il luogo da cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e dell'eventuale rimorchio che saranno utilizzati per il loro trasferimento; e) la data e l'ora previste per l'introduzione; f) l'itinerario che il veicolo con l'eventuale rimorchio seguirà nel territorio nazionale; g) l'Ufficio delle dogane di esportazione, ovvero l'Ufficio delle dogane di uscita; h) la denominazione e la partita IVA dell'eventuale operatore della logistica al quale saranno consegnati per la circolazione sul territorio nazionale i prodotti lubrificanti; i) la durata prevista per il trasporto nel territorio nazionale.</p> <p>La circolazione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale avviene con la scorta della copia stampata del predetto documento; in alternativa, il medesimo documento deve essere visualizzabile durante il trasporto mediante idoneo dispositivo elettronico.</p> <p>Se la circolazione dei prodotti lubrificanti avviene anche con l'utilizzo della rete ferroviaria nazionale, il soggetto mittente o il</p>	<p><b>4. Obblighi connessi al trasporto (articoli 3 e 4):</b> Il CAR va annotato, prima dell'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale, sul documento di trasporto relativo alla movimentazione degli stessi. Il soggetto mittente o il soggetto autorizzato sono tenuti, inoltre, a comunicare nei tempi previsti ogni variazione inerente alla movimentazione dei prodotti lubrificanti oggetto della procedura;</p> <p><b>5. Richiesta annullamento CAR (articolo 5):</b> il soggetto autorizzato nazionale è tenuto, a seconda dei casi, a validare o richiedere, attraverso l'applicativo LUB, l'annullamento del CAR;</p> <p><b>6. Modifica CAR (articolo 6):</b> nei casi previsti, il soggetto mittente o il soggetto</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>soggetto autorizzato per le movimentazioni provvede ad indicare, ai fini dell'emissione del relativo CAR, oltre alla targa del veicolo e dell'eventuale rimorchio, qualora utilizzati per una parte della movimentazione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale, anche l'identificativo del container o del tank-container adoperato per il trasporto.</p> <p>Se la circolazione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale si protrae oltre le 48 ore dall'ora prevista per l'introduzione degli stessi prodotti nel medesimo territorio, il soggetto mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni provvede a prolungare la validità del CAR accedendo all'applicativo LUB, indicando la posizione geografica del veicolo e dell'eventuale rimorchio utilizzati per la predetta movimentazione nonché le circostanze che hanno causato il protrarsi della circolazione nel territorio nazionale.</p>	<p>autorizzato possono accedere all'applicativo LUB fino a sei ore prima dell'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale e provvedere alla modifica degli elementi già inseriti nell'applicativo LUB;</p> <p><b>7. Comunicazione dati da parte operatori logistica (articolo 7):</b> gli operatori della logistica che si occupano del trasporto dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale sono tenuti a fornire le informazioni di loro competenza ai soggetti mittenti e/o autorizzati nei casi previsti dalla procedura.</p>	
								<p>L'articolo 5 stabilisce, inoltre, che se non deve più aver luogo la circolazione, nel territorio nazionale, dei prodotti lubrificanti, il CAR emesso può essere annullato prima della data e dell'ora previste per l'introduzione degli stessi prodotti nel medesimo territorio nazionale. A tal fine: a) per l'importazione di prodotti lubrificanti, la</p>	<p><b>8. Appuramento CAR (articolo 8):</b> ai fini della conclusione regolare della circolazione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti oggetto</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>richiesta di annullamento del CAR è presentata, attraverso l'applicativo LUB, dal soggetto mittente e validata dal soggetto autorizzato; nei casi in cui la movimentazione di prodotti lubrificanti avvenga nell'ambito di reti di imprese o di rapporti stabili di fornitura, la predetta richiesta è presentata, attraverso l'applicativo LUB, dal soggetto autorizzato dal quale i prodotti dovevano essere ricevuti; b) in caso di esportazione di prodotti lubrificanti, la richiesta di annullamento del CAR è presentata, mediante l'applicativo LUB, dal soggetto mittente.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 6, se risulta necessario, per l'importazione di prodotti lubrificanti, prima dell'introduzione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti a cui fa riferimento il CAR già emesso, procedere, a causa di eventi eccezionali e comprovabili, alla sostituzione del veicolo o del rimorchio utilizzato per il trasferimento dei prodotti lubrificanti ovvero alla variazione del luogo di introduzione nel territorio nazionale, dell'itinerario o dell'Ufficio delle dogane di esportazione ovvero di uscita, così come indicati, ai fini dell'emissione del predetto CAR, il soggetto mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni di prodotti lubrificanti da parte di reti di imprese, può accedere all'applicativo LUB fino a sei ore prima dell'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale e provvedere alla modifica dei predetti elementi già inseriti nell'applicativo LUB.</p>	<p>della procedura, il soggetto autorizzato è tenuto ad inserire nell'applicativo LUB la nota di avvenuta presa in carico degli stessi nelle scritture contabili del proprio deposito entro le ventiquattro ore successive alla medesima;</p> <p><b>9. Comunicazione in caso di procedura riserva (articolo 10):</b> qualora l'applicativo LUB risulti ufficialmente non funzionante, i soggetti autorizzati devono indicare, ai fini dell'emissione di un CAR provvisorio, i dati richiesti nell'apposito modello cartaceo disponibile sul sito internet dell'ADM. Tale modello, debitamente compilato, va trasmesso poi, tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio delle dogane</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
									<p>territorialmente competente sull'impianto. Il CAR provvisorio, unitamente ai dati indicati nel modello, va inserito dal soggetto autorizzato nell'applicativo LUB non appena quest'ultimo torna ad essere disponibile e comunque prima dell'appuramento di cui all'articolo 8 del decreto.</p>	
								<p>Se, invece, se risulta necessario, per l'importazione di prodotti lubrificanti, effettuata successivamente all'introduzione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti a cui fa riferimento il CAR già emesso, procedere, a causa di eventi eccezionali e comprovabili, alla modifica dei dati, il soggetto mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni di prodotti lubrificanti da parte di reti di imprese, provvede, attraverso l'applicativo LUB, alla modifica dei suddetti elementi, dopo aver indicato nell'applicativo stesso la posizione geografica del veicolo e dell'eventuale rimorchio utilizzati per la predetta movimentazione.</p> <p>L'articolo 10 prevede, inoltre, in caso di malfunzionamento dell'applicativo LUB, i soggetti mittenti oppure i soggetti autorizzati a seconda del tipo di movimentazione dei prodotti lubrificanti - inseriscono, ai fini</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 15-05-2020, n.124	D. Dirett. (pubblicità) per comuni (cato)	15/05/2020	Procedura per l'assegnazione e dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete locali.	X (introdotti)			<p>dell'emissione del CAR, i dati richiesti nell'apposito modello cartaceo, disponibile sul sito internet dell'ADM. Tale modello, debitamente compilato, è trasmesso, mediante l'indirizzo di PEC alla casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente. Una copia del modello cartaceo, debitamente compilato e riportante l'annotazione del CAR provvisorio, scorta i prodotti lubrificanti durante la circolazione nel territorio nazionale.</p> <p>In attuazione dell'articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018, Il Ministero dello sviluppo economico ha indetto una procedura per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze, relative alle reti di primo e di secondo livello, per l'esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, per le seguenti aree tecniche: Area Tecnica 5 – Veneto; Area Tecnica 6 – Friuli-Venezia Giulia; Area Tecnica 8 – Emilia-Romagna.</p> <p>La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata alla Divisione IV della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e postali, esclusivamente tramite procedura informatizzata specificata sul sito <a href="http://www.bandiooperatorilocali.mise.gov.it">www.bandiooperatorilocali.mise.gov.it</a></p> <p>Come specificato nei singoli bandi, ciascuno relativo a una specifica area tecnica e ai quali si rimanda per un ulteriore dettaglio, alla domanda di partecipazione devono essere allegata la seguente documentazione: a) in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), consorzi o altre aggregazioni,</p>	<p><b>Oneri di nuova introduzione</b> Trattasi di nuovi oneri informativi necessariamente connessi alla partecipazione a un bando di gara. Nello specifico, il bando conseguito dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018 nell'ambito della procedura di liberazione della banda 700 MHz.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto in forma di atto pubblico dell'aggregazione di due o più operatori di rete, ovvero, copia della scrittura privata a firma autenticata tra gli operatori di rete che si presentano in forma associata; b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle imprese, con attestazione da parte dello stesso Ufficio dell'avvenuto deposito. Nel caso di soggetti che partecipano alla gara in forma aggregata da parte di due o più operatori la suddetta documentazione dovrà essere presentata per ciascun operatore; c) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; d) copia dell'Offerta di servizio predisposta secondo il modello Allegato al bando; e) tutte le informazioni e i dati richiesti nell'Allegato 1; f) tutta la documentazione rilevante per il deposito cauzionale; g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l'insussistenza delle condizioni di esclusione (operatori di rete che siano destinatari di dichiarazione di fallimento; operatori di rete che non siano in regola con la certificazione antimafia; operatori di rete i cui rappresentanti legali abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla L. n. 1423/1956, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e ss. del codice penale; h) dichiarazione da parte del rappresentante legale, ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 445/2000, che tutti i documenti forniti in copia, ai fini della presentazione</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
PCM - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE E CIVILE	G.U del 18-05-2020, n.127	Direttiva	24/02/2020	Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate.		X		<p>della domanda sono conformi agli originali. La domanda di partecipazione viene sottoposta a cifratura prima di essere memorizzata nel sistema informatico di acquisizione.</p> <p>La direttiva aggiorna le disposizioni per le richieste di riconoscimento dei benefici normativi per il volontariato, previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della Protezione Civile (d.lgs n. 1 del 2018): si tratta del rimborso ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti della giornata lavorativa in caso di impiego del volontario e del rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute e ritenute ammissibili durante il servizio autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile o dalla Regione.</p> <p>La principale novità introdotta è la previsione, ai sensi dell'articolo 39 del Codice di protezione civile, del riconoscimento del rimborso ai datori dei volontari con le modalità del credito d'imposta così come previsto dall'articolo 38 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229/2016. Per velocizzare le procedure connesse all'impiego del volontariato di protezione civile, i datori di lavoro pubblici o privati dei volontari possono scegliere se usufruire del rimborso mediante pagamento della somma che gli spetta, o beneficiare del rimborso con le modalità del credito d'imposta. Con una specifica circolare, la Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019, il Dipartimento ha fornito le disposizioni necessarie affinché i datori di lavoro possano accedere a questa richiesta di</p>	<p><b>Oneri già previsti</b> La direttiva semplifica la procedura dei rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs n. 1/2018 specificando i contenuti della modulistica senza aumentare gli oneri informativi per i cittadini e le imprese.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>rimborso. La libera scelta se fruire del rimborso mediante pagamento ovvero mediante credito d'imposta è in capo al datore di lavoro del Volontario e deve avvenire al momento della richiesta del rimborso stesso. Preme rilevare che, una volta effettuata la scelta da parte del datore di lavoro di fruire del rimborso usufruendo della modalità del credito d'imposta, questa non potrà più essere modificata, precisando quindi, che la scelta fatta è peculiare.</p> <p>Per procedere al rimborso è stato predisposto un "Allegato tecnico" allegato alla direttiva che - con specifici modelli - che dettaglia le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari e dei volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti impegnati nelle attività di protezione civile. Sempre nell'Allegato tecnico sono specificate le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso da parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per le spese autorizzate durante le loro attività.</p> <p><b>Ai fini del presente monitoraggio, rilevano solo i nuovi oneri introdotti e/o semplificati per soggetti di diritto privato.</b></p> <p><u>Rimborsi ai volontari lavoratori autonomi o liberi professionisti per il mancato guadagno giornaliero.</u></p> <p>Ai sensi di quanto disposto dal punto 3 dell'Allegato tecnico, la richiesta di rimborso, redatta secondo il Modello 2 dell'Allegato tecnico, completa in ogni sua parte va indirizzata all'Autorità designata per l'istruttoria indicata nella nota di Attivazione</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>che è reperibile presso l'Organizzazione di volontariato di appartenenza. La richiesta deve essere presentata per ogni singolo evento, ma può comprendere più periodi e deve essere inviata esclusivamente tramite posta certificata all'indirizzo: <a href="mailto:protezionecivile@pec.governo.it">protezionecivile@pec.governo.it</a> o agli indirizzi istituzionali delle Regioni.</p> <p>Alla domanda vanno allegati: a) copia della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello di partecipazione all'evento; b) copia del documento di identità del firmatario della richiesta; c) copia dell'attestato di partecipazione del Volontario all'evento.</p>		
								<p><u>Rimborsi delle spese preventivamente autorizzate e sostenute dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile per le spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della Protezione civile.</u></p> <p>Secondo quanto specificato dall'articolo 4 dell'Allegato tecnico, le organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Centrale, formalmente attivate in occasione di emergenze, esercitazioni e attività formative, possono chiedere al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile il rimborso delle spese sostenute in occasione dell'attività.</p> <p>L'istanza di rimborso con la relativa documentazione probatoria (fatture, scontrini, pedaggi, biglietti etc.) deve essere presentata solo ed esclusivamente tramite all'indirizzo di posta certificata: <a href="mailto:protezionecivile@pec.governo.it">protezionecivile@pec.governo.it</a>. La</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'INTERNO di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE	G.U del 29-05-2020, n.137	DM	27/05/2020	Modalità di presentazione e dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro.	X (introdotti e eliminati)			domanda di rimborso va formulata su carta intestata dell'organizzazione di volontariato - sede nazionale, specificando l'evento di cui si chiede il rimborso, utilizzando la modulistica del Modello 3, a firma del Presidente Nazionale dell'Associazione. Il suddetto modello, presente sul sito del Dipartimento della protezione civile, deve fare riferimento ad un singolo evento e deve essere compilato in ogni sua parte. L'istanza deve contenere in allegato la seguente documentazione: a) attivazione; b) copia del documento di identità del legale rappresentante che firma l'istanza di rimborso; c) documentazione probatoria delle spese sostenute, come successivamente specificato per le diverse tipologie, unitamente ai relativi attestati nominativi di partecipazione dei volontari titolari delle suddette spese; d) Modello 3.1 in cui si attesta che la documentazione probatoria allegata alle richieste di rimborso è conforme all'originale, depositata presso la Sede dell'Organizzazione e che detta documentazione non verrà utilizzata per altre richieste ad alcun titolo.		
								Il decreto interministeriale disciplina le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell'Unione europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo. Tale decreto è stato adottato in attuazione dell'articolo 103 del DL n. 34/2020, che ha previsto la possibilità: - per il datore di lavoro italiano o straniero, di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini	<b>Oneri di nuova introduzione e oneri eliminati</b> Rispetto alle procedure ordinarie di assunzione dei lavoratori stranieri, disciplinate dal decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
POLITICHE SOCIALI e MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI								italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020; - per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi. Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del ministero dell'interno in base ai soggetti interessati. La misura riguarda i seguenti settori: A. agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; B. assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; C. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.	integrazioni, recante il Testo unico Immigrazione, il DM 27/05/2020 introduce ed elimina i seguenti oneri informativi per cittadini e imprese: <b>articolo 5, comma 1, lett. c)</b> : prevede che l'istanza di cui all'articolo 1, prodotta dal datore di lavoro, rechi, tra l'altro, la dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 (condizione prevista dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020), risultante, alternativamente, da: 1) rilievi fotografadattiloscopici; 2) dichiarazione di presenza resa ai sensi della L. 28/05/2007, n. 68; 3) attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
									<p>Tale onere documentale non è ovviamente previsto dalla procedura ordinaria di assunzione dei lavoratori stranieri in Italia, nella quale i lavoratori stessi non sono già presenti sul territorio nazionale, ma ottengono il visto di ingresso per lavoro in Italia oltre che sulla base delle quote previste dal cosiddetto "Decreto flussi" anche nei casi di "ingresso per lavoro in casi particolari" di cui agli articoli 27 e ss. del D.lgs. n. 286/1998 citato. Esso, pertanto, costituisce un nuovo onere informativo introdotto dal DM 27/05/2020.</p> <p><b>articolo 5, comma 1, lett e):</b> prevede che il datore di lavoro attesti il possesso del requisito reddituale di cui all'articolo 9 del DM 27/05/2020; la prova del possesso del requisito</p>	
								<p>Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 1 e 5, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di titolo di soggiorno che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>stranieri presenti nel territorio nazionale possono presentare istanza allo Sportello unico per l'immigrazione. L'istanza contiene:</p> <p>a) dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità; b) dati identificativi dello straniero con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità; c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 risultante da rilevati foto dattiloscopici, dichiarazione di presenza resa e attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici; d) proposta di contratto di soggiorno; e) attestazione del possesso del requisito reddituale; f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; g) durata del contratto di lavoro; h) indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore; i) indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo richiesta per la procedura.</p> <p>Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1° giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 sull'applicativo accessibile all'indirizzo, <a href="https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/">https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/</a> utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web.</p> <p>Per ulteriori dettagli si rimanda alla Circolare</p>	<p>reddituale è contemplata anche per la procedura ordinaria di assunzione dei lavoratori stranieri. Tuttavia, il comma 5 dell'articolo 9 prevede che la verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, nel caso in cui effettuati la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. In tale circostanza, però, è necessaria la produzione della documentazione medica comprovante lo stato patologico o di disabilità. In tale quadro, si profila, da un lato, l'eliminazione e, dall'altro, l'introduzione di un onere informativo.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione 30 maggio 2020.		
								<p>Gli articoli 2 e 6 inoltre prevedono la possibilità, per i datori di lavoro che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, di presentare istanza telematica all'INPS. L'istanza deve contenere: a) il settore di attività tra quelli interessati dal decreto; b) il codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante, se persona giuridica; c) le nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario; d) l'attestazione del possesso del requisito reddituale; e) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento; f) la durata del contratto di lavoro con indicazione della data iniziale; g) la retribuzione convenuta; h) l'orario di lavoro convenuto e luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro; i) la dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di euro 500,00 con l'indicazione della relativa data di pagamento; j) la dichiarazione di aver assolto al pagamento della marca da bollo richiesta per la procedura e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>nell'istanza; k) la dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3 e 7, gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori oggetto del decreto, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. L'istanza contiene gli elementi di seguito elencati: a) copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica; b) copia del permesso di soggiorno scaduto di validità, ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante l'espressa indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno smarrito/rubato; c) l'indicazione del codice fiscale; d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell'attività di lavoro nei settori di cui al decreto, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019; e) la documentazione attestante la dimora dello straniero; f) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di euro 130,00 a copertura degli oneri per la procedura; g) una marca da bollo.</p> <p>Inoltre, lo svolgimento dell'attività di lavoro nei settori di cui al decreto, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, può essere</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>comprovato mediante la presentazione di: a) certificazione rilasciata dal competente Centro per l'impiego attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa, antecedentemente al 31 ottobre 2019; b) ovvero della seguente documentazione ritenuta idonea: contratto di lavoro; cedolino di paga; estratto conto previdenziale; modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro; certificazione unica; stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti l'accredito del pagamento della retribuzione; fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione; quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro; bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps; attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps; comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico; prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo; documento di iscrizione al registro di gente di mare; convenzione di arruolamento; comunicazione Unimare; iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione; foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi; foglio di paga (per il settore della pesca); c) nonché qualsiasi</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
PCM - DIPARTIMEN TO PER LE POLITICHE ANTIDROGA	G.U del 04-06- 2020, n.141	Avviso (pubbli cato per comuni cato)	20/05/2 020	Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipen denze, di cui al Fondo per la prevenzione della dipendenza	X (introd otti)			<p>corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari al riscontro dell'attività lavorativa (es. comunicazioni di variazioni dell'orario di lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse al datore di lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di istituti contrattuali, ecc.).</p> <p>Le istanze sono presentate al Questore dal 1° giugno al 15 luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, inoltrando l'apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato e sottoscritto dall'interessato. Per ulteriori dettagli si rimanda alla Circolare del dipartimento della Pubblica sicurezza 30 maggio 2020.</p>		
								<p>L' Avviso promuove progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze di cui al Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti. In particolare, l'Avviso riguarda tre settori di intervento, quali: 1. specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; 2. identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale di sostanze con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure; 3. supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.</p> <p><b>Ai fini del presente monitoraggio degli oneri introdotti ed eliminati, di cui all'articolo 7, comma 3 della legge n. 180/2011, rilevano solo gli oneri informativi in capo a soggetti</b></p>	<p><b>Oneri di nuova introduzione</b> Si tratta di oneri minimali in quanto la maggior parte della documentazione richiesta è stata predisposta dal Dipartimento per la successiva compilazione da parte degli interessati</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				da stupefacenti.				<p><b>di diritto privato.</b></p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dell'Avviso, per l'ammissione al finanziamento, il soggetto proponente deve presentare la seguente documentazione:</p> <p>a) domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al format A "Domanda di ammissione al finanziamento – Enti privati";</p> <p>b) copia dello statuto aggiornato e dell'atto costitutivo;</p> <p>c) patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante, redatto utilizzando esclusivamente lo schema di cui al format B;</p> <p>d) dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al format C, che attesti: D1. la coerenza delle attività del progetto con quelle previste dallo statuto del proponente; D2. il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali per la partecipazione all'Avviso;</p> <p>D3. la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; D4. la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento di tasse e imposte, dirette ed indirette; D5. la data di approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo o rendiconto;</p> <p>D6. l'assenza di finanziamenti del medesimo progetto mediante ricorso a qualsiasi altro contributo pubblico a livello locale, regionale, nazionale o comunitario; D7. l'astensione dalla presentazione, nell'ambito dell'Avviso,</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>di più proposte progettuali; D8. la dichiarazione di non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; D9. il non essere sottoposti a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non avere in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni; D10. il non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione; D11. l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli eventuali organi di amministrazione (allegare elenco contenente le generalità), delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 159; D12. l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;</p> <p>e) Scheda Progetto con Cronoprogramma e Piano finanziario della proposta progettuale, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al format D, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e compilata in ogni sua parte, con riferimento agli elementi principali dell'idea progettuale e del suo sviluppo fino alla realizzazione delle azioni;</p> <p>f) Scheda delle attività, e relativa spesa, realizzate negli ultimi cinque anni dal</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G.U del 13-06-2020, n.149	DM	22/04/2020, n. 13329	Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura – Sottopiano 3 “Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali” - Approvazione del “Bando di				<p>soggetto proponente, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al format E; g) Dichiarazione di intenti per la costituzione dell'Associazione temporanea di scopo (ATS) tra Enti del privato sociale, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al format F, sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti nella quale deve essere specificato: G1. che i soggetti componenti conferiranno mandato collettivo speciale al soggetto individuato come capofila dell'ATS; G2. il ruolo svolto da ciascun componente dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) nell'ambito delle attività progettuali; h) l'Accordo esistente tra i SER.D. (servizi pubblici per le dipendenze) e gli enti del privato sociale; i) Curriculum vitae del Responsabile del progetto.</p> <p>Il decreto approva il Bando di selezione delle proposte progettuali inerenti al Piano operativo agricoltura - sottopiano 3 «Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali» a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. L'obiettivo del Sottopiano 3 del Piano Operativo Agricoltura – FSC 2014-2020 è promuovere la creazione di nuove strutture associate o consortili per la gestione delle proprietà silvo-pastorali (pubbliche, private e collettive), al fine di contrastare il frazionamento delle proprietà stesse, incrementare la pianificazione, valorizzare le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali e sostenere lo sviluppo ed il rafforzamento delle reti di imprese. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 9 e</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree silvo-pastorali"				10 del Bando, la domanda di sostegno, redatta conformemente al modello di cui all'Allegato 1, deve contenere in allegato i seguenti documenti: A. Proposta progettuale: presentazione dell'azione diretta a "Sostenere la diffusione di nuove strutture di gestione territoriale associativa o consortile di proprietà pubbliche, private e collettive" con indicazione dei risultati attesi, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 2; B. Dimensione territoriale ed elenco dei soggetti titolari della gestione di proprietà silvopastorali o loro associazioni coinvolti nella Proposta di progetto di gestione associata (Allegato 3); C. Copia dell'accordo/impegno/statuto della forma associativa o consortile costituita o costituenda. Nel caso di partecipazione di Enti pubblici occorre allegare copia degli atti deliberativi di approvazione da parte dei consigli comunali o degli organi deliberativi di partecipazione alla forma associativa o consortile; in tal caso le copie dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante la conformità agli originali delle copie dei documenti; D. Copia dei titoli di possesso o titolo di conduzione delle superfici oggetto della forma associativa o consortile che potrà essere reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva da compilare e sottoscrivere nei modi di legge (Allegato 4). Nel caso di partecipazione di Enti pubblici occorre allegare copia degli atti deliberativi di approvazione alla partecipazione del bando; E. Prospetto finanziario (Allegato 7); F.		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Dichiarazione di impegno sottoscritta dal soggetto beneficiario (Allegato 5); G.</p> <p>Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante la conformità agli originali delle copie dei documenti di cui al punto C., inseriti in domanda e riportati su supporto informatico (Allegato 6); H. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale del soggetto beneficiario.</p> <p>Tutti i documenti devono essere firmati, a pena di inammissibilità, dal rappresentante legale del soggetto beneficiario.</p> <p>La documentazione, suddivisa per cartelle, deve essere caricata in formato PDF su supporto informatico (DVD/CD-ROM non riscrivibili, o supporti di memoria USB), in due copie identiche, consegnate in distinte buste sigillate. Una copia sarà aperta dalla Commissione di valutazione e utilizzata per l'istruttoria della domanda di finanziamento.</p> <p>La seconda copia sarà conservata sigillata e aperta in presenza del proponente in caso di contestazione circa la leggibilità, e/o mancanza di documenti essenziali alla valutazione e/o potenziale causa di esclusione.</p> <p>La domanda di sostegno deve essere trasmessa dai soggetti beneficiari tramite corriere o mediante consegna a mano nei giorni non festivi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Il beneficiario del sostegno, su richiesta del proprio rappresentante legale, può, secondo quanto disposto dall'articolo 12 del Bando, presentare domanda di pagamento dell'anticipo pari al 10% del contributo pubblico spettante, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo:</p> <p>cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it</p> <p>L'anticipazione sul contributo dovrà essere garantita da polizza fidejussoria che dovrà essere trasmessa unitamente alla domanda di pagamento. Con le medesime modalità operative, il beneficiario del sostegno può presentare domande di pagamento "intermedie", a titolo di rimborso, fino all'85% dell'importo assegnato. A ciascuno stato di avanzamento devono essere allegati i documenti attestanti la spesa sostenuta corredata da una relazione, firmata dal rappresentante legale del soggetto beneficiario, circa lo stato di avanzamento del progetto finanziato e la regolarità delle spese sostenute. Il beneficiario del sostegno deve presentare domanda di pagamento finale (saldo) per il 5% del contributo concesso, corredata da una relazione finale attestante la realizzazione del progetto finanziato.</p> <p>I soggetti beneficiari, devono inoltre, secondo quanto stabilito dall'articolo 13: a) utilizzare esclusivamente un c/c dedicato all'intervento oggetto del contributo pubblico, dandone comunicazione all'Autorità di Gestione in concomitanza con la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo; b) conservare la documentazione tecnica-amministrativa-contabile relativa al progetto</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE	G.U del 01-07-2020, n.164	DM	21/05/2020, n. 71	Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.				per 5 anni dalla data di liquidazione del contributo pubblico, nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti; c) non effettuare modifiche sostanziali per 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione della Proposta progettuale, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari; d) dare tempestiva comunicazione all'Autorità di Gestione, di eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di sostegno; e) rispettare la normativa in materia di informazione e pubblicità; f) collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività di monitoraggio, fornendo per i 5 anni successivi al pagamento del saldo finale del contributo ed entro il 31 marzo di ciascun anno, relazione sintetica delle azioni realizzate nell'anno precedente.		
								Il regolamento disciplina, con riferimento al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici: a) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse destinate all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa; b) i criteri di equità per l'erogazione delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie; c) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse delle		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
SOCIALI e MINISTERO DELLA SALUTE								<p>spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre, vittima di omicidio.</p> <p>Con riferimento al SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO (Capo II), garantito mediante l'erogazione di borse di studio (per studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)) oppure prevedendo la gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, l'articolo 7 dispone che gli interessati presentano istanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano. Gli studenti degli istituti di grado primario e secondario producono certificato di frequenza degli studi. Di tale circostanza è resa dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Gli istanti universitari devono aver sostenuto almeno un terzo degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario, con esito positivo. Di tale circostanza è resa dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.</p> <p>Con riferimento alle INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E SOSTEGNO PER L'INSERIMENTO NELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (capo III), l'articolo 11 riconosce ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orfani, figli minorenni e maggiorenni e economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, un incentivo, per ogni assunzione effettuata,</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 01-07-2020, n.164	DM	09/06/2020	Criteri, condizioni e modalità per la concessione	X (introdotti)		X (Sito web, sezione)	<p>fino al 50 per cento dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi. I soggetti interessati presentano domanda all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano.</p> <p>Con riferimento alle risorse stanziata a ristoro delle spese documentate, sostenute a titolo di partecipazione alla spesa per le PRESTAZIONI MEDICHE E DI ASSISTENZA materiale e psicologica nonché a ristoro delle spese documentate, sostenute per le prestazioni non rientranti nei livelli essenziali di assistenza, i soggetti interessati (orfani dei crimini domestici; gli orfani di madri vittime di omicidio) presentano domanda alla Prefettura-UTG di residenza dell'orfano</p> <p>Con riferimento alle risorse stanziata a favore delle FAMIGLIE AFFIDATARIE per garantire il mantenimento, la crescita e lo sviluppo dei minori affidati (Capo V), l'articolo 21 dispone che la domanda di sostegno e aiuto economico è presentata dalle famiglie interessate, da uno dei componenti o a mezzo di procuratore speciale, alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di residenza delle famiglie affidatarie, per l'inoltro al Commissario ed è corredata dei seguenti atti e documenti: a) copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore; b) copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale.</p> <p>Il Decreto direttoriale 9 giugno 2020 disciplina l'intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito all'articolo 29, commi da 5 a 8, del Decreto crescita, finalizzato a sostenere la trasformazione</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 14-10-2020, n.254	D. Dirett. (pubblico per	01/10/2020	ed erogazione delle agevolazioni a favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni digitali di filiera.			normati (va)	tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di agevolazioni e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero, nonché definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.		
				Termini e modalità di presentazione e delle domande per l'accesso alle				Con decreto direttoriale 1 ottobre 2020 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità delle stesse domande, nonché criteri per la determinazione e la		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
		comuni (cato)		agevolazioni in favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese.				<p>rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, 2, 3 e 4 del DM 09/06/2020, e dall'articolo 3 e dagli allegati Aa, Ab, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 del decreto 01/10/2020, la domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema di cui agli allegati Aa e Ab del decreto. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti, debitamente firmati digitalmente: a) scheda Progetto – cfr. Allegato A1; b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni – cfr. Allegato A2; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea – cfr. Allegato A3; d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'attribuzione del rating di legalità – cfr. Allegato A4; e) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà riportanti le informazioni finalizzate all'acquisizione della certificazione antimafia – cfr. Allegato A5; f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale – cfr. Allegato A6; g) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà riguardanti le norme di prevenzione dell'antiriciclaggio – cfr. Allegato A7; h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i valori di bilancio necessari per la determinazione dei punteggi – cfr. Allegato A8; i) Statuto ed atto costitutivo.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>L'articolo 7 del DM 06/06/2020 specifica, inoltre, al comma 6, che l'impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto 01/10/2020, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni l'impresa beneficiaria provvede alla stipula del contratto di finanziamento con Invitalia SpA.</p> <p>Con riferimento all'erogazione delle agevolazioni a favore dei soggetti beneficiari (articoli 13 e 15 del DM 09/06/2020, articolo 5 del decreto 01/10/2020), questa avviene in due quote, sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate: 1. il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione della prima quota, entro 12 mesi dal provvedimento di concessione, pari al 50% delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese pari ad almeno il 50% dell'importo totale ammesso ad agevolazione ovvero, in alternativa, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore pari all'anticipazione concessa.</p> <p>L'anticipazione sarà recuperata in misura proporzionale alle agevolazioni maturate sui singoli SAL; 2. l'erogazione del saldo deve essere richiesta dal soggetto beneficiario entro 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente al pagamento delle relative spese.</p> <p>La richiesta delle erogazioni deve essere trasmessa ad Invitalia Spa secondo le modalità e gli schemi dalla stessa resi</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>disponibili in un'apposita sezione del sito del Ministero (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>) nonché sul sito di Invitalia SpA (<a href="http://www.invitalia.it">www.invitalia.it</a>).</p> <p>Al fini del rispetto del principio di tracciabilità (articolo 8, comma 1, lettera a) DM 09/06/2020; articolo 5 comma 8 lett. a decreto 01/10/2020), L'impresa è tenuta a effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che ne consentano la loro piena tracciabilità e riconducibilità ai suddetti.</p> <p>L'impresa è tenuta ad effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso bonifico bancario, SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (Ri.BA.).</p>		
								<p>L'impresa è tenuta, inoltre, a:</p> <p>a) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del programma d'investimento (articolo 8, comma 1, lettera b, DM 09/06/2020);</p> <p>b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggio disposti dal Ministero, Invitalia SpA, Infratel SpA, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia (articolo 8, comma 1, lettera c, DM 09/06/2020);</p> <p>c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero, Invitalia SpA ed Infratel SpA allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati (articolo 8, comma 1, lettera d, DM</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>09/06/2020);</p> <p>d) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali (articolo 8, comma 1, lettera e, DM 09/06/2020);</p> <p>e) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento (articolo 8, comma 1, lettera f, DM 09/06/2020.</p> <p>L'articolo 3, comma 3, del DM 09/06/2020, e l'articolo 5, comma 8, del decreto 01/10/2020, stabiliscono che dal momento che i programmi di investimento agevolati nell'ambito del regime di aiuto previsto per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI sono cofinanziabili nell'ambito del PON Imprese e competitività, l'impresa è tenuta a:</p> <p>a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del suddetto PON Imprese e competitività;</p> <p>b) garantire che le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 e/o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilità delle spese;</p> <p>c) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013;</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>d) garantire il rispetto delle normative dell'Unione Europea e delle norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;</p> <p>e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità;</p> <p>f) provvedere al completamento del programma di investimento presentato e agevolato;</p> <p>g) adottare misure atte ad evitare il doppio finanziamento riportando sui documenti giustificativi di spesa o di pagamento il riferimento al PON Imprese e competitività.</p> <p>Inoltre, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del DM 09/06/2020 e all'articolo 6 del decreto 01/10/2020, eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, ovvero variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni. La comunicazione di variazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante della beneficiaria singola o della capofila in caso di aggregazione, deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.</p> <p>Nel caso di operazioni societarie che comportino la variazione del soggetto beneficiario, Invitalia SpA procede alla</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>verifica, con riferimento al nuovo soggetto, del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal decreto nonché, esclusivamente per i progetti di cui al Capo II, alla verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 8 e 9, del regolamento de minimis.</p> <p>Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese realizzate, ovvero l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione delle agevolazioni. Fino a quando la proposta non è stata approvata, Invitalia SpA sospende l'erogazione delle agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni erogate non può essere superiore a quello concesso al soggetto beneficiario.</p> <p>L'articolo 5 comma 4, lett. c) del DM 09/06/2020, stabilisce che eventuali variazioni della tempistica di realizzazione del programma di investimento che determinino il superamento del termine di 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni sono oggetto di richiesta di proroga da parte del soggetto beneficiario. La richiesta, che deve essere trasmessa ad Invitalia SpA entro 60 giorni dalla scadenza del suddetto periodo di 18 mesi, deve essere adeguatamente motivata e può comportare uno slittamento del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 mesi.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 06-07-2020, n.168	D. Dirett. (pubblico per comuni cato)	23/06/2020	Nuovo bando Macchinari innovativi. Modalità e termini presentazione e domande 1° sportello.	X (introdotti)		X (Sito web, sezione normati va)	Il decreto definisce le modalità e i termini di apertura del primo dei due sportelli agevolativi previsti dal decreto ministeriale 30 ottobre 2019 in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni (DM 30/10/2019, articolo 8, comma 2, e DD 23/06/2020, articolo 3), il soggetto proponente è tenuto a presentare la seguente documentazione: a) domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 per le PMI e liberi professionisti ovvero all'allegato 2 per le reti; b) piano di investimento redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 3; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della solidità economico-finanziaria del soggetto richiedente, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 4. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o dell'eventuale delegato, e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>assistenza fiscale. La dichiarazione attesta, inoltre, che le spese connesse al programma di investimento sono ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria; d) le dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nell'apposita sezione "Nuovo bando Macchinari innovativi" del sito web del Ministero (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>), in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica; e) nel caso in cui il soggetto richiedente sia associato o collegato, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" disponibile nella sezione "Nuovo bando Macchinari innovativi" del sito web del Ministero (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>); f) eventuali preventivi relativi alle spese da sostenere, caratterizzati da un appropriato grado di dettaglio che consenta di identificare puntualmente i beni oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche.</p> <p>Nel caso dei programmi di investimento presentati attraverso la rete, inoltre, alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni da rilasciare sulla base dello schema di cui all'allegato n. 5 al DD 23/06/2020, relativa al possesso, da parte dei soggetti co-proponenti aderenti al contratto di rete, dei requisiti di accesso previsti dal decreto nonché alla indicazione delle caratteristiche del singolo programma di investimento da agevolare.</p> <p>La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate digitalmente, sono presentate</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Nuovo bando Macchinari innovativi" del sito web del Ministero (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>) secondo le modalità indicate nell'articolo 3 del DD 23/06/2020.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9 del DM 30/10/2019 e dagli articoli 6, 7 e 8 del DD 23/06/2020, le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia a seguito della presentazione di richieste avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento per un importo almeno pari al 25% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad importo inferiore.</p> <p>La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata entro 120 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.</p> <p>Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione deve essere indicata la modalità prescelta di erogazione dell'agevolazione che non potrà essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento, optando per l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato, intestato al soggetto beneficiario ovvero per l'apertura di un conto corrente vincolato. Ai fini della semplificazione dell'iter di erogazione delle agevolazioni, nel caso dei programmi di investimento presentati dalla rete, tutti i soggetti co-proponenti sono tenuti a scegliere la medesima modalità di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>erogazione.</p> <p>Tale seconda modalità di erogazione è disciplinata anche dalle disposizioni contenute nella convenzione stipulata tra il Ministero, l'Agenzia e l'Associazione bancaria italiana (ABI) in cui viene regolato il funzionamento dello specifico contratto di conto corrente. Ai fini di consentire ai soggetti beneficiari di effettuare la scelta della modalità di erogazione delle agevolazioni, l'elenco delle banche aderenti alla convenzione è riportato nei siti del Ministero (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>), dell'ABI (<a href="http://www.abi.it">www.abi.it</a>) e dell'Agenzia (<a href="http://www.initalia.it">www.initalia.it</a>). La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro e non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento.</p> <p>I soggetti beneficiari sono tenuti a dimostrare, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo dell'agevolazione, l'avvenuta attivazione per l'unità produttiva agevolata, del codice ATECO corrispondente all'attività economica a cui è finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la seguente documentazione: a) nel caso di PMI, la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese; b) nel caso di liberi professionisti, la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni comunicata all'Agenzia delle entrate.</p> <p>Ai fini di tracciabilità (DM 30/10/2019, articolo 10, e DD 23/06/2020, articolo 10), il soggetto beneficiario è tenuto a effettuare i</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e riconducibilità ai titoli di spesa per cui è stato richiesto il contributo. Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto le modalità di erogazione mediante conto corrente ordinario e non dedicato, lo stesso è tenuto ad effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.).</p> <p>Il soggetto beneficiario è tenuto a: a) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del programma d'investimento; b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggio disposti dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia; c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; d) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata atta a tenere separate tutte le transazioni relative al programma di investimenti agevolato, ferme restando le norme contabili nazionali; e) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento; f) osservare gli obblighi di pubblicazione delle</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>agevolazioni ricevute a valere sul DM 30 ottobre 2019;</p> <p>g) rispetto degli indirizzi operativi stabiliti con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017. In particolare, i soggetti beneficiari devono: G1. aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del PON, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero; G2. garantire che per le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario. A tal fine tutte le fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al PON e al codice unico di progetto (CUP), nonché contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato; G3. rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013; G4. garantire il rispetto delle politiche dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione; G5. adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità previsti dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Nel caso di variazioni del soggetto beneficiario a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>notaio (DM 30/10/2019, articolo 12 e DD 23/06/2020, articolo9), il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni. Ai fini della procedura di subentro nella titolarità delle agevolazioni il nuovo soggetto, o la rete, provvede a comunicare tempestivamente all'Agenzia la variazione intervenuta inoltrando, unitamente alla richiesta di subentro, una dichiarazione con cui il nuovo soggetto sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di accesso alle agevolazioni nonché un aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo. Nei casi in cui il soggetto originariamente titolare delle agevolazioni continui ad operare anche successivamente all'atto societario che ha determinato la variazione, lo stesso rende una esplicita dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni ottenute.</p> <p>Le variazioni del soggetto beneficiario, che si verificano nel periodo intercorrente tra l'adozione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni e la conclusione della restituzione delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato, sono oggetto di semplice comunicazione all'Agenzia. Nel caso in cui non sia trascorso il periodo in cui il soggetto beneficiario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto di concessione delle agevolazioni, la predetta comunicazione di variazione è accompagnata da una dichiarazione resa dal</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>soggetto subentrante con cui lo stesso sottoscrive gli impegni e gli obblighi previsti dalla normativa.</p> <p>L'articolo 12, comma 1, del DM 30/10/2019 dispone che eventuali variazioni ai beni di investimento devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dello sviluppo economico affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.</p> <p>Il comma 2, del medesimo articolo, stabilisce che le variazioni che riguardano esclusivamente i fornitori e le caratteristiche tecniche dei beni, qualora non modifichino la funzionalità o l'innovatività dei beni agevolati e siano, comunque, di importo non superiore al 30% dell'investimento ammesso, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione esclusivamente con riferimento al rispetto delle condizioni di ammissibilità.</p> <p>L'articolo 9 del DD 23/06/2020 reca indicazioni operative in merito alle modalità di comunicazione della variazione dei beni di investimento agevolati fornendo i seguenti chiarimenti: 1. non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimento approvato e agli obiettivi del programma; 2. le modifiche attinenti il mero cambiamento del fornitore individuato nella domanda, così come le variazioni che riguardano la sostituzione dei beni di investimento identificati in allegato al provvedimento di concessione delle</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								agevolazioni con altri aventi le medesime caratteristiche tecnico-produttive o caratteristiche più performanti, non devono essere preventivamente comunicate all'Agenzia; 3. le variazioni dei beni di investimento, di verse dalle modifiche attinenti il fornitore e la sostituzione del bene, qualora superino il 30% dell'investimento ammesso, devono essere tempestivamente comunicate all'Agenzia.		
								Si segnala, da ultimo, che in base a quanto disposto dall'articolo 12 del DM 30/10/2019, e dall'articolo 9 del DD 23/06/2020, eventuali variazioni della tempistica di realizzazione del programma di investimento che determinino il superamento del termine di 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni sono oggetto di richiesta di proroga da parte del soggetto beneficiario. La predetta richiesta, che deve essere trasmessa all'Agenzia entro 60 giorni dalla scadenza del suddetto periodo di 12 mesi, deve essere adeguatamente motivata e può comportare uno slittamento del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 mesi. Il soggetto beneficiario è tenuto, inoltre, a comunicare all'Agenzia la sostituzione dei beni strumentali divenuti obsoleti o inutilizzabili per i quali ha proceduto alla sostituzione.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto	G.U del 07-07-2020, n.169	DM	20/05/2020	Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo		X		Il decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo nonché delle risorse relative alle annualità precedenti eccedenti le domande già presentate dai	<b>Oneri già previsti</b> Si tratta di oneri già previsti dal decreto interministeriale 2 novembre 2016 (GU n.278 del 28-11-	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro).				soggetti beneficiari, per il perseguimento delle seguenti finalità: A. sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole; B. valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo; C. migliorare e valorizzare la qualità del grano duro attraverso l'uso di sementi certificate; D. favorire investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro. Il decreto definisce in particolare: a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e relativa entità dello stesso; b) la procedura per l'ammissione all'aiuto; c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto, il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA) apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto. Alla domanda sono allegate: a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni; b) copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l'organizzazione di produttori e l'impresa agricola socia; c) dichiarazione sostitutiva di	2016) e dal decreto 16 novembre 2017.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G.U del 07-07-2020, n.169	DM	05/06/2020	Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, stabilendo uno specifico aiuto di Stato a sostegno delle imprese nell'attuale periodo emergenziale. In attuazione delle predette disposizioni di legge, il decreto stabilisce che gli organismi pagatori erogano una somma pari al 70% del valore dei titoli in portafoglio del richiedente, che sarà possibile compensare, senza interessi a carico degli agricoltori, in sede dei pagamenti degli aiuti PAC. In tale caso l'aiuto è costituito dall'interesse calcolato sull'importo erogato, per il periodo dalla data di erogazione alla data 30 giugno 2021, sulla base del tasso di interesse attualizzato definito ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. Tale aiuto è attivato contemporaneamente all'aiuto in regime de minimis di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019, prorogato con il decreto ministeriale dell'8 aprile 2020, ed è rimessa al beneficiario la scelta, alternativa, dell'aiuto al quale	X (introdotti)	X (G.U.)		atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000 riportante gli identificativi catastali delle particelle coltivate a grano duro e la relativa superficie, espressa in ettari.		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 15-07-2020, n.177	DM	11/06/2020	Criteri, condizioni e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia a circolare.	X (introdotti)		X (Sito web, sezione normati va)	<p>Secondo quanto disposto dall'articolo 6, per l'anno 2020 le imprese hanno pertanto la possibilità di ottenere, in alternativa all'anticipazione in regime de minimis di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019, un aiuto di Stato presentando apposita domanda di anticipazione.</p> <p>Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, il decreto definisce i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni dirette al sostegno, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse. L'articolo 7 rimanda la definizione del termine di apertura e delle modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni a un successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, con il quale sono definiti gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni unitamente al piano di sviluppo e alla ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria.</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 14-08-2020, n.203	D. Dirett. (pubblici ato per comuni cato)	05/08/2020	Progetti di R&S economia circolare. Termini e le modalità per la presentazione				<p>Il provvedimento definisce gli elementi, previsti dall'articolo 7 del decreto 11 giugno 2020, di attuazione dell'intervento agevolativo a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, attivato nell'ambito degli interventi per ricerca e sviluppo del Fondo per la</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				e delle domande.				<p>crescita sostenibile.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 3, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare una domanda di agevolazione che deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 al decreto direttoriale 05/08/2020, e include la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alle dimensioni di impresa. Alla domanda deve essere allegata: a) scheda tecnica redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 al decreto direttoriale 05/08/2020; b) piano di sviluppo redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 5 al decreto direttoriale 05/08/2020; c) nel caso in cui il soggetto proponente sia associato o collegato, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" di cui all'allegato n. 6 al decreto direttoriale 05/08/2020; d) attestazione, resa dalla Banca finanziatrice e redatta in conformità con il modello definito nella Convenzione, di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario, firmata digitalmente; e) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai costi di sviluppo sostenuti in Italia e al fatturato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto direttoriale 05/08/2020; f) copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								agevolazione ovvero, per le imprese esonerate dalla redazione del bilancio, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata e del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ivi compresi quelli delle eventuali imprese collegate e/o associate; g) copia del libro unico del lavoro (LUL) relativo all'ultimo esercizio chiuso precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, ivi compresi quelli delle eventuali imprese collegate e/o associate.		
								Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più proponenti, i documenti da presentare sono rispettivamente: a) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7 al decreto direttoriale 05/08/2020; b) scheda tecnica redatta, per ciascuno dei soggetti proponenti, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 al decreto direttoriale 05/08/2020; c) piano di sviluppo redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 5 al decreto direttoriale 05/08/2020; d) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, una per ciascuno dei soggetti proponenti, relativa ai requisiti di accesso previsti dall'articolo 3 del decreto 11 giugno 2020, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 8 ovvero, per gli Organismi di ricerca, nello schema di cui all'allegato n. 9; e) nel caso in cui il soggetto proponente sia associato o collegato, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo quanto previsto nel DM 18		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>aprile 2005, utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" di cui all'allegato n. 6 al decreto direttoriale 05/08/2020; f) attestazione, resa dalla Banca finanziatrice e redatta in conformità con il modello definito nella Convenzione, di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario, firmata digitalmente; g) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai costi di sviluppo sostenuti in Italia e al fatturato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto direttoriale 05/08/2020; h) copia del contratto di rete o altra forma contrattuale di collaborazione; i) per ciascuno dei soggetti proponenti ad eccezione degli Organismi di ricerca, copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione ovvero, per le imprese esonerate dalla redazione del bilancio, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata e del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ivi compresi quelli delle eventuali imprese collegate e/o associate; l) per ciascuno dei soggetti proponenti ad eccezione degli Organismi di ricerca, copia del libro unico del lavoro (LUL) relativo all'ultimo esercizio chiuso precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, ivi compresi quelli delle eventuali imprese collegate e/o associate.</p> <p>La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>digitalmente, sono presentate in via esclusivamente telematica utilizzando la procedura di compilazione guidata indicata nel sito internet del Ministero per la richiesta delle agevolazioni a valere sull'intervento di agevolazioni per i "Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare".</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione degli esiti positivi dell'attività istruttoria, deve presentare, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico per la concessione delle agevolazioni a valere sull'intervento per i "Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare", la seguente documentazione, qualora non già prodotta e in corso di validità: a) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica antimafia; b) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione; c) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni; d) per ciascuno dei soggetti proponenti, ad eccezione degli Organismi di ricerca, delibera di Finanziamento bancario, redatta in conformità con i modelli definiti dalla Convenzione.</p> <p>L'impresa è tenuta a sottoscrivere il</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 01-07-2020, n.323	D. Dirett. (pubblico per comuni cato)	07/12/2020	«Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare. Disposizioni integrative sulle attestazioni di disponibilità a concedere il		X		provvedimento di concessione entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso e inviarlo al Ministero e in copia a Invitalia. L'articolo 8 disciplina, poi, la domanda di erogazione del finanziamento stabilendo che le domande di erogazione delle agevolazioni a valere sull'intervento di agevolazioni per i "Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare", redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 13 al decreto direttoriale 05/08/2020, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo lo schema di cui all'allegato n. 14, sono presentate, unitamente alla documentazione di cui all'allegato n. 15, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura di compilazione guidata indicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Le richieste di erogazione del Finanziamento agevolato a titolo di anticipazione devono essere presentate direttamente alla Banca finanziatrice nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione e dal contratto di Finanziamento.		
								Il decreto integra le disposizioni di cui al decreto direttoriale 5 agosto e dispone la possibilità, per le imprese proponenti, di ottenere le attestazioni di disponibilità a concedere il finanziamento bancario entro e non oltre i 30 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda di accesso, presentando le stesse al soggetto gestore Invitalia, a completamento della domanda presentata, pena la decadenza della stessa.	<b>Oneri già previsti</b> Si tratta di oneri preesistenti per i quali è indicata di seguito la normativa da cui derivano gli obblighi medesimi: - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020; - Decreto direttoriale 5 agosto 2020.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	G.U del 31-12-2020, n.182	DM	31/03/2020, n. 78	finanziamento o bancario». Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.				<p>Il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG).</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, il rispetto dei requisiti tecnici per tale trasformazione è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata con una delle modalità di cui all'articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Il produttore conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. Il produttore conserva per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti richiesti affinché la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessi di essere qualificata come rifiuto.</p>		<p><b>CNA</b></p> <p>Introdotta l'obbligo di gestione anche per produttori esteri tramite la figura del rappresentante autorizzato: rappresenta un nuovo onere "positivo" poiché è volto a garantire maggiore trasparenza e parità di concorrenza tra imprese italiane ed estere.</p> <p>Rimangono sostanzialmente invariate, con qualche modifica sulle tempistiche, le dichiarazioni di produttori e importatori. Viene prevista l'introduzione, anche in questo caso con un obiettivo di trasparenza, di un Registro Nazionale produttori (non ancora operativo). Modificati i parametri tecnici per la determinazione del contributo sulle diverse classi di PFU. Questa novità sta impattando significativamente sui gommisti.</p>

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 21-07-2020, n.182	DM (pubblico per comuni)	09/07/2020	Approvazione delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.		X		Il decreto, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, approva le modalità operative di intervento della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 11, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia"). Ai sensi di quanto disposto dal punto E delle disposizioni operative, allegate al decreto, i Soggetti richiedenti (banche, intermediari, imprese di assicurazione, operatori di microcredito, gestori e Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo, nonché qualsiasi altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia) possono inoltrare al Gestore del Fondo le richieste di ammissione alla garanzia non oltre il trentesimo giorno successivo alla Data del termine delle misure. Le richieste di ammissione alla garanzia devono essere inoltrate al Gestore del Fondo attraverso il Portale Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese (Fdg), anche mediante la trasmissione di un elenco di richieste elaborato in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare) secondo le specifiche tecniche pubblicate dal Gestore del Fondo sul sito del Fondo.	<b>Oneri già previsti</b> Si tratta di oneri preesistenti per i quali è indicata di seguito la normativa da cui derivano gli obblighi medesimi: - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 100, lettera a).	<b>Confartigianato.</b> Il provvedimento introduce nuovi oneri.
MINISTERO DELLA SALUTE	G.U del 24-07-2020, n.185	DM	30/06/2020	Procedure e modalità di presentazione e delle		X		Il decreto disciplina le modalità di presentazione delle segnalazioni per il conferimento di benemerenzza alla sanità pubblica che è conferita alle persone, agli	<b>Oneri già previsti</b> Fino all'adozione del decreto del Ministro della salute 30 giugno	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				segnalazioni per il conferimento di ricompense ai «benemeriti della salute pubblica» e al «merito della sanità pubblica».				enti, ai corpi, agli ufficiali che abbiano reso con cospicue elargizioni o con prestazioni segnalati servigi nel campo delle opere che interessano l'igiene e la sanità pubblica. Secondo quanto disposto dall'articolo 4, le segnalazioni per il conferimento delle benemerienze sono inviate, mediante posta elettronica certificata oppure per posta ordinaria al Ministero della salute - Ufficio di Gabinetto, utilizzando la modulistica di cui all'Allegato A al decreto. Nella richiesta devono essere indicate: a) le generalità della persona fisica segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita, comune e indirizzo di residenza, codice fiscale, estremi del documento di riconoscimento, telefono e indirizzo di posta elettronica) o la denominazione dell'ente segnalante (logo ove ha sede, codice fiscale/partita IVA, attività istituzionale, telefono e indirizzo di posta elettronica); b) le generalità della persona segnalata (nome, cognome, luogo e data di nascita, comune e indirizzo di residenza, professione, ente di appartenenza). Alla domanda va allegata la seguente documentazione: a) copia del documento di riconoscimento della persona segnalante; b) curriculum vitae della persona segnalata; c) dettagliata relazione sulle circostanze che rendono meritoria la proposta di benemerienza; d) ogni altra documentazione ritenuta utile per evidenziare l'opera svolta dal soggetto candidato.	2020, recante "Procedure e modalità di presentazione delle segnalazioni per il conferimento di ricompense ai «benemeriti della salute pubblica» e al «merito della sanità pubblica», in base alla vigente legislazione già pervenivano al Ministero della salute (e, in particolare, all'Ufficio di Gabinetto), richieste per la concessione delle cc.dd. «benemerienze». Nel dettaglio, il decreto provvisorio del Capo dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, recante "Conferimento di ricompense ai benemeriti dell'igiene e della salute pubblica", prevede all'articolo 1 che le medaglie e l'attestazione di «benemerienza», istituite con i regi decreti n. 3872 del 1867 e n. 3706 del	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
									<p>1886, sono conferite con DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere di una Commissione centrale permanente incaricata di esaminare il merito delle azioni da premiare. Con la medesima procedura sono conferite, altresì, le medaglie e l'attestazione al merito della sanità pubblica istituite con il decreto luogotenenziale n. 1048 del 1918 e il regio decreto n. 2193 del 1929. Il successivo articolo 2 prevede la composizione dell'anzidetta Commissione e che la stessa sia nominata con decreto del Ministro della salute. L'attuale Commissione è stata nominata con decreto del Ministro della Salute 05/02/2019, per il</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
									<p>triennio 2019-2022. La predetta Commissione nella seduta del 02/05/2019 ha approvato i nuovi criteri per l'assegnazione delle predette benemerenze. Successivamente, nella seduta del 26/11/2019 è stato approvato uno schema di decreto del Ministro della salute con cui sono definite le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni per il conferimento di ricompense ai "benemeriti della salute pubblica" e al "merito della sanità pubblica", che è poi divenuto il citato DM 30 giugno 2020. L'articolo 4, comma 2, di detto DM prevede che le richieste possono essere inviate mediante posta elettronica certificata oppure per</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>posta ordinaria al Ministero della salute - Ufficio di Gabinetto. Quindi, con il più volte menzionato DM viene "formalizzata" la procedura nel rispetto della quale presentare le segnalazioni per il conferimento di dette ricompense e, in tal senso, viene messa a disposizione dei cittadini una modulistica, semplificata e standardizzata, anche in formato elettronico editabile, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero. L'invio della segnalazione anche attraverso la posta elettronica certificata comporta vantaggi reciproci per i cittadini e l'amministrazione, sotto il profilo economico, di speditezza, certezza della data di consegna e conservazione dei relativi documenti.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	G.U del 27-07-2020, n.187	DM	12/05/2020, n. 203	Modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto.	X			<p>Il decreto disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, per il rinnovo e l'adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione nonché per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.</p> <p>L'articolo 4 rimanda la definizione delle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici nonché le modalità di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione a un successivo decreto del direttore per il trasporto stradale e per l'intermodalità.</p>	<p><b>Oneri già previsti</b> Sono previsti i medesi oneri delle annualità precedenti.</p>	<p><b>CNA</b> Al di là delle criticità derivanti dalla dimostrazione dei requisiti richiesti per accedere al beneficio, si evidenziano i seguenti ulteriori elementi: - le modalità per attingere agli incentivi sono troppo sbilanciate sulla modalità di prenotazione piuttosto che su altri criteri di distribuzione delle risorse che, a nostro avviso, dovrebbero maggiormente prendere in considerazione la dimensione aziendale e favorire maggiormente le PMI che hanno sicuramente maggiori difficoltà di accesso alla misura; - le risorse a disposizione (in totale 122 milioni di euro) per la prima tranche (1/10 – 16/11 2020), si sono esaurite soltanto dopo pochissimi giorni; - l'investimento non favorisce la sostituzione del parco veicolare più obsoleto in quanto prevede 13 la possibilità di sostituire anche un</p>

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	G.U del 19-08-2020, n.206	D. Dirett.	07/08/2020, n. 145	Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 2020-2021.				Il decreto disciplina le modalità operative di attuazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203, con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell'istruttoria procedimentale. L'articolo 2 precisa che l'avvio del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolato in due fasi distinte e successive: a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda; b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire		veicolo di classe ambientale euro VI con un altro di identica classe ambientale (anziché con uno di classe ambientale inferiore, ad esempio euro IV o inferiore).  <b>Confartigianato</b> Il DM 12/05/2020, n. 203 e il relativo decreto attuativo, ovvero il decreto-direttoriale 07/08/2020, n. 145 introducono nuovi oneri.

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. Sono previsti, inoltre, due distinti periodi di incentivazione: il primo dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020 ed il secondo dal 14 maggio 2021 al 30 giugno 2021.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 3, le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese potranno presentare istanza di ammissione ai benefici esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: ram.investimenti2020@legalmail.it.</p> <p>All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito format informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Il modello informatico di tipo «pdf editabile» dovrà essere compilato e salvato senza ulteriore scansione; b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa; c) eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore; d) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi,</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi.</p> <p>Nella fase di rendicontazione (articolo 4) tutti i soggetti che hanno presentato domanda hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento. Inoltre, le imprese che hanno presentato istanza trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica oltre alla documentazione tecnica, la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi.</p> <p>In ragione della sua peculiare natura, ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo.</p> <p>In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell'incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. TT</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 5, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric), di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre: a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203; b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203; c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione.</p> <p>Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e termica), per ciascun periodo di incentivazione, l'aspirante all'incentivo dovrà produrre, oltre alla prova dell'avvenuta immatricolazione, l'attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203 rilasciata su carta intestata, nonché l'attestazione che il veicolo è munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo.</p>		
								<p>L'articolo 6 disciplina la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate conformi alla normativa anti inquinamento euro VI, per ciascun periodo di incentivazione. In questo caso, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni: a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione; b) prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovrà risultare che il veicolo è stato immatricolato per la prima volta in Italia.</p> <p>Relativamente all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, l'articolo 7 dispone che gli aspiranti agli incentivi per ciascun periodo di incentivazione, hanno l'onere di produrre:</p> <p>a) la prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovrà risultare che il veicolo è stato immatricolato per la prima volta in Italia; b) la prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione di veicolo dello stesso tonnellaggio.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato, l'articolo 8 stabilisce che gli aspiranti agli incentivi, per ciascun periodo di incentivazione, hanno l'onere di fornire, la prova documentale di seguito specificata: a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203; b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo; c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203 con l'indicazione dei relativi costi sostenuti. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti a) b) e c) gli aspiranti devono presentare anche: a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore,</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.</p>		
								<p>Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, ovvero la sostituzione delle unità frigorifere/calorifere, l'articolo 9 dispone che gli aspiranti agli incentivi, per ciascun periodo di incentivazione, hanno l'onere di produrre: a) in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 3, comma 5 lett. b) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203 per le unità frigorifere/calorifere; b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203; c) in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Per le</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti gli aspiranti agli incentivi devono presentare anche: a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.</p>		
								<p>Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili in ragione di un rimorchio o semirimorchio portacasse, l'articolo 10 dispone che gli aspiranti agli incentivi, per ciascun periodo di incentivazione, hanno l'onere di produrre a pena di inammissibilità la seguente documentazione: a) contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, da cui, fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo; b) documentazione da cui risulti</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203; c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle unità di trasporto intermodali (U.T.I.) e la rispondenza alla normativa internazionale in materia; d) relativamente ai veicoli la documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. Relativamente alle maggiorazioni del 10% del contributo, l'articolo 11 stabilisce che, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti agli incentivi, per ciascun periodo di incentivazione, dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari al 10% per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati per ciascun periodo di incentivazione dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della rendicontazione, copia del contratto di rete.</p> <p>Da ultimo, l'articolo 12 specifica che gli</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 12-08-2020, n.201	D. Dirett. (pubblico per comuni cato)	04/08/2020	Voucher per consulenza in innovazione. Sospensione termini conclusione delle attività, variazioni del contratto e tempistiche richiesta agevolazioni COVID 19		X		<p>aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza di prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento.</p> <p>Il decreto concerne alcune disposizioni inerenti all'attuazione dell'intervento per la concessione di un contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, tenuto conto dell'impatto sul sistema produttivo nazionale determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni riguardano nello specifico:</p> <p>A. la sospensione dei termini di conclusione delle attività (articolo 1); B. la sottoscrizione e firma digitale del contratto di consulenza specialistica. L'articolo 2 stabilisce che il contratto deve essere sottoscritto entro la data della prima richiesta di erogazione e deve essere inviato dall'impresa beneficiaria al Ministero dello sviluppo economico contestualmente alla medesima richiesta;</p> <p>C. le variazioni del contratto. L'articolo 3 consente alle imprese di presentare in qualsiasi momento richiesta di variazione del contratto per riduzione di importo, data di avvio, durata, ambito, manager qualificato, società fornitrice, ecc., tramite PEC all'indirizzo <a href="mailto:managerinnovazione@pec.mise.gov.it">managerinnovazione@pec.mise.gov.it</a>, allegando il nuovo contratto o una integrazione del contratto esistente.</p> <p>D. il termine ultimo per la richiesta di</p>	<p><b>Oneri già previsti</b></p> <p>Si tratta di oneri preesistenti per i quali è indicata di seguito la normativa da cui derivano gli obblighi medesimi:</p> <p>- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
PCM - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA di concerto con MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	G.U del 14-08-2020, n.203	DCPM	04/05/2020	Disposizioni applicative e criteri per l'accesso ai contributi previsti, a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti, dall'articolo 1, commi 389, 390, 391, 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.				erogazione a saldo dell'agevolazione, fissato al 20 dicembre 2021, (articolo 4); E. gli adempimenti in materia di prevenzione del riciclaggio. L'articolo 5 dispone che, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione del riciclaggio), il soggetto beneficiario trasmette, unitamente alla domanda di erogazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al "Completamento delle informazioni rese in ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio", predisposta sulla base dello schema allegato al decreto.	il DPC; 4 maggio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 392 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, ha previsto i criteri per l'accesso ai contributi, nonché quelli per l'individuazione annuale della platea degli studenti aventi diritto, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa. Ai sensi della normativa di	
								Il decreto definisce le disposizioni applicative e i criteri per l'accesso ai contributi - previsti dalla Legge di Bilancio 2020 - a favore delle istituzioni scolastiche (Titolo I) e degli studenti (Titolo II) per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore. Le istituzioni scolastiche potranno accedere ai contributi a decorrere dall'anno 2020, mentre per gli studenti i termini scattano dall'anno scolastico 2020-2021. <b>Si precisa che ai fini del presente monitoraggio, rilevano solo gli oneri informativi per i soggetti di diritto privato.</b> Contributi per le scuole Per le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado sono previste due tipologie di contributo: - fino al 90% della spesa sostenuta per l'acquisto di uno o più abbonamenti a		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale;</p> <p>- fino al 90% della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, a favore delle scuole che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti agli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 7, le istituzioni scolastiche, statali e partire, che intendono accedere ai contributi presentano apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, esclusivamente per vita telematica, nei termini e con le modalità stabiliti tramite due distinti bandi annuali.</p>	<p>riferimento, le domande di ammissione ai contributi, compreso il contributo a favore degli studenti, debbono essere presentate dalle istituzioni scolastiche, secondo le modalità e i termini specificati con l'adozione di un decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Il provvedimento, pertanto, non introduce alcun onere informativo per i soggetti privati.</p>	
								<p><u>Contributi per gli studenti</u></p> <p>A partire dal prossimo anno scolastico gli studenti potranno beneficiare di un contributo - fruibile in formato voucher - associato alla Carta dello studente "IoStudio"</p> <p>- per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale.</p> <p>Il voucher è rivolto agli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale studenti, che frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza.</p> <p>In sede di prima applicazione, per l'anno</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
PCM - DIPARTIMENTI TO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA		D. Dirett.	29/12/2020	Bando per l'anno 2020 per l'assegnazione e del contributo previsto dall'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle				<p>scolastico 2020-2021, potranno accedere al contributo gli studenti che frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, la domanda di ammissione al contributo a favore degli studenti, è presentata dall'istituzione scolastica di appartenenza, secondo le modalità e i termini specificati con l'adozione di un decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.</p> <p>Con un provvedimento analogo, a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022, saranno individuate ogni anno le classi della scuola secondaria di secondo grado destinatarie dell'agevolazione.</p> <p>Per l'assegnazione dei saranno adottati, con decreti del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, i relativi bandi annuali con cui saranno fissati i termini e le modalità d'invio delle domande, nonché i criteri di ammissione e l'ammontare delle risorse annualmente disponibili.</p> <p>In attuazione di quanto disposto dal DPCM 04/05/2020 è stato adottato il Bando per l'anno 2020 per l'assegnazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 389, della L. n. 160/2019, a favore delle istituzioni scolastiche.</p> <p>Anche in questo caso, occorre specificare che, <b>ai fini del presente monitoraggio, rilevano solo gli oneri sostenuti dalle scuole private.</b></p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, le istituzioni scolastiche che intendono accedere al contributo presentano domanda, firmata digitalmente dal dirigente scolastico.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 17-08-2020, n.204	D. Dirett. (pubblicità per comuni)	06/08/2020	Modalità per la presentazione delle domande e delle richieste di finanziamento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.	X (introdotti)		X (Sito web, sezione normati va)	La domanda include idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta e sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, attestante: a) gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che individua, nell'ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici; b) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti; c) l'elenco dei prodotti editoriali acquistati, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, con la precisazione che rientrano tra i prodotti editoriali ammessi; d) gli estremi del conto di tesoreria intestato all'istituzione scolastica richiedente, nonché il codice della competente Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero gli estremi del c/c bancario (IBAN) nel caso di scuole paritarie.		
								Il decreto definisce le modalità per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l'ulteriore documentazione che le imprese sequestrate o confiscate, le imprese acquisite o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e le cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati sono tenute a presentare per richiedere l'accesso al finanziamento agevolato, dando attuazione alle modifiche apportate con il decreto interministeriale 5 novembre 2019 al decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 4 novembre 2016. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto, le imprese beneficiarie sono tenute a inviare la seguente documentazione: a)		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								domanda di finanziamento agevolato, debitamente firmata digitalmente e redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 del DD 06/08/2020 e s.m.i.; b) programma di sviluppo di cui all'allegato n. 2 del DD 06/08/2020 e s.m.i.; c) certificazione da parte dell'ufficio giudiziario competente, secondo il modello di cui in allegato n. 6 e riportante le informazioni richieste nell'allegato n. 1 per ciascuna tipologia di soggetto beneficiario; d) se l'impresa non è tenuta alla pubblicazione del bilancio, le due ultime dichiarazioni dei redditi; e) situazione di preconsuntivo al 31 dicembre, completa di stato patrimoniale e conto economico in caso di esercizio concluso per il quale, alla data di presentazione della domanda, non risulti approvato e depositato il relativo bilancio ovvero presentata la dichiarazione dei redditi; f) situazione di periodo per l'esercizio in corso completa di stato patrimoniale e conto economico, aggiornata a non oltre quattro mesi prima della data di presentazione della domanda; g) prospetti dei debiti a medio e lungo termine in essere verso i soggetti finanziatori, comprensivi degli importi totali, dell'importo delle singole rate per capitale e interessi e delle date di scadenza delle rate stesse; h) se l'impresa richiede agevolazioni superiori a € 150.000,00, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o dall'amministratore giudiziario o dal competente funzionario dell'ANBSC, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia, ed eventuali dichiarazioni relative a familiari e conviventi		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>firmate digitalmente dai soggetti sottoposti alla normativa antimafia, secondo i format e le indicazioni di cui al documento "Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia" allegato al DD 06/08/2020 e s.m.i.;</p> <p>i) conferma dei dati e delle informazioni risultanti dal Registro imprese generata automaticamente dalla procedura informatica.</p>		
								<p>La domanda di finanziamento agevolato e la documentazione allegata, firmate digitalmente, sono presentate attraverso l'apposita procedura informatica accessibile nell'apposita sezione "Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata" del sito internet del Ministero (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>).</p> <p>Nei casi di incompletezza o non chiarezza della domanda e degli allegati presentati, il Ministero procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti all'impresa beneficiaria con PEC inviata tramite la procedura informatica. L'impresa beneficiaria è tenuta a fornire, tramite la procedura informatica, le integrazioni documentali e i chiarimenti entro un mese dalla richiesta del Ministero. L'impresa beneficiaria è tenuta, inoltre, a comunicare tempestivamente al Ministero, attraverso la procedura informatica, le eventuali variazioni intervenute prima della formale ammissione alle agevolazioni.</p> <p>Nel caso in cui il Ministero verifichi la ricorrenza della fattispecie di cui all'articolo 6, comma 4, del DM 04/11/2016 e s.m.i. (superamento dei limiti previsti dall'equivalente sovvenzione lordo),</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>l'impresa beneficiaria, su richiesta del Ministero, può optare per la riduzione dell'ammontare del finanziamento agevolato ovvero per la riduzione della durata dello stesso finanziamento e/o del preammortamento. Entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero, l'impresa beneficiaria provvede a comunicare l'opzione prescelta al Ministero attraverso la procedura informatica.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 4 del decreto, la seconda richiesta di erogazione è effettuata dall'impresa beneficiaria a seguito del completamento delle attività progettuali in misura non inferiore al 90% della prima erogazione. La terza richiesta di erogazione a saldo è effettuata a fronte del completamento del programma di sviluppo, in misura non inferiore ai due terzi delle attività complessive. Entrambe le richieste sono effettuate attraverso la procedura informatica e redatte secondo lo schema di cui all'allegato 3 del DD 06/08/2020.</p> <p>In sede di richiesta dell'ultima erogazione a saldo, da trasmettere entro due mesi dal completamento del programma di sviluppo, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere anche la relazione finale redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 del DD 06/08/2020.</p> <p>L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero, per il tramite della procedura informatica, le eventuali variazioni indicate all'articolo 4, commi 10 (variazione del programma di sviluppo ammesso al finanziamento agevolato) e 12 (variazioni che comportino la modifica</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>dell'assetto societario dell'impresa beneficiaria ovvero in caso di cessione o di affitto d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'impresa beneficiaria medesima) del DD 06/08/2020 e s.m.i. nonché, ove applicabili, quelle indicate nella DSAN concernente i dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica, allegando alla comunicazione copia degli atti relativi.</p> <p>Sempre l'articolo 4 dispone che, in attuazione del GDPR e nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del decreto 06/08/2020 e s.m.i. sono tenuti, in fase di compilazione della domanda e delle richieste di erogazione, e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione "Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata" del sito web del Ministero dello sviluppo economico (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>). L'impresa beneficiaria è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni e dati disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio delle agevolazioni concesse a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile.</p> <p>All'impresa beneficiaria è richiesto di dare comunicazione al Ministero dell'avvenuto versamento di ciascuna rata del finanziamento agevolato in scadenza, secondo le modalità ed i termini specificati nel decreto di concessione ed erogazione delle agevolazioni.</p> <p>Infine, in ogni fase del procedimento le</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 18-08-2020, n.205	DM	01/07/2020	Criteri generali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni dell'Unione europea.				<p>imprese beneficiarie devono consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi.</p> <p>Il decreto definisce i criteri generali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni dell'Unione europea.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto all'articolo 7, la definizione puntuale delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni sono definite da un successivo provvedimento attuativo.</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 18-08-2020, n.205	D. Dirett. (pubblici ato per comuni cato)	07/08/2020	Termini e modalità di presentazione e delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca industriale e	X (introdotti)		X (Sito web, sezione normati va)	<p>Il decreto definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni dell'Unione europea, di cui al decreto ministeriale 1°luglio 2020.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, la domanda di agevolazione per accedere alle agevolazioni di cui al DM 1° luglio 2020 deve essere redatta secondo lo schema di cui</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni dell'Unione europea.				all'allegato n. 1 al decreto direttoriale, e deve essere presentata, unitamente alla documentazione elencata all'allegato n. 2, in via esclusivamente telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata dgjai.div07@pec.mise.gov.it I soggetti che hanno presentato la domanda di agevolazioni, i cui progetti di ricerca e sviluppo sono stati selezionati nell'ambito della call 2020 ECSEL-IA, sono tenuti a presentare il progetto esecutivo, completo di tutti gli allegati, in via esclusivamente telematica, secondo le indicazioni e gli schemi che saranno riportati nella sezione "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore dei progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati con risorse comunitarie - Call 2020 ECSEL-IA" del sito Internet del Ministero ( <a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a> ). La predetta documentazione, necessaria per il completamento dell'attività istruttoria del progetto selezionato nell'ambito della call 2020 ECSEL-IA, deve essere presentata secondo le modalità indicate nella sezione "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore dei progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati con risorse comunitarie - Call 2020 ECSEL-IA" del sito internet del Ministero ( <a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a> ).		
								L'articolo 5 disciplina la sottoscrizione del decreto di concessione prevedendo che il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro dieci giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione. Nel caso di progetti		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti. Qualora il soggetto beneficiario, al fine del rispetto del requisito di trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati, abbia utilizzato i dati contabili e le informazioni degli ultimi due bilanci consolidati dell'impresa controllante, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessa impresa controllante a titolo di assunzione dell'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi.</p> <p>Per quanto attiene poi alla erogazione delle agevolazioni, l'articolo 6 dispone che la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, in favore di imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa che deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare. Le richieste di erogazione devono essere presentate secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto direttoriale. Gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione, unitamente alla ulteriore documentazione da allegare, saranno riportati nella sezione "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore dei progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati con</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G.U del 22-08-2020, n.209	DM	17/07/2020, n. 901047 1	Istituzione del Fondo per l'emergenza Covid-19.				risorse comunitarie - Call 2020 ECSEL-IA" del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). Il decreto disciplina l'attivazione del «fondo per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura a seguito dell'emergenza covid-19», istituito dall'articolo 78, comma 2, del dl 17 marzo 2020, n. 18 (recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale fondo ha l'obiettivo di fronteggiare i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro per sospensione dell'attività economica delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Possono beneficiare degli interventi le imprese della pesca e dell'acquacoltura che risultino stabilmente operative nel territorio italiano e che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19, le cui produzioni rientrano nelle categorie dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013. La definizione puntuale delle procedure per la concessione ed erogazione dei contributi è rinviata a un successivo provvedimento attuativo.		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G.U del 09-10-2020, n.250	D. Dirett.	10/09/2020, n. 9113287	Attuazione del decreto 17 luglio 2020 che istituisce il Fondo pesca e acquacoltura per l'emergenza COVID-19.	X (introdotti)			Il decreto, in attuazione del DM 17/07/2020, disciplina le modalità di erogazione dei contributi previsti dal Fondo pesca e acquacoltura per l'emergenza COVID-19, distinguendo le procedure previste per l'accesso ai contributi per le imprese del settore della pesca marittima (articolo 3, comma 1, lett. a) del DM 17/07/2020, n. 9010471) da quella per l'accesso ai contributi per le imprese del settore dell'acquacoltura comprese le imprese che utilizzano imbarcazioni ai fini produttivi, iscritte alla V categoria (articolo 3, comma 1, lett. b) del DM 17/07/2020, n. 9010471). <u>Contributi per le imprese del settore della pesca marittima</u> L'impresa di pesca marittima armatrice di almeno un'imbarcazione da pesca alla data del 3 giugno 2020, in forma singola o associata, presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma online sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. All'istanza compilata online dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 attestante: i. di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione; ii. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato	<b>Oneri di nuova introduzione</b>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (articolo 46 della legge n. 234/2012); III. di disporre di almeno un'imbarcazione risultante in armamento alla data del 3 giugno 2020; IV. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 120.000€ per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie; V. che l'attività prevalente risulta essere la pesca marittima; VI. di consentire, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità dell'istanza;</p> <p>b) documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza.</p>		
								<p>Contributi per le imprese del settore dell'acquacoltura comprese le imprese che utilizzano imbarcazioni ai fini produttivi, iscritte alla V categoria</p> <p>L'impresa di acquacoltura che, in data antecedente al 3 giugno 2020 e alla data di presentazione della domanda, è iscritta presso il Registro imprese, presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma online sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. All'istanza compilata online dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 29-08-2020, n.215	D. Dirett. (pubbli cato per comuni cato)	17/08/2020	Avvio della procedura di preselezione nazionale per l'istituzione della rete europea di poli europei di innovazione digitale.		X		<p>attestante: I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione; II. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (articolo 46 della legge n. 234/2012); III. di essere iscritta come impresa attiva nel Registro imprese in data antecedente al 3 giugno 2020 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al decreto; IV. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 120.000€ per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie; VI. di consentire, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità dell'istanza;</p> <p>b) documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza.</p> <p>Il decreto è emanato in attuazione della direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 13/08/2020, con l'obiettivo di preselezionare i poli di innovazione digitale operanti sul territorio nazionale ritenuti idonei a partecipare alla call ristretta europea nell'ambito del Programma Europa Digitale. Si precisa che i "poli di innovazione digitale" sono entità legale create ad hoc o un consorzio, un raggruppamento temporaneo organizzato e coordinato di soggetti, pubblici e privati, indipendenti e selezionato nell'ambito delle procedure previste dal</p>		
									<p><b>Oneri già previsti</b> Si tratta di oneri preesistenti per i quali è indicata la normativa da cui derivano gli obblighi medesimi: Direttiva del Ministro dello sviluppo economico 13 agosto 2020.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G.U del 29-08-2020, n.215	DM	23/07/2020, n. 9021200	Istituzione del Fondo emergenziale per le filiere in crisi.	X (introdotti)			<p>Programma Europa Digitale. Le competenze dei componenti del polo devono essere complementari e tali da coprire tanto il lato tecnologico quanto il lato dello sviluppo industriale digitale e/o della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.</p> <p><b>Ai fini del presente monitoraggio, rilevano gli oneri amministrativi a carico di soggetti di diritto privato.</b></p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 4, la domanda, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1 al decreto, comprensiva della manifestazione di interesse e corredata dei relativi allegati (Scheda Tecnica di cui all'Allegato 2; Atto in base al quale il coordinatore è delegato a presentare la domanda), è presentata dal costituendo polo al Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>L'articolo 10 precisa che la disciplina relativa all'erogazione delle agevolazioni verrà definita dai relativi decreti di concessione, che definiranno la stessa in coerenza con le norme nazionali e con le tempistiche e le regole vigenti a livello europeo. Le erogazioni sono subordinate a verifiche di natura tecnica, amministrativa, contabile e fiscale, nonché alla verifica della regolarità contributiva.</p> <p>Il decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» di cui all'articolo 222, co. 3 del dl 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, e stabilisce in particolare: a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai Soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso; b) la procedura per</p>		
									<b>Oneri di nuova introduzione</b>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA	G.U del 05-09-	DM	14/08/2020	Programma sperimentale buono				<p>l'ammissione all'aiuto; c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.</p> <p>Soggetti beneficiari sono: a) l'impresa agricola di allevamento di ovicaprini, vitelli, suini e conigli, nati allevati e macellati in Italia; b) l'impresa, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni di vitello o di suino, nati, allevati e macellati in Italia, che attivi forme di ammasso privato; c) l'impresa di trasformazione del latte bufalino che abbia acquistato, congelato e utilizzato per la produzione di prodotti DOP. Sono in ogni caso escluse le imprese che fossero già in difficoltà il 31 dicembre 2019.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 5, il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA) apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto. La domanda potrà essere offerta dal soggetto gestore al soggetto beneficiario in modalità precompilata. Alla domanda sono accluse: a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR, n. 445/2000, sugli aiuti percepiti nel rispetto del «Quadro temporaneo» nell'anno 2020; b) copia del contratto di soccida nel caso in cui sussista; c) certificazione idonea a dimostrare il numero di conigli allevati e macellati nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2020, nel caso degli aiuti a favore di imprese agricole di allevamento di conigli.</p> <p>Il decreto definisce le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del buono mobilità di cui al «Programma sperimentale</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2020, n.221			mobilità - anno 2020.				buono mobilità», finalizzato a ridurre le emissioni climateranti e inquinanti. Il buono mobilità è un contributo pari al 60% della spesa sostenuta in misura non superiore a 500€ per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) e per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autoveature. Il rimborso è riservato ai maggiorenni che risiedono in Comuni di almeno 50.000 abitanti, capoluoghi di Provincia o di Regione o che fanno parte di una città metropolitana (anche al di sotto dei 50.000 abitanti). Secondo quanto disposto dall'articolo 5, al fine di ottenere il buono mobilità è necessario accedere all'applicazione web dedicata <a href="http://www.buonomobilta.it">www.buonomobilta.it</a> con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per l'accesso sono richieste credenziali SPID di livello 2. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identità digitale.		
								Per la fruizione del buono mobilità sono previste due modalità: - MODALITÀ 1 (dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020). Per gli acquisti già effettuati si deve richiedere il rimborso allegando il documento giustificativo di spesa (fattura o altra documentazione commerciale valida ai fini fiscali di cui al DM 7 dicembre 2016, n. 303) e comunicando il proprio IBAN.		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>L'erogazione avviene dunque tramite rimborso diretto al beneficiario, nei limiti del 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 500€. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla operatività dell'applicazione web;</p> <p>- MODALITÀ 2 (dal 3 novembre 2020 al 31 dicembre 2020).</p> <p>Dal 3 novembre 2020 occorre richiedere la generazione di un buono mobilità in proprio favore prima dell'acquisto. Gli interessati, attraverso l'applicazione web, indicano il bene o il servizio che intendono acquistare; l'applicazione web genera un buono mobilità da consegnare agli esercenti accreditati sull'applicazione al fine dell'acquisto. I beneficiari possono scegliere la fascia di importo del buono mobilità (fino a 150€, fino a 300€ e fino a 500€). Il buono mobilità generato riporta il nome e il cognome dell'utente, il valore massimo del buono, un bar-code e un QR-code. È cura dell'esercente comunicare attraverso l'applicazione web il codice del buono e l'importo del bene acquistato: l'applicazione web in tempo reale applica la decurtazione del 60%, fino ad un massimo di 500€, e informa l'esercente dell'effettivo valore del buono e del costo a carico dell'acquirente. L'esercente verifica gli importi e, se non riscontra anomalie, procede con l'acquisizione del buono e con la successiva validazione ai fini del rimborso. Il buono mobilità può essere utilizzato entro 30 giorni dalla relativa generazione e comunque entro il 31 dicembre 2020, pena</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>L'annullamento, esclusivamente presso gli esercenti accreditati.</p> <p>L'articolo 7 precisa poi che i soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, le imprese e gli esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica che intendono accettare i buoni mobilità si accreditano sull'applicazione web utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate e indicano la partita I.V.A., il codice ATECO dell'attività svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attività, la tipologia di servizi offerti e di beni venduti. I soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso l'applicazione web.</p> <p>A seguito dell'accettazione del buono da parte dei fornitori di beni e di servizi di mobilità inseriti nell'elenco citato, è riconosciuto agli stessi un importo pari al buono validato. Ai fini della liquidazione (articolo 8), i fornitori di beni e di servizi di mobilità emettono uno o più documenti contabili redatti in conformità alle specifiche linee guida pubblicate e consultabili sull'applicazione web, di importo pari al valore dei buoni validati. A seguito dell'acquisizione dei dati dalla specifica area presente nell'applicazione web, nonché dei documenti contabili si provvede alla liquidazione dell'importo maturato dai fornitori di beni e di servizi di mobilità.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	G.U del 08-09-2020, n.223	DM	24/06/2020, n. 112	Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative e per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.	X (introdotti)			Il regolamento stabilisce la disciplina delle misure compensative per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1: Il richiedente presenta al Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema di cui all'allegato B al decreto, unitamente a copia del decreto di riconoscimento e a copia di un documento di identità.	<b>Oneri di nuova introduzione</b>	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G.U del 12-09-2020, n.227	DM	04/08/2020	Modalità attuative e invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2018 e 2019 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali				Il decreto detta le modalità attuative e invita a presentare proposte per le campagne assicurative 2018 e 2019. Si tratta delle polizze che coprono i rischi sulle strutture aziendali, sui costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi. La polizza è volontaria e può essere stipulata in forma collettiva o individuale. L'articolo 5 precisa che: - in caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso l'Organismo collettivo di difesa di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima nonché il pagamento all'Organismo collettivo della quota del		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi.				<p>premio complessivo di propria pertinenza, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore;</p> <p>- per le polizze individuali, il beneficiario si impegna a conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio alla Compagnia assicurativa, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore.</p> <p>Il provvedimento precisa le modalità di calcolo ed erogazione. La misura del contributo pubblico sulla spesa ammessa è pari al 50% per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e al 65% per le polizze sperimentali.</p>		
								<p>Secondo quanto disposto dall'articolo 8, gli aiuti di cui al decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del richiedente all'Organismo pagatore AGEA. La domanda, compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato 2, può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalità: a) direttamente sul sito <a href="http://www.agea.gov.it">www.agea.gov.it</a> sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>portale AGEA (utenti qualificati); b) in modalità assistita sul portale SIAN <a href="http://www.sian.it">www.sian.it</a> per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'Organismo pagatore AGEA. In questo caso, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA <a href="http://www.agea.gov.it">www.agea.gov.it</a> in qualità di utente qualificato, può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP. La domanda è corredata dai seguenti documenti: a) il Piano assicurativo individuale (PAI), solo per le polizze sperimentali; b) la polizza; c) la documentazione attestante la spesa sostenuta, opportunamente quietanzata, e la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie assicurative. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia assicurativa all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza; d) copia del documento di identità in corso di validità.</p> <p>La documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie assicurative, per ciascuna modalità di pagamento ammessa, è riportata nell'allegato 3 al decreto.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e MINISTERO DELLA SALUTE	G.U del 16-09-2020, n.230	DM	06/08/2020	Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate.	X (introdotti)			Il decreto definisce le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza per le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina. Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, nonché la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale anche delle indicazioni geografiche semplici, è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina L'indicazione del luogo di provenienza include le seguenti informazioni: «Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»; «Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»; «Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)». Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: «Origine: (nome del paese)». La dicitura «100% italiano» è utilizzabile solo quando ricorrono le condizioni del presente comma e la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione europea, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: «Origine: UE». Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell'Unione	Oneri di nuova introduzione	<b>Confartigianato</b> Il provvedimento introduce nuovi oneri.

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U del 17-09-2020, n.231	DPCM	23/07/2020	Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.	X (introdotti ed eliminati)			<p>europea, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: «Origine: extra UE».</p> <p>Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:</p> <p>a) sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. Ai sensi dell'articolo 3, gli enti del Terzo settore che intendono accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille lo dichiarano espressamente in sede di iscrizione, o successivamente, per via telematica, al registro unico nazionale del Terzo settore.</p> <p>b) finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica. Tali enti presentano al Ministero dell'università e della ricerca (MUR), entro il 10 aprile, la domanda di iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito web del Ministero. Gli enti</p>	<p><b>Oneri di nuova introduzione</b></p> <p>Quando ai nuovi oneri informativi introdotti dal DPCM 23 luglio 2020, si segnala la disposizione di cui all'articolo 16, comma 5, che introduce (ex novo) per i beneficiari l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti ed il rendiconto circa la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite e di comunicare all'amministrazione erogatrice detta pubblicazione. Infatti, l'obbligo di pubblicazione del rendiconto sul sito web era previsto, dal previgente articolo 12- bis del DPCM 23 aprile 2010, per le sole amministrazioni erogatrici. Il provvedimento in esame, invece, introduce l'obbligo di</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>compilano il modulo di domanda, conforme al fac-simile pubblicato sul sito web del MUR contenente una autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione al contributo e attestante l'appartenenza dell'ente ad una delle tipologie elencate con riferimento agli enti del terzo settore.</p> <p>c) finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute. Tali Enti presentano al Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, entro il 10 aprile, la domanda di iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille. L'istanza deve contenere l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale ed essere corredata da una dichiarazione recante l'attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dallo stesso Ministero della salute.</p>	<p>pubblicazione del rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice, anche a carico dei beneficiari.</p> <p><b>Oneri eliminati</b> Per converso, riguardo alla procedura per l'accreditamento degli enti beneficiari, il DPCM 23 luglio 2020 elimina - rispetto alla previgente disciplina - l'onere, previsto a carico dei soggetti già iscritti nell'elenco dei beneficiari da parte dell'Amministrazione erogatrice, della dichiarazione di persistenza dei requisiti per l'accreditamento, da inviare con termini e modalità differenziate in base alla tipologia di beneficiario (cf. artt. 2, comma 6, 3, comma 4 e 6, comma 6 del previgente DPCM 23 aprile 2010).</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.</p> <p>e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Tali Enti, ai sensi dell'articolo 6, presentano al Comitato olimpico nazionale italiano, domanda di iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille. Il Comitato può stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione. L'iscrizione si effettua entro il 10 aprile, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web del predetto Comitato. Il modulo della domanda di iscrizione, conforme al fac-simile pubblicato sul sito web del CONI, prevede un'autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, attestante: a) la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell'ente; b) la costituzione, ai fini fiscali, in qualità di società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro; c) il possesso del</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI; d) l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI; e) la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile; f) l'effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.</p> <p>Inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 14, entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentire l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.</p> <p>I beneficiari destinatari del cinque per mille redigono, ai sensi dell'articolo 16, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare: a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale; b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito; c) le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; e) dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.</p> <p>I rendiconti e le relative relazioni devono essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentire il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione può richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e potrà operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 23-09-2020, n.236	Avviso (pubblico) per	23/09/2020	Procedura per l'assegnazione dei diritti	X (introdotti)			<p>Il MISE - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, in attuazione dell'articolo 1, comma 1033 della legge di bilancio 2018, indice una</p>	<b>Oneri di nuova introduzione</b> Trattasi di nuovi oneri informativi	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
		comunicato		d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete locali.				<p>procedura per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze, relative alle reti di primo e di secondo livello, di cui alla delibera AgCom 39/19/CONS (PNAF) modificata con delibera AgCom 162/20/CONS, per l'esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale. Le domande di partecipazione alle procedure relative ai bandi per operatori di rete devono essere presentate alla Divisione IV della DGSCERP, esclusivamente tramite procedura informatizzata specificata sul sito "bandioperatorilocali.mise.gov.it".</p> <p>I soggetti partecipanti alla procedura devono dichiarare, nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione: a) la propria identità giuridica, sede legale, codice fiscale o partita IVA, estremi di iscrizione nel registro delle imprese, recapiti telefonici, indirizzo posta elettronica certificata, persona di riferimento con l'indicazione della qualifica e dei recapiti (telefono, indirizzo email); b) in caso di partecipazione a più di una procedura per la medesima area tecnica, in cui le reti (di primo e/o secondo livello) richieste presentano sovrapposizione territoriale, anche solo parziale, l'ordine di preferenza per ciascuna delle reti indicate; c) gli estremi dell'autorizzazione generale di operatore di rete televisiva, ovvero della "segnalazione certificata di inizio di attività" presentata ex articolo 25, co. 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione; d) assenza delle condizioni di esclusione specificate nel bando.</p>	<p>necessariamente connessi alla partecipazione a un bando di gara. Nello specifico il bando consegue dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018 nell'ambito della procedura di liberazione della banda 700 MHz.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 16-12-2020, n.311	Aviso (pubblico per comuni)	16/12/2020	Procedura per l'assegnazione e dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete locali.				Alla domanda devono essere allegati: a) nell'ipotesi di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), consorzi o altre aggregazioni, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto in forma di atto pubblico dell'aggregazione di due o più operatori di rete, ovvero, copia della scrittura privata a firma autenticata tra gli operatori di rete che si presentano in forma associata; b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle Imprese, con attestazione da parte dello stesso Ufficio dell'avvenuto deposito. Nel caso di soggetti che partecipano alla gara in forma aggregata da parte di due o più operatori la suddetta documentazione dovrà essere presentata per ciascun operatore; c) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; d) copia dell'Offerta di servizio, che si impegna ad applicare ai fornitori di servizi audiovisivi (FSMA), in cui sono specificate le condizioni tecnico-economiche del servizio offerto, ivi inclusi i prezzi massimi di accesso alla capacità trasmissiva, redatta secondo il fac-simile Allegato al bando; e) Piano tecnico e ogni altra documentazione e informazione richiesta dal bando e nei relativi allegati; f) tutta la documentazione rilevante per le finalità di cui al "deposito cauzionale"; g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l'insussistenza delle condizioni di esclusione specificate nel bando; h) dichiarazione da parte del rappresentante legale, ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 445/2000, che tutti i documenti forniti in copia, ai fini della presentazione della domanda sono conformi agli originali.		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U del 23-09-2020, n.236	DM	14/08/2020, n. 355	Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualità 2020.		X		La domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Società. Il decreto disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate a incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che procedono alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe anti inquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, la disciplina delle fasi procedurali unitamente alle modalità di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione è rimessa ad apposito decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.	<p><b>Oneri già previsti</b> Il Decreto interministeriale 14 agosto 2020, n. 355, riproduce le medesime disposizioni, quanto agli oneri amministrativi già previsti dal DM n. 336 del 2019 e dal connesso decreto direttoriale 11 ottobre 2019, n. 85.</p>	<p><b>CNA</b> Al di là degli oneri amministrativi già previsti nei decreti ministeriali adottati sulle medesime materie per gli anni precedenti, si segnalano i seguenti ulteriori elementi di criticità: - il decreto è finalizzato ad incentivare la sostituzione del parco veicolare più obsoleto in quanto vincola la concessione del contributo per l'acquisto di un veicolo nuovo alla rottamazione di un mezzo di classe ambientale euro 4 o inferiore. Le risorse sono però di modesta entità, sia in termini di valore assoluto (25,8 milioni di euro), che per l'importo del singolo beneficio per l'acquisto pari a soli 8 mila euro/trattore stradale; - inoltre, in questo momento di forte incertezza per il futuro, la misura rischia di essere sottoutilizzata; infatti,</p>

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	G.U del 29-10-2020, n.270	D. Dirett.	21/10/2020	Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020.				Il decreto dispone in ordine alle modalità di attuazione del decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355. Il procedimento relativo alla proposizione delle domande di ammissione ai benefici è articolato in due fasi distinte e successive: 1. fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda;	Le medesime disposizioni riguardo alla previsione degli oneri amministrativi di cui al decreto direttoriale 21 ottobre 2020 n. 185, sono già riportate nel decreto direttoriale 11 ottobre 2019, n. 85, di attuazione del DM n. 336.	delle risorse stanziante per la 1° tranche (11/11 – 30 11 2020), è stato utilizzato soltanto il 5,5% del totale messo a disposizione. Per dare maggiore impulso all'innovazione del parco veicolare, occorrerebbe prevedere incentivi anche per la sostituzione di un veicolo usato con un altro ugualmente usato ma di classe ambientale migliore, euro V e/o euro VI.
										<b>Confartigianato</b> Il DM 14/08/2020, n. 355 e il relativo decreto attuativo, ovvero il decreto-direttoriale 21/10/2020 introducono nuovi oneri.

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>2. fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. Sono previsti due distinti periodi di incentivazione: il primo relativo all'annualità 2020 (dall'11 novembre 2020 al 30 novembre 2020) e il secondo relativo all'annualità 2021 (dal 1° giugno 2021 al 21 giugno 2021). Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda.</p> <p><u>1. Prenotazione</u></p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 3, possono proporre domanda le imprese che svolgono prevalentemente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale (c.d. REN). È possibile presentare una sola istanza, che ha validità di prenotazione, all'interno dei due periodi di incentivazione. L'istanza inoltrata dall'indirizzo PEC dell'impresa deve contenere la seguente documentazione: a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito format informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Il modello informatico di tipo «pdf editabile» deve essere compilato e salvato senza ulteriore scansione e può essere reperito sul sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo:</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p><a href="http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione">http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione</a>; b) copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa; c) eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore; d) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa; e) ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione, faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).</p> <p><u>2. Rendicontazione</u>            Ai sensi dell'articolo 4 e ss., nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda secondo per il primo periodo di incentivazione e per il secondo periodo di incentivazione hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento. In particolare, le imprese richiedenti l'incentivo che hanno presentato istanza di prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento entro e non oltre il termine del 20 maggio 2021 per il primo periodo di incentivazione ed entro e non oltre il termine del 30 novembre 2021 per il secondo periodo di incentivazione.</p> <p>Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera, devono,</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana.</p> <p>Inoltre, in ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. Deve, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo.</p> <p><u>Rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica con contestuale acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonché a trazione elettrica (articolo 6)</u></p> <p>Ai fini della ammissione all'incentivo previsto per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto, a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico), e elettrica (Full Electric), per ciascun periodo di incentivazione, gli</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre: a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 157/2019 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»; b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355; c) prova, da fornirsi anche mediante dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000, attestante la detenzione dei veicoli rottamati in proprietà o ad altro titolo per almeno tre anni antecedenti all'entrata in vigore del decreto interministeriale 14 agosto 2020.</p> <p><u>Rottamazione e acquisizione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate (articolo 7)</u></p> <p>Ai fini della ammissione all'incentivo per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009, gli aspiranti</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLA SALUTE e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	G.U del 25-09-2020, n.238	DM	28/01/2020, n. 123	Regolamento recante la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di		X		<p>all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici: a) prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati o con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero dichiarazione dell'impresa di rottamazione di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione; b) prova dell'avvenuta immatricolazione in Italia dei veicoli acquisiti con l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente ufficio Motorizzazione civile; c) prova della detenzione in proprietà o ad altro titolo dei veicoli da rottamare per almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore del decreto interministeriale 14 agosto 2020 dei veicoli rottamati.</p> <p>Il contenuto dell'articolo 7 è aggiornato alle ultime modifiche introdotte dal DM 29 ottobre 2020 rubricato "Modifiche al decreto 21 ottobre 2020, recante: «Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020».</p> <p>Il regolamento individua le modalità, i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano. Il regolamento individua e disciplina, inoltre, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione e la relativa disciplina, le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa, la</p>		
									<b>Oneri già previsti (Ministero della Salute)</b> Relativamente agli oneri previsti all'articolo 3 del DM 123 del 28/01/2020 (Regolamento recante la disciplina	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				acqua destinata al consumo umano.				<p>durata dell'autorizzazione, i requisiti tecnici e sanitari delle navi cisterna, nonché le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 3, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione è trasmessa dalla società armatrice, mediante posta elettronica certificata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interna, e al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria. La domanda contiene i seguenti elementi: a) le generalità o la ragione sociale nonché la sede dell'armatore; b) i seguenti elementi di identificazione della nave cisterna: numero di iscrizione nei registri navali e il nominativo internazionale. Alla domanda è allegata la seguente documentazione: a) la dichiarazione di classe rilasciata dal registro italiano navale, con l'indicazione del tipo di abilitazione alla navigazione e degli estremi delle ultime visite effettuate, comprese quelle speciali; b) la documentazione concernente le caratteristiche tecnico-costruttive della nave, riferita, in particolare, agli impianti e alle strutture delle cisterne, corredata da piani generali in scala non inferiore a 1:100 e da indicazioni sui principali servizi generali di bordo; c) la documentazione di conformità di materiali e oggetti, in contatto con le acque destinate al consumo umano nonché l'eventuale documentazione funzionale a dimostrare l'assicurazione di qualità di sostanze utilizzate per il trattamento delle</p>	<p>per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo umano), pubblicato in G.U. n. 238 del 25/09/2020, trattasi di ripetizione di oneri già previsti all'articolo 3 del previgente DM n. 474 del 10/10/1988, pubblicato in G.U. n. 263 del 09/11/1988, e concernenti le modalità di domanda/rinnovo di autorizzazione delle navi cisterna al trasporto di acqua potabile. Al fine di una semplificazione degli adempimenti a carico delle società armatrici richiedenti l'autorizzazione, o il rinnovo della stessa, al trasporto di acqua potabile tramite le navi cisterna, il nuovo DM 123/2020 stabilisce che la trasmissione alle competenti amministrazioni della documentazione</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>acque; d) la descrizione dettagliata degli impianti e delle strutture delle navi elencati nell'allegato al decreto, con particolare riferimento ai materiali che vengono in contatto con l'acqua destinata al consumo umano;</p>	<p>necessaria a tale scopo, avvenga in formato elettronico via PEC in luogo della previgente trasmissione in cartaceo via posta ordinaria.</p> <p><b>Oneri già previsti (Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili)</b>  Il regolamento sostituisce ed abroga il DM 474 del 10 ottobre 1988. Per la parte di competenza di questa Amministrazione non vi sono oneri documentali aggiuntivi da parte delle ditte istanti rispetto a quanto già previsto dal citato DM 474/88</p>	
								<p>e) un programma di autocontrollo basato sul piano di sicurezza dell'acqua, basato sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti dalle norme internazionali di attuazione dei Water Safety Plans, trasposte nelle «Linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans», elaborate dall'Istituto superiore di sanità; f) la</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
PCM - DIPARTIMEN TO PER L'INFORMAZI ONE E L'EDITORIA	G.U del 28-09- 2020, n.240	DPCM	03/08/2 020	Disposizioni applicative in materia di contributo una tantum a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro	X (introdotti)			<p>descrizione delle iniziative di formazione svolte per il personale che opera sulle navi; g) la descrizione delle procedure operative di lavaggio e di sanificazione idonee a garantire il ripristino della idoneità igienico-sanitaria della nave anche in caso di trasporto di sostanze alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili; h) la descrizione delle procedure operative di carico e scarico; i) l'esito delle analisi dell'acqua destinata al consumo umano dopo la permanenza in cisterna per almeno ventiquattro ore, ai fini della verifica della conformità ai requisiti di qualità di detta acqua; l) la quietanza di avvenuto versamento della tariffa stabilita dal citato decreto 6 dicembre 2005. L'autorizzazione ha durata biennale ed è rinnovabile su istanza dell'interessato secondo le medesime modalità previste per il rilascio.</p>		
								<p>Il decreto disciplina l'attuazione dell'articolo 189, comma 1, del dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che riconosce un contributo una tantum fino a 500€ alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19. Ai sensi dell'articolo 3, i soggetti che intendono accedere al contributo presentano apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la</p>	<p><b>Oneri di nuova introduzione</b> Gli oneri informativi previsti dal provvedimento gravano sui soggetti richiedenti il contributo una tantum a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				dipendente o pensione.				procedura disponibile nell'area riservata del portale <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a> . La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante il possesso di ognuno dei requisiti previsti dal decreto (l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste; non essere titolare di redditi da lavoro dipendente o redditi da pensione), nonché gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.	19 e sono necessari ad attivare il procedimento per l'accesso alla misura di sostegno e ad attestare il possesso dei requisiti per la concessione della stessa. Si tratta dei seguenti oneri: - presentazione della domanda di accesso al contributo, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, telematicamente, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a> , nel periodo dal 1° al 30 ottobre 2020; - contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, redatta e sottoscritta attraverso la stessa procedura telematica descritta nel punto	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
PCM - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA	G.U del 28-09-2020, n.240	DPCM	04/08/2020	Disposizioni applicative per la concessione del credito d'imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici.	X (introdotti)			Il presente decreto dispone l'attuazione dell'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici, per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisizione di servizi digitali nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro. Ai sensi dell'articolo 4, le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio presentano la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre ed il 20 novembre 2020, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale « <a href="http://impresainunforno.gov.it">impresainunforno.gov.it</a> ». La domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'editoria della	precedente, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del DPCM 3 agosto 2020 (esercizio di rivendita esclusiva di giornali e riviste; non essere titolare di redditi da lavoro dipendente o redditi da pensione), nonché degli estremi del c/o intestatario al beneficiario.	
								Il presente decreto dispone l'attuazione dell'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici, per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisizione di servizi digitali nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro. Ai sensi dell'articolo 4, le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio presentano la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre ed il 20 novembre 2020, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale « <a href="http://impresainunforno.gov.it">impresainunforno.gov.it</a> ». La domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'editoria della	<p><b>Oneri di nuova introduzione</b>            Gli oneri informativi previsti dal provvedimento gravano sulle imprese richiedenti il credito d'imposta necessario ad attivare il procedimento per l'accesso alla misura di sostegno e ad attestare il possesso dei requisiti per la concessione della stessa. Si tratta dei seguenti oneri:            - presentazione della domanda di accesso al contributo, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR, n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e le spese effettive per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per l'information technology di gestione della connettività, le quali concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta, nonché le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevuti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.</p>	<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri, telematicamente, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale <a href="http://www.impresainungio.rno.gov.it">www.impresainungio.rno.gov.it</a>, nel periodo dal 20 ottobre al 20 novembre 2020;</p> <p>- contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, redatta e sottoscritta attraverso la stessa procedura telematica descritta nel punto precedente,</p> <p>attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del DPCM 4 agosto 2020 (requisiti fiscali ordinari per accedere ad un qualsiasi credito di imposta, codice ATECO caratterizzante l'attività editoriale, iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC)</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G.U del 28-09-2020, n.240	DM	23/06/2020	Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la campagna 2019/2020 e rimodulazione del PNS relativa all'annualità 2020.				Il decreto, in attuazione del regolamento delegato n. 2020/592 del 30 aprile 2020, dispone l'attivazione della campagna 2019/2020 per la distillazione di crisi del vino non a denominazione di origine, così come definito all'Allegato VII, parte II punto 1. del regolamento UE n. 1308/2013 avente una gradazione alcolica minima di 10° vol. Beneficiari della misura sono i produttori di vino, individuati in "ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilità, il vino non a denominazione di origine". Secondo quanto disposto dall'articolo 4, per richiedere l'aiuto, il produttore presenta all'Organismo Pagatore Agea (Agea OP), con modalità telematica, il contratto di distillazione non trasferibile, entro il 7 luglio 2020. Ogni produttore stipula al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina. A garanzia del corretto conferimento del vino da avviare alla distillazione il produttore dovrà presentare apposita garanzia fidejussoria. La domanda di pagamento deve contenere almeno la seguente documentazione: a) prova della denaturazione del vino secondo le modalità previste; b) riepilogo delle consegne di vino	presso l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato).	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U del 28-09-2020, n.240	DM	11/09/2020	Modalità di applicazione delle misure a compensazione dei danni subiti, a seguito dell'epidemia da COVID-19, dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che adempiono ad oneri di servizio pubblico.	X (introdotti)			effettuate con indicazione della quantità e del titolo alcolometrico volumico nonché del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino; c) il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformità alla normativa comunitaria; d) la dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori.	<b>Oneri di nuova introduzione</b> Si tratta di nuovi interventi, per i quali non vi è una disciplina previgente di confronto. Tuttavia, gli oneri informativi previsti a carico delle imprese sono quelli normalmente indicati per l'accesso ai benefici e diretti alla dimostrazione delle condizioni di agevolabilità.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>fronte all'emergenza, mentre sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte di ristoro. Le somme corrisposte ai sensi del decreto non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e sono soggette a recupero in qualsiasi momento nel caso in cui superino il danno subito.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 3 e 4 del decreto, le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, all'indirizzo di posta elettronica: dgjai.dg@pec.mise.gov.it. Le domande, a pena a pena di inammissibilità devono: a) essere corredate da una relazione di un esperto indipendente, iscritto nel registro dei revisori legali, recante la descrizione anche del nesso causale tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l'emergenza epidemiologica da COVID-19; b) recare la dichiarazione dell'operatore economico o del suo legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, attestante l'assenza di responsabilità nella causazione del danno da compensare, ai sensi degli articoli 1175 e 1227 del codice civile.</p>		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U del 01-10-2020, n.243	D. Dirett.	28/09/2020	Modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti	X (introdotti)			<p>Il decreto disciplina le modalità di raccolta dei dati necessari per l'identificazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica.</p> <p>Gli articoli 1 e 2 dettano gli adempimenti a carico dei proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente al fine di reperire i dati necessari per</p>	<b>Oneri di nuova introduzione</b> Il provvedimento amplia i soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica e introduce nuovi	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				<p>tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.</p>				<p>l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica. I proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo del pubblico registro automobilistico - P.R.A., secondo scadenze differenziate a seconda delle specifiche casistiche (ad esempio, contratti stipulati o con effetti decorrenti dal 1° ottobre 2020; variazioni contrattuali; etc.), i seguenti dati: a) dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica proprietari del veicolo; b) tipologia di veicolo; c) targa del veicolo; d) dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine senza conducente, ivi incluse le date di decorrenza e di conclusione del contratto; e) dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica, utilizzatori del veicolo; f) residenza dell'utilizzatore del veicolo.</p> <p>Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. è tenuto, secondo quanto disposto dall'articolo 3, a rendere fruibili, a titolo non oneroso, alle regioni, alle province autonome e all'Agenzia delle entrate i dati acquisiti ai sensi con periodicità giornaliera.</p>	<p>oneri, come dettagliatamente indicato di seguito. NUOVI SOGGETTI: - i proprietari e i sublocatori di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente. NUOVI ONERI: - il proprietario e il sublocatore del veicolo concesso in locazione a lungo termine senza conducente devono comunicare al Sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico - P.R.A. i seguenti dati: a) dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica proprietari del veicolo; b) tipologia di veicolo; c) targa del veicolo; d) dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine senza conducente, ivi incluse le date di</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 01-10-2020, n.243	DM	07/08/2020	Piano voucher sulle famiglie a basso reddito.	X (introdotti)			<p>Il decreto disciplina il "Piano voucher per famiglie meno abbienti" che è un intervento di sostegno alla domanda per garantire la fruizione di servizi di connessione ad Internet in banda ultra-larga da parte delle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000€. È previsto un contributo massimo di 500€ sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad Internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer.</p> <p>Il Ministero dello sviluppo economico affida ad Infratel Italia S.p.a., soggetto attuatore della Strategia nazionale per la banda ultra-larga, tramite convenzione, lo svolgimento delle attività relative, tra l'altro: a) alla realizzazione e tenuta del portale telematico in cui devono iscriversi gli operatori che intendono offrire servizi di connettività nell'ambito del Piano voucher per famiglie meno abbienti. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco</p>	<p>decorrenza e di conclusione del contratto; e) dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica, utilizzatori del veicolo; f) residenza dell'utilizzatore del veicolo.</p> <p><b>Oneri di nuova introduzione</b>  Il decreto non prevede per i cittadini oneri informativi aggiuntivi rispetto a quelli solitamente già previsti per la stipula del contratto di telefonia fissa voce/dati con l'operatore telefonico, fatta salva l'autodichiarazione del valore ISEE che viene poi successivamente verificata direttamente da Infratel.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>gli operatori siglano un'apposita Convenzione con Infratel Italia S.p.a. e dichiarano, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli necessari per l'erogazione dei servizi di comunicazione e che le offerte commerciali da essi proposte ai beneficiari del contributo sono conformi ai livelli di servizio previsti dal decreto. Gli operatori sono tenuti altresì a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tali offerte commerciali sono, per l'aspetto relativo ai servizi di connessione, le medesime o migliorative, sotto il profilo della durata, dei servizi e dei prezzi offerti, rispetto a quelle rivolte per gli stessi livelli di servizio alla generalità degli utenti, nonché che i dispositivi abbinati all'offerta, tablet o personal computer, soddisfino i requisiti minimi previsti dal Manuale operativo contenuto nel disciplinare tecnico allegato alla citata Convenzione. Le offerte commerciali devono essere poi trasmesse a Infratel Italia S.p.a. tramite il portale telematico, nell'ambito del quale è attribuito, a ciascuna offerta, un codice identificativo. Gli operatori si impegnano a garantire l'aggiornamento sistematico nel portale telematico delle eventuali successive modifiche apportate a dette offerte.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, ai fini della fruizione del contributo, il beneficiario presenta presso qualsivoglia canale di vendita reso disponibile dagli operatori registrati nel citato elenco, apposita richiesta corredata dalla copia del proprio documento di identità in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>DPR n. 445/2000, attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera i 20.000€ e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno già fruito del contributo. L'operatore, per ogni richiesta di contributo ricevuta, inserisce sul portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.: a) il codice fiscale e gli estremi del documento d'identità del beneficiario; b) la dichiarazione relativa al valore dell'ISEE del proprio nucleo di appartenenza; c) il codice identificativo dell'offerta cui il beneficiario intende aderire; d) le caratteristiche tecniche del tablet o del personal computer incluso nell'offerta; e) copia del contratto stipulato con il beneficiario. L'operatore, una volta attivato il servizio di connessione a internet presso l'unità abitativa del beneficiario, trasmette, tramite il portale gestito da Infratel Italia S.p.a., il verbale di consegna firmato dal beneficiario, da cui emerge l'avvenuta attivazione del servizio e l'avvenuta consegna del tablet o del personal computer, nonché il documento di attestazione del livello di servizio misurato. Entro 60 giorni dal ricevimento di tale documentazione, Infratel Italia S.p.a. provvede a versare sul conto dedicato dell'operatore l'ammontare totale del contributo per ciascun beneficiario, al netto della trattenuta del 5%, a garanzia del corretto svolgimento delle attività di erogazione del servizio. La somma trattenuta a titolo di garanzia sarà restituita, previo espletamento delle opportune verifiche da parte di Infratel Italia S.p.a. e, in ogni caso,</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G.U del 05-10-2020, n.246	DM	10/08/20, n. 9049776	Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agricolo.				entro il termine del periodo di vigenza del Piano disciplinato dal decreto. Il decreto definisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure di Sostegno al reimpianto agrumeti. Possono beneficiare del sostegno i produttori agrumicoli associati alla data del 30 settembre 2019 ad organizzazioni di produttori ortofruttiicole riconosciute, che alla data di presentazione della domanda di sostegno di cui all'articolo 3 siano in possesso di fascicolo aziendale nel SIAN. Secondo quanto disposto dall'articolo 3, per poter usufruire del sostegno, le domande, presentate in modalità telematica ad AGEA, devono riguardare l'espianto di agrumeti esistenti colpiti dal virus della tristezza e dal mal secco e al reimpianto, nella relativa superficie, con portainnesti che producono effetti di tolleranza al Citrus tristeza virus (CTV) nonché con le varietà previste dai disciplinari DOP/IGP approvati e riconosciuti. Le domande devono riguardare una superficie minima oggetto di sostegno di almeno due ettari, codificata come agrumeto nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale del richiedente. Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi: dati anagrafici e codice unico di identificazione aziende agricole (CUA) del richiedente, riferimenti del fascicolo aziendale aggiornato dal quale risulti il possesso e la destinazione specifica della superficie oggetto di intervento e riferimenti catastali e grafici relativi all'agrumeto. Alle domande viene allegata la seguente documentazione: a) documentazione rilasciata dal servizio fitosanitario		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>competente per territorio, attestante che l'unità produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito un danno causato da virus della tristezza o del mal secco, in misura non inferiore al 30% delle piante; b) prospetto con le specie del genere citrus e le varietà che si intende reimpiantare, il sesto di impianto e i portainnesti che si intendono utilizzare, scelti tra quelli che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni di Citrus Tristeza Virus, elencati nell'allegato 1 al decreto 25 luglio 2019, o altri autorizzati dal competente servizio fitosanitario aventi le medesime caratteristiche; c) copia della documentazione attestante l'adesione ad una organizzazione di produttori ortofrutticoli riconosciuta ed estratto della delibera regionale dalla quale risulti l'elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell'organizzazione di produttori;</p> <p>d) dichiarazione che sulla stessa superficie non sono stati chiesti, né saranno chiesti, altri aiuti pubblici per la medesima finalità; e) impegno a mantenere l'investimento per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo; f) eventuale consenso sottoscritto dal proprietario della superficie agrumetata qualora il richiedente sia conduttore non proprietario; g) eventuale dichiarazione di volersi avvalere dell'anticipazione pari all'80% del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fidejussoria, pari al 110% del valore dell'anticipazione richiesta. AGEA effettua l'istruttoria delle domande e predisporre l'elenco delle domande ammesse</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 06-10-2020, n.247	Direttiva	13/08/2020	Disciplina delle modalità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno dei poli di innovazione digitale nell'ambito del programma dell'Unione europea «Europa Digitale».		X		secondo la data e il protocollo di acquisizione al sistema e calcola per ciascuna richiesta giudicata ammissibile il relativo contributo riconoscibile, comunicando l'esito di tale attività ai soggetti ammessi. Entro nove mesi tale comunicazione, i produttori beneficiari devono completare le operazioni di espianto e reimpianto e presentare ad AGEA la richiesta di contributo corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni di espianto, impianto, messa in opera degli astoni e per l'acquisto delmateriale vivaistico.		
								Al fine di promuovere iniziative di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, in particolare di piccole e medie imprese, mid-caps e scale ups, nonché delle organizzazioni del settore pubblico tramite l'ampia adozione delle tecnologie avanzate - intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni, sicurezza informatica -, così come di altre tecnologie digitali abilitanti, la direttiva disciplina le modalità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno dei poli di innovazione digitale nell'ambito del programma dell'Unione europea "Europa Digitale." Gli interventi sono diretti a sostenere iniziative approvate nell'ambito del Programma Europa Digitale, che contribuiscono all'introduzione di significativi avanzamenti tecnologici finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti da parte delle imprese.	<b>Oneri già previsti</b> Si tratta di oneri preesistenti per i quali è indicata di seguito la normativa da cui derivano gli obblighi medesimi: - Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013; - Decreto direttoriale 17 agosto 2020.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 29-08-2020, n.215	D. Drett. (pubblico per comuni cato)	17/08/2020	Avvio della procedura di preselezione nazionale per l'istituzione della rete europea di poli europei di innovazione digitale.				<p>delle proposte progettuali, i criteri di valutazione dei programmi, le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti nonché gli ulteriori elementi idonei a definire la corretta attivazione degli interventi verranno definiti da un apposito decreto attuativo.</p> <p>Il decreto, emanato in attuazione della direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 13/08/2020, dispone l'avvio della procedura di preselezione dei poli di innovazione digitale operanti sul territorio nazionale ritenuti idonei a partecipare alla call ristretta europea nell'ambito del Programma Europa Digitale.</p> <p>Il decreto, emanato in attuazione della direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 13/08/2020, dispone l'avvio della procedura di preselezione dei poli di innovazione digitale operanti sul territorio nazionale ritenuti idonei a partecipare alla call ristretta europea nell'ambito del Programma Europa Digitale.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, la domanda, comprensiva della manifestazione di interesse e corredata dei relativi allegati, è presentata dal costituendo polo al Ministero – Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese, esclusivamente in via telematica, all'indirizzo PEC <a href="mailto:dg@pec.mise.gov.it">dg@pec.mise.gov.it</a></p> <p>L'attività istruttoria, gestita dal Ministero dello sviluppo economico, è articolata nelle seguenti fasi: a) verifica della completezza della documentazione presentata e delle condizioni di ammissibilità; b) verifica della rispondenza e adeguatezza dei poli rispetto ai criteri di valutazione. A conclusione</p>	<p>Si tratta di oneri preesistenti per i quali è indicata di seguito la normativa da cui derivano gli obblighi medesimi:</p> <p>- Direttiva del Ministro dello sviluppo economico 13 agosto 2020.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U del 06-10-2020, n.247	DM	22/07/2020, n. 9018686	Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell'articolo 223 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per il contenimento volontario della produzione e miglioramenti o della				<p>dell'attività istruttoria e a seguito della selezione dei soggetti candidati, il Ministero condivide le risultanze con la Cabina di regia (organo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'università e ricerca e del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con il compito di coordinare la definizione, la gestione e il monitoraggio degli interventi a sostegno dei poli di innovazione digitale) che provvede a trasmettere alla Commissione Europea l'elenco dei poli per l'innovazione digitale ritenuti idonei a partecipare alla call ristretta europea, finalizzata alla valutazione dei progetti e alla individuazione dei poli che faranno parte della rete di EDIH (polo di innovazione digitale selezionato a valle della call ristretta europea) e che si aggiudicheranno il cofinanziamento europeo e nazionale.</p> <p>Il decreto disciplina la misura consistente nella riduzione della produzione di uve destinate alla produzione di vini a DOP e IGP mediante la rimozione parziale dei grappoli non ancora giunti a maturazione ovvero la mancata raccolta di una parte degli stessi, in quanto pratiche agronomiche strettamente connesse all'obiettivo del miglioramento della qualità. L'impegno alla riduzione della produzione non può essere inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale regionale delle ultime cinque campagne, riferita alle tipologie di vino a DOP, IGP. Beneficiari della misura sono i produttori di uva che coltivano sulla propria superficie aziendale uve destinate alla produzione dei</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	G.U del 20-10-2020, n.260	DM	15/09/2020	Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse	qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica.			vini DOP o IGP e che siano in regola con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve delle ultime cinque campagne. Sono esclusi i produttori che beneficiano dell'aiuto della misura della «vendemmia verde» sulle superfici coltivate con uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP, attivata nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo. Secondo quanto disposto dall'articolo 6, per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda, in modalità telematica, all'Organismo Pagatore, entro il 31 luglio 2020, salvo proroghe con decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, sulla base di un modello precompilato che riporta le informazioni desunte dal fascicolo aziendale del beneficiario e le rese medie aziendali regionali desunte dalle dichiarazioni di raccolta uve. Al fine della determinazione del contributo, nella domanda riportata la superficie e la relativa tipologia di produzione che il produttore ha rivendicato nella dichiarazione di raccolta uva della campagna 2019/2020.		<b>Confartigianato</b> Il provvedimento introduce nuovi oneri.

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
ALIMENTARI e FORESTALI e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				all'emergenza epidemologica da COVID-19.				contributi) le imprese presentano domanda all'INPS. Nella domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del «Quadro temporaneo» nell'anno 2020. Si attende circolare attuativa dell'INPS recante, tra l'altro, le modalità di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	G.U del 21-10-2020, n.261	DM	15/09/2020	Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e del Registro unico nazionale del Terzo settore.		X		Il decreto, in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Nello specifico il decreto disciplina: a) le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale; b) le modalità di deposito degli atti previsti; c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico; d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese. Il decreto precisa, inoltre, che l'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l'acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle	<b>Oneri già previsti</b> Il decreto modifica le modalità di assolvimento di oneri già previsti, unificando i registri e le amministrazioni di riferimento e contribuendo, pertanto, all'eliminazione di duplicazioni. Esso disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U del 23-10-2020, n.263	DM	15/09/2020	Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per		X		<p>vigenti disposizioni in favore degli enti. Secondo quanto disposto dall'articolo 8, la domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, corredata dai seguenti allegati: a) atto costitutivo. Qualora gli enti non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificare l'irrecuperabilità, gli stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000; b) statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate; c) per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione; d) in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima. Qualora l'ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un'attestazione per ciascuna rete. La pratica telematica predisposta per l'inoltro agli Uffici competenti del RUNTS è sottoposta da parte del sistema informatico a controlli il cui esito è vincolante per l'inoltro della medesima o per l'accettazione da parte dell'Ufficio destinatario.</p> <p>Il decreto, in attuazione dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 66/2014, stabilisce i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per</p>		
									<b>Oneri già previsti</b> Gli oneri menzionati dal DM 15/09/2020 "Criteri di ripartizione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				l'aggregazione e degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2020.				<p>l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2020.</p> <p>Nell'anno 2020 avranno accesso al Fondo i soggetti aggregatori che: a) hanno fornito un contributo operativo nelle attività finalizzate alla razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione ed aggiornamento della pianificazione delle iniziative relative alle categorie merceologiche individuate con il DPCM 11/07/2018, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonché alle attività del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 2, del DPCM 14/11/2014; b) hanno rispettato le indicazioni del Comitato guida, fornite attraverso apposite linee guida, ovvero abbiano trasmesso al Comitato guida una preventiva comunicazione per motivare specificamente il mancato rispetto delle predette linee guida; c) soddisfano uno o più dei requisiti indicati nel Decreto stesso.</p> <p>Le risorse sono ripartite secondo i calcoli e le percentuali indicate nel Decreto e suoi allegati.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, per accedere al Fondo per l'anno 2020 i soggetti aggregatori devono inviare entro il 31/01/2021, all'indirizzo <a href="mailto:soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it">soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it</a> un'istanza firmata digitalmente, conforme ai modelli che saranno pubblicati all'interno dell'apposita sezione "Soggetti Aggregatori" del portale <a href="http://www.acquistinretepa.it">www.acquistinretepa.it</a>.</p>	<p>delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2020" non sono di nuova introduzione. Si riportano, di seguito, gli estremi degli atti previgenti contenenti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, rammentando che il Fondo è stato introdotto nel Bilancio dello Stato a partire dall'anno 2015:</p> <p>2015: Decreto del Mef del 16 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.299 del 24-12-2015;</p> <p>2016: Decreto del Mef del 20 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.6 del 09-01-2017;</p> <p>2017 e 2018: Decreto del Mef del 04 agosto 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.221 del 21-09-</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	G.U del 31-10-2020, n.272	D. Dirett.	22/10/2020	Bando per la presentazione e delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 113 del 28.3.1991, come modificata dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, per gli strumenti di intervento ivi previsti: Contributi annuali e Accordi di Programma e Intese.		X		Il bando definisce le regole e le modalità per la presentazione e la relativa valutazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla Legge 113/91 e ss.mm.ii e, in particolare, dei seguenti strumenti di intervento: a) individuazione di tematiche e progetti di rilevanza nazionale intorno a cui far convergere le singole iniziative finalizzate alla diffusione della cultura scientifica; b) Accordi e intese che definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri modalità di finanziamento delle iniziative volte a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e a contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia. Possono presentare le domande per la concessione dei contributi previsti dal bando le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e altri soggetti pubblici, nonché le persone giuridiche private con sede legale in Italia aventi tra i propri fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale	2017; 2019: Decreto del Mef del 22 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.242 del 15-10-2019.	
								<b>Oneri già previsti</b> Non sono previsti oneri ulteriori rispetto al precedente bando (DD 1524 dell'8 luglio 2015).		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica.</p> <p><b>Ai fini del presente monitoraggio, rilevano solo gli oneri in capo a soggetti di diritto privato.</b></p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 11, ai fini della partecipazione alla procedura di cui al bando le domande per la concessione dei contributi devono essere compilate e trasmesse utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica SIRIO all'indirizzo: <a href="https://sirio-miur.cineca.it">https://sirio-miur.cineca.it</a>. In particolare ai fini della partecipazione alla procedura di selezione si devono porre in essere cumulativamente le seguenti attività:</p> <p>a) Il "compilatore" del soggetto "proponente" nel caso di progetti individuali o il "compilatore" del soggetto "capofila" nel caso di progetti "congiunti" dovrà registrare la propria utenza all'indirizzo <a href="https://sirio-miur.cineca.it">https://sirio-miur.cineca.it</a> ("Servizio telematico Sirio");</p> <p>b) Il "compilatore" del soggetto "proponente" nel caso di progetti individuali o il "compilatore" del soggetto "capofila" nel caso di progetti "congiunti" dovrà compilare la domanda tramite il servizio telematico Sirio dalle ore 10.00 del 3 novembre 2020 alle ore 12.00 del 3 dicembre 2020;</p> <p>c) una volta compilata la domanda, il "compilatore" del soggetto "proponente" nel caso di progetti individuali o il "compilatore" del soggetto "capofila" nel caso di progetti "congiunti" deve trasmettere la domanda</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>esclusivamente tramite il Servizio telematico Sirio dalle ore 10.00 del 3 novembre 2020 alle ore 12.00 del 3 dicembre 2020. Le domande, una volta trasmesse mediante il Servizio telematico Sirio, non possono essere più modificate;</p> <p>d) dopo la compilazione e la trasmissione della domanda la medesima deve essere perfezionata, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 dicembre 2020, con una delle seguenti modalità: d.1) In caso di legale rappresentante o delegato in possesso di firma digitale: 1) scaricare dalla piattaforma telematica Sirio il file PDF della domanda; 2) apporre sul file PDF della domanda la firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto espressamente delegato. In caso di progetti "congiunti" la domanda deve essere sottoscritta, con firma digitale, sia dal soggetto "capofila" che da tutti i soggetti "partner"; 3) caricare e inviare il file PDF della domanda, sottoscritto con firma digitale, attraverso la piattaforma telematica Sirio secondo le modalità indicate nella "Guida". In caso di soggetto delegato alla firma la domanda deve essere corredata da copia della delega alla sottoscrizione. d.2) In caso di legale rappresentante o delegato non in possesso di firma digitale: 1) scaricare e stampare il file PDF della domanda dalla piattaforma telematica Sirio; 2) apporre sulla domanda cartacea la firma autografa del legale rappresentante o di altro soggetto espressamente delegato. In caso di progetti "congiunti", se anche uno solo dei firmatari non dispone di firma digitale, la domanda cartacea, stampata in un'unica copia, deve</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U del 06-11-2020, n.277	DM	27/10/2020, n. 9273293	Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con	X (introdotti)			essere sottoscritta con firma autografa sia dal soggetto "capofila" che da tutti i soggetti "partner"; 3) inviare la domanda sottoscritta con firma autografa, senza gli allegati, mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: dgric@postacert.istruzione.it. La domanda deve essere corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità di ogni soggetto sottoscrittore e, nel caso di soggetto delegato alla firma, anche da copia della delega alla sottoscrizione. L'oggetto della PEC deve contenere gli estremi identificativi del bando (numero e data) e il codice identificativo presente nell'oggetto della domanda (es: PANN20_00000 – ACP20_00000). I soggetti beneficiari dei contributi dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.		
								Il decreto stabilisce criteri, requisiti e modalità di erogazione del contributo a fondo perduto destinato alle imprese del settore ristorazione per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio. Il decreto stabilisce in particolare: a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso; b) la procedura per l'ammissione all'aiuto; c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto. Il Fondo per la filiera della ristorazione è finalizzato a sostenere la ripresa e la		
									<b>Oneri di nuova introduzione</b>	<b>Confcommercio</b> Oneri aggiuntivi: versamento dell'importo di 30 euro per l'adesione alla misura. Previsione di quietanze, anche nel caso di pagamenti tramite bonifico, con conseguente aggravamento delle procedure. Si ravvisano, inoltre, malfunzionamenti e memoria di archiviazione dei documenti nel portale di presentazione delle

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.				<p>continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione e ad evitare gli sprechi alimentari attraverso l'utilizzo ottimale delle eccedenze anche causate da crisi di mercato.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 5, il soggetto beneficiario deve richiedere il contributo, attraverso il portale della ristorazione o attraverso gli sportelli del concessionario (Poste italiane s.p.a.), mediante inserimento o presentazione della richiesta di accesso al beneficio completa dei dati richiesti, ivi inclusa copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, come determinato dalla normativa. Alla domanda è acclusa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta dal legale rappresentante o da suo delegato, ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000concernente: a) gli aiuti complessivamente percepiti in regime "de minimis" o "de minimis agricolo" nell'ultimo triennio, incluso l'anno della domanda; b) il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il Soggetto beneficiario ha avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019; c) l'iscrizione dell'attività al registro delle imprese con codice ATECO prevalente; d) l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione</p>		istanze on line non adeguata alle richieste documentali presenti nel bando.  <b>Confartigianato</b> Il provvedimento introduce nuovi oneri.

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 09-11-2020, n.279	DM	12/10/2020	Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche.		X		antimafia; e) la mancata presentazione della domanda di contributo per le misure a favore del settore vitivinicolo, sempre per le imprese della ristorazione; f) ogni altra richiesta presente nella modulistica del Concessionario approvata dal Ministero. Il soggetto beneficiario provvede altresì ad inserire sulla piattaforma della ristorazione, oppure a presentare presso gli sportelli del Concessionario i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l'effettivo acquisto e la consegna dei prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, effettuati dopo il 14 agosto 2020, anche non quietanzati.		
								Il decreto riconosce alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionali relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi, per l'anno 2020, un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Ai sensi dell'articolo 2, i soggetti che intendono beneficiare del contributo straordinario devono inviare la domanda al MISE esclusivamente mediante l'apposita piattaforma SICEM entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto direttoriale, secondo le modalità operative previste dal decreto stesso.	Oneri già previsti La domanda di ammissione, condizione per accedere al contributo straordinario, non è nuovo onere perché si richiama alle modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive previste dal DM 20 ottobre 2017.	
									Riguardo alle Comunicazioni (di carattere eventuale) richieste in merito al	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		D. Dirett.	13/11/2020	Fondo emittenti locali. Modalità di presentazione e delle domande.				Il decreto direttoriale 13 novembre 2020, in attuazione del decreto del 12 ottobre 2020, disciplina le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo straordinario previsto dal Fondo emergenze emittenti locali. L'articolo 1 precisa che la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative (Allegato 1). Eventuali variazioni dell'assetto societario e/o delle denominazioni dei marchi/palinesesti/emittenti non presenti nei suddetti allegati, dovranno essere comunicate tempestivamente all'indirizzo PEC <a href="mailto:fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it">fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it</a> al fine di consentire di completare la procedura di presentazione della domanda tramite il sistema (SICEM) entro la scadenza del	cambio degli assetti societari al fine di definire correttamente il procedimento nel novero delle informazioni richieste per dare esatta esecuzione al decreto direttoriale, trattati di comunicazioni che discendono dalla normativa generale (legge 241/2020) in merito alla partecipazione al procedimento.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U del 19-11-2020, n.288	DM	09/09/2020	Determinazione dell'entità massima del contributo riconoscibile in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida	X (introdotti)			<p>termine di presentazione della domanda. I soggetti beneficiari inoltre devono inviare apposita domanda firmata digitalmente per ognuno dei predetti marchio/palinesesto o emittente al Ministero dello Sviluppo Economico esclusivamente mediante l'apposita funzionalità pubblicata sulla piattaforma SICEM. A questo scopo sarà necessario che il soggetto titolare del marchio/palinesesto o emittente al momento della presentazione della domanda, qualora non registrato sul sistema SICEM proceda preventivamente all'accreditamento con accesso al link <a href="https://sicem.mise.gov.it/sicem/registrazione">https://sicem.mise.gov.it/sicem/registrazione</a> al fine di poter presentare correttamente la domanda.</p>		
								<p>Il decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.") in favore dei soggetti che, in forma individuale, societaria associata, svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analogo autorizzazione. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, per accedere al contributo, il richiedente, previa registrazione sulla piattaforma informatica «Bonus paratie» accessibile direttamente o</p>	<p><b>Oneri di nuova introduzione</b> L'iniziativa è ancora in corso con termine fissato al 30 giugno 2021. L'onere di nuova introduzione per le categorie interessate dal contributo, ammontante ad un massimo di 150 euro, consiste nella compilazione on-line dei campi richiesti nelle schermate di una ulteriore applicazione web ("bonusparatie.it"). Al richiedente viene</p>	<p><b>CNA</b> Al di là delle criticità derivanti dalla necessità di registrazione su un'apposita piattaforma informatica per l'accesso al beneficio, si evidenziano i seguenti ulteriori elementi: - il provvedimento rappresenta un caso di specie per mettere in luce le criticità derivate dai provvedimenti attuativi avicendatisi nell'ultimo anno. Innanzitutto, sono state necessarie tre circolari del MIT per definire le caratteristiche tecniche delle paratie. Nel</p>

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				dai sedili riservati alla clientela e disciplina delle modalità di presentazione e delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.				dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presenta istanza compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR, n. 445/2000 in cui il soggetto richiedente attesta e comunica quanto segue: a. di esercitare in forma individuale o societaria o associata l'attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea; in caso di esercizio in forma societaria o associata dell'attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea, la dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante; b. il numero di targa del veicolo o dei veicoli su cui è installata la paratia; c. il titolo che legittima la disponibilità del veicolo o dei veicoli in capo al richiedente, quale, a titolo esemplificativo, proprietà o locazione finanziaria; d. che il veicolo su cui viene installata la paratia è destinato in via principale all'attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea; e. per gli autobus l'avvenuta visita e prova per l'installazione della paratia e conseguente aggiornamento della carta di circolazione; f. il codice Iban per l'accredito del rimborso; g. cognome e nome dell'intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente; h. l'indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all'erogazione del rimborso. All'istanza devono essere allegata copia della fattura relativa all'acquisto e installazione della paratia divisoria e copia della dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo della paratia.	inoltre richiesto di caricare copia della fattura di acquisto e installazione della paratia divisoria e copia della dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo della paratia stessa. Il contributo è poi erogato tramite accredito sull'IBAN indicato dal richiedente nella citata piattaforma.	frattempo, tra la data di pubblicazione in GU del provvedimento e la possibilità di accedere al contributo sono trascorsi più di sei mesi e la pubblicazione della piattaforma per inviare la domanda è avvenuta dopo circa 95gg dalla pubblicazione in GU. Al di là della verifica degli oneri tout court si pone, pertanto, un tema di tempestività del provvedimento, perché nel frattempo la categoria, avendo un obbligo di servizio, ha trovato soluzioni fai date per proteggersi dal contagio; - inoltre, si segnala un problema legato alla poca chiarezza delle disposizioni tali per cui molti dei bonus previsti non sono stati utilizzati ad esempio perché l'Agenzia delle Entrate non distingue tra sede legale dell'azienda (che per i tassisti coincide con la residenza) e comune o unione dei comuni in cui la licenza è stata emessa ed esercitata.

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G.U del 23-11-2020, n.291	DM	19/10/2020	Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, sottomisura 17.1. Decreto di approvazione dell'awiso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020.				La sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (PSRN) approvato dalla Commissione europea da ultimo con decisione C(2020)569 del 28 gennaio 2020 (CCI n. 2014IT06RDNP001), è finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Detta sottomisura è cofinanziata con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1997. La sottomisura persegue l'obiettivo di ampliare e migliorare l'offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, la sottomisura si prefigge l'obiettivo di ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del Paese e tra alcuni settori. L'awiso, a perfezionamento dell'iter procedurale avviato con l'Avviso pubblico n. 35555 del 31 ottobre 2019, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di		<b>Confartigianato</b> Il provvedimento introduce nuovi oneri.

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per la campagna assicurativa 2020, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.</p>		
								<p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dell'Avviso, l'AGEA è responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico. La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'AGEA deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta Agenzia, secondo una delle seguenti modalità: a. direttamente sul sito <a href="http://www.agea.gov.it">www.agea.gov.it</a>, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati); b. in modalità assistita sul portale SIAN <a href="http://www.sian.it">www.sian.it</a> per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore AGEA. Anche in questo secondo caso, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA <a href="http://www.agea.gov.it">www.agea.gov.it</a> in qualità di «utente qualificato» può sottoscrivere la</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.</p> <p>La domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti: 1) il Piano assicurativo individuale (PAI); 2) la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI; 3) la polizza che deve essere informatizzata prima della presentazione della domanda di sostegno, pertanto, nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura recandosi al CAA e presentando la polizza stipulata oppure utilizzando le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato; 4) copia del documento di identità in corso di validità.</p> <p>Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.</p> <p>In sede di compilazione della domanda, inoltre, il proponente deve indicare un indirizzo pec valido per le comunicazioni con le autorità competenti.</p>		
								<p>Secondo quanto disposto dall'articolo 14, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, il beneficiario, successivamente al provvedimento di concessione e al pagamento della polizza, deve presentare entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2022 apposita domanda di pagamento all'organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione. Tale domanda deve essere presentata</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>esclusivamente tramite i servizi telematici dell'organismo pagatore AGEA, secondo una delle seguenti modalità: a) direttamente sul sito internet AGEA <a href="http://www.agea.gov.it">www.agea.gov.it</a> - sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati); b) in modalità assistita sul portale SIAN <a href="http://www.sian.it">www.sian.it</a> per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'organismo pagatore AGEA. In questo secondo caso, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet AGEA, in qualità di «utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP. La domanda di pagamento è compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA e alla stessa deve essere allegato quanto segue: a) la documentazione attestante la spesa sostenuta; in caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza; b)</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	G.U del 26-11-2020, n.294	D. Dirett.	16/10/2020, n. 1628	Bando per Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2020).		X		<p>la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie di assicurazione.</p> <p>I documenti suddetti sono acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.</p> <p>Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore AGEA e sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare, purché il beneficiario abbia agito in buona fede.</p>		
								<p>Il programma PRIN (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea. A tale scopo, il programma PRIN finanzia progetti triennali che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori e/o le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. A seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da una sola unità operativa o da un'organica collaborazione fra più unità operative distribuite su più atenei o enti.</p>	<p><b>Oneri già previsti</b>            Gli oneri previsti per il Bando PRIN 2020 sono i medesimi di quelli previsti dal Bando PRIN 2017, eccetto per quanto riguarda i soggetti beneficiari privati che non intrattengono rapporti finanziari con il MUR e che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Bando PRIN 2020, dovranno prestare apposita garanzia fideiussoria in sede di ammissione a finanziamento.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Soggetti ammessi a presentare la proposta progettuale sono i Principal investigator (PI) o coordinatore scientifico (professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, o un ricercatore di ruolo a tempo indeterminato di Enti pubblici di ricerca (EE.PP.RR.), o un ricercatore a tempo determinato. Soggetti ammissibili a contributo, in qualità di beneficiari, sono tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, aventi sede operativa su tutto il territorio nazionale.</p> <p><b>Ai fini del presente monitoraggio rilevano solo gli (eventuali) oneri in capo a soggetti di diritto privato.</b></p>	Tuttavia, si tratta di oneri di natura sostanziale.	
								<p>Ai sensi dell'articolo 5, la domanda è presentata dal PI, entro e non oltre le ore 15:00 del 26 gennaio 2021, pena l'impossibilità di poter accedere alla procedura e la conseguente esclusione del progetto dal bando, solo attraverso procedure web-based. Sul sito <a href="http://prin.miur.it/">http://prin.miur.it/</a> sono resi disponibili tutti gli allegati al bando e il fac-simile per la presentazione delle domande. Ogni domanda è redatta in lingua inglese; a scelta del proponente, può essere fornita anche una ulteriore versione in lingua italiana. La domanda prevede le seguenti due componenti distinte:</p> <p>1. Il modulo amministrativo (parte A): fornisce una sintetica descrizione della proposta, l'indicazione del PI e di tutti gli</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>eventuali responsabili di unità, nonché del sostituto del PI in caso di impedimento dello stesso alla prosecuzione dell'attività di coordinamento del progetto da individuarsi tra i responsabili delle unità di ricerca, l'indicazione del settore ERC (European Research Council) in cui si colloca la ricerca, uno o più sottosettori ERC (riportati nell'allegato 1), una o più parole chiave e infine gli aspetti economici del progetto.</p> <p>2. La proposta di ricerca (parte B) che si compone di due parti: Parte B1: descrizione dettagliata del progetto contenente gli obiettivi, lo stato dell'arte, la metodologia della proposta, l'impatto previsto, gli aspetti finanziari e l'indicazione delle eventuali infrastrutture di ricerca che si prevede di impiegare; Parte B2: curriculum vitae e pubblicazioni del PI e degli eventuali altri responsabili di unità (fino a 20 per ciascuno). Secondo quanto disposto dall'articolo 8, i soggetti beneficiari sono obbligati, tra l'altro a: a) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste; b) a conservare la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti), per un periodo di almeno 5 anni dalla data di chiusura della dichiarazione dei controlli di audit; c) a rendere noto in tutte le pubblicazioni ed i prodotti scientifici inerenti ai progetti proposti nell'ambito della procedura di finanziamento, di avere beneficiato dei fondi</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U del 28-11-2020, n.296	DM	24/11/2020, n. 156	Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici.				relativi rispettivamente al PRIN 2020, 2021 e 2022. Il decreto, in applicazione dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell'aderente che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione al programma avviene esclusivamente su base volontaria. Il soggetto che intende aderire al programma registra nell'APP IO, o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato, il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti. Qualora il soggetto che intende aderire al programma registri una carta di debito o prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla società Bancomat S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di registrazione dal medesimo soggetto. Al momento della registrazione, il soggetto che intende aderire al programma dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di essere maggiorenne e residente in Italia, nonché di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.	<b>Il provvedimento non introduce alcun onere informativo.</b>	<b>Concommercio</b> Il DM 24 novembre 2020, n. 156 non ha previsto disposizioni per contrastare casi di artificioso frazionamento delle operazioni di pagamento (allo scopo di aumentarne il numero) che, laddove verificatisi, hanno determinato rilevanti disagi per gli esercenti (ad esempio, nel settore della distribuzione di carburanti risultano casi di rifornimenti con pagamenti frazionati in singole operazioni di 0,50 euro).

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	G.U del 10-12-2020, n.306	D. Dirett.	03/12/2020, n. 101	Bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca.	X			<p>Ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 44/2008 (recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca") è adottato il bando pubblico contenente le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura selettiva finalizzata all'assegnazione dei contributi per il funzionamento degli enti privati di ricerca che, alla data di scadenza del bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica, e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzata anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 3, la domanda per la concessione del contributo di funzionamento deve essere corredata della seguente documentazione: a) copia dell'atto costitutivo; b) copia dello statuto; c) copia del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica; d) copia dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2017, 2018 e 2019; e) copia del bilancio preventivo relativo all'anno 2020; f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) a firma del legale rappresentante, o di altro soggetto espressamente delegato per le finalità di cui al decreto, con cui l'ente attesta di non</p>	<p><b>Oneri già previsti</b> Non sono previsti oneri ulteriori rispetto al precedente bando (DD n. 3057 del 13.10.2014).</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>usufruire di altri contributi a carico del bilancio dello Stato per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione; g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) a firma del legale rappresentante, o di altro soggetto espressamente delegato per le finalità di cui al decreto, con cui l'ente attesta che la documentazione caricata sul servizio telematico SIRIO è copia conforme all'originale; h) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, nonché dell'eventuale soggetto espressamente delegato per le finalità di cui al decreto che sia titolare della firma digitale apposta.</p> <p>La domanda per la concessione del contributo di funzionamento deve altresì contenere le seguenti informazioni: a) l'articolo dello statuto da cui emerge che l'attività di ricerca, senza scopo di lucro, costituisce la finalità prioritaria dell'ente; b) settori delle attività di ricerca; c) struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio, compresi i collaboratori esterni, e relative qualifiche, e consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale; d) dettaglio dell'attività scientifica e di formazione svolta negli anni 2017, 2018 e 2019; e) attività e impegni previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022; f) elenco delle pubblicazioni scientifiche relative agli anni 2017, 2018 e 2019 (indicando autore, titolo, editore, anno di pubblicazione) ed eventuali brevetti; g) programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>italiane o internazionali, in particolare con quelle dell'Unione europea; h) descrizione della tradizione storica dell'ente, della sua rilevanza nazionale e internazionale e della sua attualità sulla base dei riscontri ottenuti nell'ambito della comunità scientifica. Gli enti richiedenti potranno allegare ogni altra utile documentazione a supporto e/o completamento delle informazioni sinora elencate.</p> <p>Nella domanda per la concessione del contributo devono essere compilate le tabelle concernenti: a) il dettaglio delle spese di funzionamento sostenute negli anni 2017, 2018 e 2019; b) il dettaglio delle spese di funzionamento da sostenere nell'annualità 2020.</p>		
								<p>Secondo quanto disposto dall'articolo 10, la domanda per la concessione del contributo triennale di funzionamento deve essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: <a href="https://sirio-miur.cineca.it">https://sirio-miur.cineca.it</a>. Gli allegati alla domanda dovranno essere caricati obbligatoriamente utilizzando il medesimo servizio telematico. In particolare, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione si devono porre in essere cumulativamente le seguenti attività: a) l'ente dovrà collegarsi all'indirizzo <a href="https://sirio-miur.cineca.it">https://sirio-miur.cineca.it</a> (di seguito «servizio telematico SIRIO») sul quale saranno resi disponibili sia il link per l'accesso allo sportello sia la guida per l'utilizzo del servizio; b) l'ente dovrà compilare la domanda e caricare tutta la documentazione di cui all'articolo 3. La domanda dovrà essere</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 14-12-2020, n.309	DM	18/09/2020	Condizioni, modalità e termini per la concessione alle start-up innovative di agevolazioni finalizzate	X (introdotti)		X (Sito web, sezione normati va e G.U.)	<p>compiata, comprensiva degli allegati di cui all'articolo 3 del bando, esclusivamente tramite il servizio telematico SIRIO; c) una volta compilata la domanda e caricata la documentazione di cui all'articolo 3, l'ente dovrà trasmettere gli stessi esclusivamente tramite il servizio telematico SIRIO dalle ore 10,00 del giorno 15 dicembre 2020 alle ore 12,00 del giorno 28 gennaio 2021. Oltre tale termine (ore 12,00 del 28 gennaio 2021) il servizio telematico SIRIO non consente più la trasmissione delle domande. Le domande una volta trasmesse mediante servizio telematico SIRIO non possono essere più modificate; d) dopo la trasmissione della domanda e dei relativi allegati attraverso il sistema telematico SIRIO, la medesima deve essere perfezionata entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 febbraio 2021 con le seguenti modalità: 1) scaricare dal servizio telematico SIRIO il file PDF della domanda; 2) apporre sul file PDF della domanda la firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto espressamente delegato per le finalità di cui al decreto; 3) caricare e inviare il file PDF della domanda, sottoscritto con firma digitale, attraverso il servizio telematico SIRIO secondo le modalità indicate nella Guida.</p> <p>Al fine di sostenere la nascita, la crescita e lo sviluppo delle start-up innovative facilitando l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, il decreto definisce, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le condizioni, le modalità e i termini per la concessione di contributi a fondo perduto</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				all'acquisizione di servizi prestati dagli attori dell'ecosistema innovativo.				finalizzati all'acquisizione di servizi prestati dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative. La gestione dell'intervento disciplinato dal decreto è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base di apposita convenzione. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 30, ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste a sostegno alla realizzazione dei piani di attività, la domanda di agevolazione, completa di una scheda descrittiva del progetto di sviluppo e del piano di attività, è presentata al Soggetto gestore con le modalità e nei termini che saranno indicati con l'avviso pubblico di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste a fronte di investimenti nel capitale di rischio, la domanda di agevolazione, completa della documentazione comprovante l'intervenuta deliberazione dell'investimento nel capitale di rischio, è presentata al Soggetto gestore con le modalità e nei termini che saranno indicati con l'avviso pubblico di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto. Qualora alla data di presentazione della domanda l'investimento nel capitale di rischio risulti non ancora deliberato, l'impresa può allegare una specifica dichiarazione, redatta sulla base dello schema fornito con il predetto avviso pubblico.		
								Ai sensi dell'articolo 5, qualora la domanda per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno alla realizzazione dei piani di attività sia stata presentata da persone fisiche che		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>intendono costituire una start-up innovativa, l'impresa deve essere formalmente costituita entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni; entro il medesimo termine, l'impresa deve, altresì, inoltrare domanda di iscrizione al Registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria che in quella speciale. L'effettiva iscrizione nella predetta sezione speciale del Registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di richiesta di erogazione dell'agevolazione. Gli articoli 15 e 22 precisano poi che per quanto attiene alle agevolazioni finalizzate al sostegno alla realizzazione dei piani di attività, la richiesta di erogazione del primo stato avanzamento lavori deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati, di importo non inferiore al 50 (cinquanta) per cento delle spese ammesse a contribuzione. Per quanto attiene alle agevolazioni previste a fronte di investimenti nel capitale di rischio, l'erogazione dell'agevolazione è effettuata dal Soggetto Gestore, in un'unica soluzione, a seguito dell'integrale versamento delle risorse previste dall'investimento nel capitale di rischio. Qualora il versamento delle risorse risulti già effettuato in sede di presentazione della domanda di accesso, il Soggetto Gestore procede all'erogazione senza ulteriore richiesta da parte dell'impresa. Qualora il versamento venga effettuato successivamente alla presentazione della domanda di accesso, l'impresa è tenuta a presentare specifica richiesta di erogazione al Soggetto Gestore. Gli schemi utili alla presentazione delle richieste, le modalità di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 14-12-2020, n.309	DM	29/10/2020	Definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa.	X (introdotti)			<p>trasmissione delle stesse nonché la documentazione da trasmettere al Soggetto Gestore sono definiti con l'avviso pubblico di cui all'articolo 13, comma 2.</p> <p>Secondo l'articolo 9 le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni sono tenute a:</p> <p>a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Soggetto Gestore o dal Ministero; b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dal Soggetto Gestore o dal Ministero; c) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento; d) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.</p>		
								<p>Al fine di perseguire la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, di società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta e, indipendentemente dal numero degli occupati, di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, il decreto definisce i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi. La gestione dell'intervento agevolativo di cui al decreto è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base di apposita convenzione.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 6, ai fini dell'accesso al fondo, le imprese devono proporre un programma di ristrutturazione</p>	<p><b>Oneri di nuova introduzione</b></p> <p>Si tratta di nuovi interventi, per i quali non vi è una disciplina previgente di confronto. Tuttavia, gli oneri informativi previsti a carico delle imprese sono quelli normalmente indicati per l'accesso ai benefici e diretti alla dimostrazione delle condizioni di agevolabilità.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Il programma deve contenere dettagliate informazioni in ordine: a) all'impresa proponente, con particolare riferimento alle capacità imprenditoriali della compagine sociale; b) alla situazione di crisi economico-finanziaria in essere, alle cause delle difficoltà del richiedente e alle sue debolezze, al mercato di riferimento e alla collocazione attuale e prospettica dell'impresa sul medesimo; c) alle azioni che si intendono porre in essere per sostenere la continuità e lo sviluppo dell'attività d'impresa e ripristinare la redditività, alle eventuali ipotesi di ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati da soci nuovi o esistenti e/o di riduzione di crediti da parte dei creditori esistenti; d) alle azioni che si intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi economico-finanziaria; e) alle imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa, ovvero alle azioni che si intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; f) alle opportunità offerte ai dipendenti di presentare una proposta di acquisto dell'impresa e ad ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi; g) ai costi connessi all'attuazione del programma di ristrutturazione.		
								Al sensi dell'articolo 8, ai fini dell'accesso al fondo, l'impresa proponente trasmette al soggetto gestore e al Ministero una specifica		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>istanza alla quale è tenuta ad allegare il programma di ristrutturazione di cui all'articolo 6 nonché ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo. Lo schema della predetta istanza e le modalità di presentazione della medesima sono resi disponibili nel sito internet del soggetto gestore e del Ministero. Per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nel capitale di rischio e di fruizione dei contributi per il mantenimento dei livelli occupazionali, come stabilito dall'articolo 11, l'impresa beneficiaria dell'intervento del fondo trasmette al soggetto gestore, entro il 28 febbraio di ogni anno, un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione del programma di ristrutturazione, con evidenza delle attività poste in essere nell'anno precedente, della situazione occupazionale e delle prospettive di sviluppo delle attività d'impresa.</p> <p>Secondo quanto precisato dall'articolo 11, le imprese beneficiarie dell'intervento del fondo sono tenute, tra l'altro a: a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore o dal Ministero; b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dal soggetto gestore o dal Ministero; c) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento; d) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	G.U del 15-12-2020, n.310	DM	22/09/2020, n. 168	Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative e per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare.	X (introdotti)			Il regolamento stabilisce la disciplina delle misure compensative per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, il richiedente presenta al Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema di cui all'allegato B al decreto, unitamente a copia del decreto di riconoscimento e a copia di un documento di identità. Secondo l'articolo 11, per ottenere l'iscrizione al registro dei tirocinanti, i tecnologi alimentari presentano istanza al Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C al decreto. La domanda è corredata da: copia di un documento di identità; copia del decreto di riconoscimento; attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale; 2 fotografie autentiche formato tessera. Il successivo articolo 13 precisa le modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio prevedendo che: - (comma 1): ogni 6 mesi il professionista presso cui l'interessato svolge il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, forniti dal Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, in cui dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio regionale che vi appone il visto;	<b>Oneri di nuova introduzione</b>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 17-12-2020, n.312	D. Dirett.	07/12/2020	Approvazione del bando di gara per progetti di ricerca di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, così come previsto dal Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale.		X		- (comma 2): entro 15 gg. dal compimento del tirocinio, il professionista trasmette al Consiglio dell'ordine nazionale e al Consiglio regionale dell'ordine, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 agosto 2019 recante il Piano triennale 2019-2021 della Ricerca di sistema elettrico, il decreto ha approvato il bando di gara per progetti di ricerca finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico. Possono presentare Proposte di progetto ed essere ammessi a beneficiare dei contributi di cui al bando i seguenti soggetti: a) Imprese, già costituite alla data della presentazione della Proposta di progetto, che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi; b) Organismi di ricerca. I requisiti relativi alla dimensione d'impresa e di Organismo di ricerca devono essere comprovati mediante i moduli e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'allegato a) "Documentazione da allegare alla Proposta di progetto". In particolare, ciascun proponente dovrà presentare Dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, redatta secondo il modello di cui alla Scheda 1 (Allegato a), relativa all'adesione alla procedura concorsuale, di		
								<b>Oneri già previsti</b> Si tratti di ripetizione di oneri già previsti (dal Bando varato nel 2014 e la cui graduatoria per il finanziamento è stata perfezionata nel 2016), e si specifica che gli atti previgenti che disciplinano il provvedimento sono riferiti alla Ricerca di Sistema elettrico e nello specifico: - Decreto interministeriale 26 gennaio 2000; - Decreto Ministero delle attività produttive 8 marzo 2006; - Decreto Direttoriale (ministeri ale 30 giugno 2014, compresi gli allegati; - Decreto del Ministero sviluppo economico del 16 aprile 2018 (recante		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>possesso dei requisiti e di impegno all'aggiornamento delle dichiarazioni. Nel caso di più Proponenti dovrà essere presentato anche l'Accordo di collaborazione tra i Proponenti, qualora non ancora sottoscritto alla data di presentazione della Proposta di progetto, il preliminare dell'Accordo di collaborazione tra i Proponenti, che regolamenti i rapporti tra le parti, definisca per ciascun Proponente la quota di partecipazione, l'attività da realizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e i relativi costi e contenga l'accordo, redatto secondo il modello di cui alla Scheda 4 (Allegato a), che definisce gli aspetti relativi alla proprietà ed al futuro utilizzo dei risultati del Progetto. Con riferimento alle Imprese, dovranno essere allegati alla proposta di progetto anche: a) Dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, redatta secondo il modello di cui alla Scheda 2a/2b (Allegato a), relativa agli indici di affidabilità economico-finanziaria; b) Schede per il calcolo della dimensione di impresa di cui alla Scheda 3 (Allegato a).</p> <p>In luogo delle suddette dichiarazioni possono essere esibiti gli omologhi certificati.</p> <p>I proponenti dovranno dichiarare, inoltre, di essere in possesso dei requisiti e dei documenti previsti nell'allegato b) "Documentazione da allegare al Capitolato tecnico e al Contratto di ricerca". In particolare, le Imprese dovranno allegare: 1) Certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e</p>	<p>riforma della Ricerca di sistema elettrico).</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>artigianato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese, completo dell'indicazione dei settori di attività in cui opera, con relativo nulla osta ai fini delle verifiche antimafia; 2) Dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, redatta secondo il modello di cui alla Scheda 1 (Allegato b).</p> <p>Per ciascun Assegnatario (o per il Capofila in caso di progetti svolti congiuntamente) dovrà essere presentata anche la Dichiarazione di richiesta di anticipo e presentazione della garanzia autonoma a prima richiesta.</p> <p>La Cassa per i servizi energetici e ambientali, ente tecnico della contabilità dei sistemi energetici e ambientali (CSEA) si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva, ove necessaria alla verifica dei requisiti previsti dal Bando.</p>		
								<p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15, le Proposte di progetto, complete di tutta la documentazione richiesta, devono essere presentate telematicamente, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 03/03/2021. Le modalità per l'accesso e l'utilizzo del sistema telematico per la presentazione delle Proposte di progetto sono pubblicate sul sito <a href="http://www.ricercadisistema.it">http://www.ricercadisistema.it</a></p> <p>I Proponenti, ai fini della partecipazione alla procedura, dovranno sottoscrivere per presa visione e presentare, unitamente alla documentazione relativa Proposta di progetto, l'informativa privacy di cui all'allegato g) "Modello informativa privacy".</p> <p>Il modello dovrà essere sottoscritto per presa visione dal Rappresentante</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>legale/Procuratore speciale, dal Referente e dal Responsabile scientifico di ogni Proponente del progetto.</p> <p>Lo Stato di avanzamento dei progetti di ricerca, il conseguimento dei risultati intermedi e finali, la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese documentate sono verificati e valutati dalla CSEA, sulla base di quanto disposto nell'Allegato c) "Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili".</p> <p>Eventuali proposte di Variante di progetto, complete di tutta la documentazione indicata nell'Allegato 4 al decreto, sono soggette a valutazione della CSEA e all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico a condizione che esse non alterino la natura, le finalità e gli obiettivi originari del Progetto e non inficino l'efficace svolgimento delle attività di ricerca e il conseguimento dei risultati parziali e finali.</p>		



\*182140137230\*